SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 25 maggio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

00A4941

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 2000, n. **132**.

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva n. 1999/39/CE, che modifica la direttiva n. 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2;

Vista la direttiva n. 1999/39/CE, della Commissione, del 6 maggio 1999, che modifica la direttiva n. 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1999;

Sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2000;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

«*b-bis)* residuo di antiparassitario: il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti a base di cereali e negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, compresi i suoi metaboliti e i prodotti della sua degradazione o reazione».

Art. 2.

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999, dopo le parole: «residui di» è aggiunta la seguente: «singoli».

Art. 3.

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* In attuazione di specifiche disposizioni comunitarie, con decreto del Ministro della sanità sono definiti:

a) i livelli massimi specifici di residui antiparassitari nei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1;

b) gli antiparassitari il cui impiego è vietato nei prodotti agricoli destinati alla produzione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1;

c) il livello massimo complessivo della quantità di antiparassitari consentito».

Art. 4.

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* Limitatamente ai residui di singoli antiparassitari è consentito il commercio di prodotti non conformi fino al 30 giugno 2000».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TOIA, *Ministro per le politiche comunitarie*

BINDI, *Ministro della sanità*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 30

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee». (Legge comunitaria 1995-1997).

— L'art. 5, comma 2, della succitata legge, così recita:

«2. Fermo restando il disposto dell'art. 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive, anche se precedentemente trasposte, di cui le direttive comprese nell'allegato *C* costituiscono la modifica, l'aggiornamento od il completamento».

— La direttiva n. 1999/39/CE è pubblicata nella G.U.C.E. L 124 del 18 maggio 1999.

— La direttiva n. 96/5/CE è pubblicata nella G.U.C.E. L 049 del 28 febbraio 1996.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, reca: «Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini».

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, reca: «Attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari».

Note all'art. 1:

— Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, vedi le note alle premesse.

— Il testo vigente dell'art. 1, comma 3, del succitato decreto del Presidente della Repubblica, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«3. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) lattanti: i soggetti di meno di dodici mesi di età;

b) bambini: i soggetti di età compresa tra uno e tre anni;

b-bis) *residuo di antiparassitario: il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti a base di cereali e negli alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, compresi i suoi metaboliti ed i prodotti della sua degradazione o reazione».*

Note all'art. 2:

— Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, vedi le note alle premesse.

— Il testo vigente dell'art. 3, comma 2, del succitato decreto del Presidente della Repubblica, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«2. Nella composizione di tali prodotti è necessario prestare una particolare attenzione alla conservazione, alla freschezza e all'assenza di sostanze nocive negli ingredienti usati. I prodotti di cui all'art. 2, comma 1, non devono contenere residui di *singoli* antiparassitari superiori a 0,01 mg/kg, né devono contenere prodotti geneticamente modificati».

Note all'art. 3:

— Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, vedi le note alle premesse.

— Il testo vigente dell'art. 6, del succitato decreto del Presidente della Repubblica, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 6. — 1. I prodotti di cui all'art. 2, comma 1, non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini.

1-bis. In attuazione di specifiche disposizioni comunitarie, con decreto del Ministro della sanità sono definiti:

a) *i livelli massimi specifici di residui di antiparassitari nei prodotti di cui all'art. 2, comma 1;*

b) *gli antiparassitari il cui impiego è vietato nei prodotti agricoli destinati alla produzione dei prodotti di cui all'art. 2, comma 1;*

c) *il livello massimo complessivo della quantità di antiparassitari consentito».*

Note all'art. 4:

— Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, vedi le note alle premesse.

— Il testo vigente dell'art. 9, del succitato decreto del Presidente della Repubblica, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 9. — 1. È consentito il commercio dei prodotti autorizzati ai sensi della normativa previgente, non conformi alle disposizioni del presente regolamento, per il periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

2. Il commercio dei prodotti autorizzati ai sensi della normativa previgente, non conformi alle disposizioni di cui all'allegato II, punti 1.3-*bis*, 1.4-*bis*, 1.4-*ter* e a quelle di cui all'allegato VI è consentito fino al 31 dicembre 1999.

2-bis. *Limitatamente ai residui di singoli antiparassitari è consentito il commercio di prodotti non conformi fino al 30 giugno 2000».*

00G0181

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 marzo 2000, n. **133.**

Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente il regolamento sulle modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia

per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive, ad eccezione di quelle che formano oggetto dei contratti di programma o di impresa o di intese di programma;

Considerato che in base all'articolo 5 del citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, secondo le direttive deliberate dal CIPE, con proprio decreto, sulla base della deliberazione del CIPI di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, a stabilire le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni;

Vista la deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni concernente le direttive per la concessione delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito dalla legge n. 488 del 1992;

Visto il proprio decreto 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni con il quale, in adempimento a quanto previsto dalla suddetta delibera CIPE del 27 aprile 1995, sono state determinate le modalità, le procedure ed i termini per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni amministrative alle regioni in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 che, all'articolo 18, comma 1, lettera *aa)*, dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso, le direttive per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto ministeriale del 22 luglio 1999 che, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera *aa)* del richiamato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha modificato ed integrato le direttive di cui alla predetta delibera del CIPE del 27 aprile 1995;

Ritenuto opportuno riordinare, razionalizzare e semplificare il testo del suddetto decreto ministeriale n. 527 del 1995 e successive modifiche e integrazioni anche alla luce delle suddette nuove direttive per la concessione delle agevolazioni;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (nota n. 1056039 del 17 dicembre 1999);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito denominato «decreto», così come modificato ed integrato con il decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, è ulteriormente modificato ed integrato secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 2.

1. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto, dopo le parole «di cui al presente regolamento, sono affidati», le parole «a banche o società di servizi controllate da banche, di seguito denominate banche concessionarie che» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti, di seguito denominati banche concessionarie, individuati dalle direttive emanate con delibera del CIPE del 27 aprile 1995 e con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 e dell'articolo 18, comma 1, lettera *aa)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; le banche concessionarie».

2. Nell'articolo 1 del decreto, alla fine del comma 2 le parole «ai sensi della delibera del CIPE del 27 aprile 1995» sono eliminate.

3. Nell'articolo 1, comma 3 del decreto, il periodo «Tali convenzioni regolamentano il compenso spettante agli istituti collaboratori.» è eliminato.

4. Nell'articolo 1, comma 4 del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«a) le modalità di trasmissione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle istruttorie da parte delle banche concessionarie;»;

b) nella lettera *b)*, prima delle parole «responsabilità civile», la parola «la» è sostituita dalle parole: «l'esclusiva»;

c) nella lettera *b)*, dopo le parole «responsabilità civile per danni», la parola «anche» è eliminata;

d) alla fine della lettera *c)*, prima del punto e virgola, sono inserite le seguenti parole: «, ferme restando le competenze delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura previste dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96»;

e) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«d) il divieto per le banche concessionarie, al fine di evitare duplicazioni dell'attività istruttoria e di garantire la necessaria riservatezza dei dati e delle informazioni relativi alle imprese ed ai programmi da esaminare, nonché uniformità di valutazione, di affidare ad altri soggetti l'espletamento dell'istruttoria medesima, fatti salvi i casi di specifici accertamenti o approfondimenti di carattere particolare;».

Art. 3.

1. Nell'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto, nella lettera *e)* le parole «dei criteri» sono sostituite dalle parole «delle proposte».

Art. 4.

1. Nell'articolo 2 del decreto, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono destinate alle imprese operanti nei settori di attività individuati dalle direttive di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione a programmi di investimento promossi nelle aree depresse del territorio nazionale individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 e successive modifiche e integrazioni; le agevolazioni sono concesse ed erogate secondo le modalità e i criteri previsti dalle dette direttive, nonché secondo le disposizioni del presente regolamento. I predetti soggetti sono ammessi alle agevolazioni a condizione che, alla data della relativa domanda, abbiano la piena disponibilità dell'immobile dell'unità produttiva ove viene realizzato il programma, rilevabile da un idoneo titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, risultante da un atto o un contratto costitutivo di uno di tali diritti in data certa di fronte a terzi, ovvero da un contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile previamente registrato; tale immobile deve essere già rispondente, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso. La detta piena disponibilità, inoltre, deve garantire l'uso previsto dei beni agevolati per tutto il periodo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b)*. Gli stessi soggetti inoltre, alla predetta data, devono essere costituiti ed iscritti al registro delle imprese e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata.».

2. Nell'articolo 2 del decreto, il comma 2 è soppresso.

3. Nell'articolo 2, comma 3, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) nel primo periodo, dopo la parola «Ciascuna», le parole «iniziativa a fronte della quale possono essere richieste le» sono sostituite dalle seguenti: «domanda di»;

b) nel primo periodo, dopo le parole «correlata ad un programma», le parole «di investimenti» sono eliminate;

c) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «A tale riguardo, per unità produttiva si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. Non è pertanto ammessa la presentazione di una domanda di agevolazioni relativa a più programmi o a più unità produttive, né la presentazione di più domande, anche su bandi successivi, le quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano relative a parte di un medesimo programma, organico e funzionale. Non è altresì ammessa la presentazione per il medesimo programma, anche da parte di imprese diverse, di più domande di agevolazione sullo stesso bando — considerando a tal fine anche quelle inserite automaticamente ai sensi dell'articolo 6, comma 8 — né, qualora il programma medesimo sia stato già agevolato ai sensi della presente normativa nella misura richiesta dall'impresa, la presentazione su un bando successivo. Qualora il programma sia stato agevolato in misura inferiore a quella richiesta dall'impresa, è consentita la presentazione per il programma medesimo di una nuova domanda in un bando successivo a condizione che la domanda stessa sia accompagnata da una formale rinuncia all'agevolazione concessa. Nell'ambito dello stesso bando, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 8, fanno convenzionalmente parte del medesimo programma organico e funzionale e, quindi, sono oggetto di un'unica domanda, tutti gli investimenti realizzati da un'impresa nella singola unità produttiva relativi alla stessa tipologia di cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di un programma già agevolato, fatta salva l'ipotesi della rinuncia all'agevolazione concessa, non è ammessa la presentazione, per la medesima unità produttiva, di una domanda relativa ad un nuovo programma nei sei mesi successivi alla data della domanda relativa al predetto programma agevolato e, comunque, fino a quando, per quest'ultimo, la banca concessionaria non abbia effettuato l'erogazione della prima quota di cui all'articolo 7, comma 1 per stato d'avanzamento ovvero, trattandosi di nuovo impianto, non sia stata presentata alla banca concessionaria medesima la dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 10 attestante la data di ultimazione del programma stesso; tali divieti non ricorrono per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea ai sensi della disciplina di cui alla decisione 2496/96/CECA della Commissione del 18 dicembre 1996 concernente norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, G.U.C.E., L 388 del 28 dicembre 1996), all'inquadramento di alcuni settori siderurgici fuori CECA (G.U.C.E. C320 del 13 dicembre 1988), al regolamento CE 1904/96 del Consiglio del 27 settembre 1996, che modifica il regolamento CE 3094/95 relativo agli aiuti alla costruzione navale (G.U.C.E. L 251 del 3 ottobre 1996), alla disciplina degli aiuti di Stato all'industria delle fibre sintetiche 96/C94 (G.U.C.E. C94 del 30 marzo 1996), alla disci-

plina degli aiuti di Stato all'industria automobilistica 97/C279 (G.U.C.E. C279 del 15 settembre 1997), alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (G.U.C.E. C107 del 7 aprile 1998) e successive modifiche e integrazioni. Non è altresì ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma o a singoli beni già oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, a meno che l'impresa beneficiaria non vi abbia già formalmente rinunciato, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle direttive di cui all'articolo 2, comma 1. Le domande che, alla data di chiusura dei termini di presentazione delle stesse, risultano inoltrate in difformità alle ipotesi sopra indicate non sono considerate ammissibili e le agevolazioni eventualmente concesse sono annullate previa comunicazione agli interessati; a tal fine, le domande inserite automaticamente ai sensi dell'articolo 6, comma 8, si intendono anch'esse inoltrate alla suddetta data di chiusura dei termini di presentazione delle domande ovvero, qualora successiva, alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di formazione delle graduatorie del bando di provenienza di tali domande.»;

d) nell'ultimo periodo, le parole «Dette iniziative» sono sostituite dalle parole «I suddetti programmi».

4. Nell'articolo 2 del decreto, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* Ai fini del presente regolamento, le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione secondo i criteri stabiliti, sulla base della disciplina comunitaria in materia, con i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 1º ottobre 1997) e del 27 ottobre 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 1997)».

5. Nell'articolo 2 del decreto, il comma 6 è soppresso.

6. Nell'articolo 2 del decreto, il comma 7 è soppresso.

7. Nell'articolo 2 del decreto, il comma 8 è soppresso.

8. Nell'articolo 2 del decreto, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«*9.* Le misure agevolative massime consentite, determinate sulla base delle spese ammissibili di cui all'articolo 4, sono quelle individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i limiti massimi decisi dalla Commissione europea.».

9. Nell'articolo 2 del decreto, il comma 10 è soppresso.

10. Nell'articolo 2, comma 11, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) dopo le parole «lordo (ESL) dell'investimento iniziale,» sono inserite le seguenti: «ai sensi del punto 4 delle direttive del CIPE del 27 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni,»;

b) dopo le parole «all'epoca in cui» le parole «l'iniziativa è stata avviata» sono sostituite dalle seguenti: «il programma è stato avviato».

11. Nell'articolo 2, comma 12, del decreto, alla fine del primo periodo, prima del punto, sono inserite le seguenti parole: «, assumendo, solo a detti fini, convenzionalmente che, per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui al comma 3, tale piano sia differito di un anno».

12. Nell'articolo 2, comma 14, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) dopo le parole «all'ammontare degli investimenti ammissibili», la congiunzione «ed» è sostituita da una virgola;

b) dopo le parole «alla effettiva realizzazione temporale degli stessi», le parole «, fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «e, limitatamente ai programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui al comma 3, previo ricalcolo, a seguito degli esiti della notifica stessa, sulla base delle effettive date di disponibilità di cui all'articolo 7, comma 1; resta fermo in ogni caso».

Art. 5.

1. La rubrica dell'articolo 3 del decreto, «Progetto», è sostituita dalla seguente: «Tipologie di investimento ammissibili».

2. Nell'articolo 3 del decreto, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Le agevolazioni di cui al presente regolamento possono essere concesse a fronte di programmi volti alla realizzazione di nuove unità produttive ovvero all'incremento della capacità produttiva e dell'occupazione, all'aumento della produttività, al miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi, all'aggiornamento tecnologico, al rinnovo, alla riorganizzazione, alla diversificazione della produzione, alla modifica dei cicli produttivi, alla ripresa dell'attività, al cambiamento della localizzazione degli impianti di unità produttive esistenti, secondo le tipologie definite ed individuate tra quelle ammissibili con le direttive di cui all'articolo 1, comma l, con riferimento ai settori di attività da agevolare.».

3. Nell'articolo 3, comma 2, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) le parole «le iniziative di cui al comma 1 volte» sono sostituite dalle seguenti: «i programmi di cui al comma 1 volti»;

b) dopo le parole «perizia giurata redatta da un tecnico» sono inserite le parole «incaricato dall'impresa che richiede le agevolazioni».

Art. 6.

1. Nell'articolo 4, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole «o alla costruzione di immobilizzazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile,»;

b) nel primo periodo, le parole «dell'iniziativa» sono sostituite dalle parole «del programma»;

c) nella lettera *a)*, dopo le parole «concessioni edilizie e collaudi di legge» sono soppresse le seguenti: «, fino a un valore massimo del 5% dell'investimento complessivo ammissibile»;

d) nel primo periodo della lettera *g)*, le parole «dall'iniziativa» sono sostituite dalle parole «dal programma» e le parole «all'iniziativa medesima» sono sostituite dalle parole «al programma medesimo»;

e) nella lettera *g)*, gli ultimi due periodi sono eliminati.

2. Nell'articolo 4 del decreto, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Con la medesima circolare di cui all'articolo 5, comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, ai fini dell'attività istruttoria di cui all'articolo 6, alla individuazione di eventuali limiti all'ammissibilità delle singole tipologie di spese, incluse quelle relative a commesse interne di lavorazione, anche tenuto conto degli orientamenti comunitari in materia e delle specificità delle singole attività ammissibili».

3. Nell'articolo 4, comma 3, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) nel primo periodo, le parole «Le spese sopraindicate sono ammesse al netto dell'IVA, in misura congrua in rapporto alla tipologia dell'iniziativa e alle condizioni di mercato e qualora sostenute» sono sostituite dalle seguenti: «Le spese di cui al comma 1 sono ammesse»;

b) nel primo periodo, dopo le parole «cui si riferisce la domanda», le parole «; fanno eccezione» sono sostituite dalle seguenti «, ad eccezione di»;

c) dopo le parole «quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*» le parole «del comma 1 del presente articolo» sono eliminate;

d) le parole «Per le iniziative promosse dalle imprese operanti nel settore delle attività estrattive e manifatturiere, le spese relative alle commesse interne di lavorazione sono ammesse limitatamente a quelle di cui alle lettere *e)* ed *f)* del comma 1 e relative progettazioni, purché capitalizzate.» sono eliminate;

e) dopo le parole «quelle di funzionamento in generale», sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle di pura sostituzione, le spese di importo inferiore ad un milione di lire»;

f) dopo le parole «Le spese relative all'acquisto di immobili», le parole «di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni è ammissibile» sono sostituite dalle seguenti: «, di brevetti o di software di proprietà, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni medesime o dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili»;

g) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, all'atto della compravendita stessa, le imprese medesime si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, per almeno il venticinque per cento, da un medesimo altro soggetto. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o da suo procuratore speciale resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni.».

4. Nell'articolo 4, comma 4, del decreto, dopo le parole «della legge 4 gennaio 1968, n. 15» sono inserite le seguenti: «e successive modifiche e integrazioni».

Art. 7.

1. Nell'articolo 5, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) dopo le parole «e vengono attribuite» sono inserite le seguenti: «alle imprese di cui all'articolo 2, comma 1»;

b) nel secondo periodo, la parola «iniziative» è sostituita dalla parola «programmi»;

c) dopo le parole «per il successivo tempestivo inoltro alla banca concessionaria prescelta dall'impresa.», sono inserite le seguenti: «La domanda di agevolazioni è redatta dall'impresa utilizzando esclusivamente l'apposito modulo ed il relativo specifico software di compilazione definiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propria circolare e resi disponibili anche presso le banche concessionarie e gli istituti collaboratori. Il modulo va compilato in ogni sua parte ed accompagnato dalla documentazione e dalle dichiarazioni indicate nella circolare medesima, a pena di inammissibilità della domanda.».

2. Nell'articolo 5, il comma 2 del decreto è sostituito dal seguente:

«*2.* Qualora il programma cui si riferisce la domanda sia temporalmente sovrapposto ad altri programmi della stessa impresa, relativi a domande precedenti o dello stesso bando ed agevolati o da agevolare ai sensi del presente decreto, la documentazione di cui al comma 1 comprende anche una copia fotostatica dei moduli relativi a tali altre domande.».

3. Nell'articolo 5, comma 3, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) dopo le parole «o da suo procuratore speciale», le parole «con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni»;

b) dopo le parole «specifiche dichiarazioni attestanti la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per l'accesso alle agevolazioni richieste e» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo il divieto specificato all'articolo 2, comma 3, in relazione ad eventuali agevolazioni di qualsiasi natura già concesse per il medesimo programma,»;

c) nel penultimo periodo, dopo le parole «ad ottenere per i beni oggetto», le parole «della stessa iniziativa per la» sono sostituite dalle seguenti: «dello stesso programma per il».

4. Nell'articolo 5 del decreto, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* La banca concessionaria registra in ordine cronologico le domande presentate, ne verifica la completezza e la regolarità. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera *b),* della legge 7 agosto 1990, n. 241, in merito alle richieste di rettifica dei soli errori e irregolarità formali, la domanda il cui modello è incompleto dei dati e delle informazioni necessari ai fini del calcolo degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, del presente regolamento o della documentazione e delle dichiarazioni di cui al comma 1 e quella presentata al di fuori dei termini di cui allo stesso comma 1 non è considerata valida e viene respinta con specifica nota contenente le relative motivazioni; la banca procede analogamente nel caso in cui il modello di domanda sia predisposto in difformità da quanto previsto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o non utilizzando lo specifico software da quest'ultimo definito. L'impresa non può autonomamente modificare i dati o le documentazioni rilevanti ai fini del calcolo dei detti indicatori successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle domande ed è comunque tenuta a corrispondere alla richiesta di precisazioni e chiarimenti della banca concessionaria in merito ai dati ed alle documentazioni prodotti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori di cui all'articolo 6, comma 1, entro il termine di quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta medesima; qualora la risposta dovesse intervenire oltre tale termine, ovvero dovesse risultare comunque insufficiente, la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e la banca concessionaria ne dà tempestiva, motivata comunicazione all'impresa interessata. Ai fini di consentire l'esercizio dei previsti poteri di controllo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le banche concessionarie trasmettono le note di cui al presente comma anche al Ministero stesso. Nel caso di domanda inoltrata alla società di leasing, le suddette note sono trasmesse anche a quest'ultima.».

5. Nell'articolo 5 del decreto, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«*4-bis.* A garanzia della volontà dell'impresa di realizzare il programma agevolato, la documentazione allegata alla domanda comprende anche la ricevuta del versamento di una cauzione, effettuato dall'impresa istante su un conto appositamente aperto presso la banca concessionaria prescelta per l'istruttoria e fruttifero di interessi al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, ovvero una fidejussione bancaria o una polizza assicurativa, di pari importo della cauzione medesima, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta; l'ammontare relativo a detta cauzione, e gli interessi sullo stesso riconosciuti, ovvero alla fidejussione bancaria o alla polizza assicurativa sono determinati sulla base dei criteri fissati con decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tenuto anche conto dell'entità degli investimenti indicati dall'impresa nel modulo di domanda. Qualora le agevolazioni concesse nella misura richiesta dall'impresa siano revocate per successiva rinuncia alle stesse prima che sia avvenuta un'erogazione per stato d'avanzamento ovvero qualora non sia rispettata la condizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *c*1), si procede a trattenere la cauzione, anche tramite escussione della fidejussione o della polizza, che confluisce nell'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. In tutti gli altri casi la cauzione medesima, maggiorata dei relativi interessi maturati, è rimborsata all'impresa, ovvero la fidejussione o la polizza sono svincolate, entro un mese dal momento in cui si verifichino le condizioni per il rimborso o per lo svincolo, secondo le modalità fissate con il richiamato decreto ministeriale.».

Art. 8.

1. Nell'articolo 6, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole «sulla base delle domande complete pervenute,» sono inserite le seguenti: «e tenuto anche conto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con la circolare di cui all'articolo 5, comma 1,»;

b) nella lettera *b)*, dopo le parole «la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente», le parole «o, nel caso di imprese di nuova costituzione,» sono sostituite dalle parole «e, ove occorra,»;

c) alla fine della lettera *b)*, le parole «dell'iniziativa» sono sostituite dalle parole «del programma»;

d) nella lettera *c)*, le parole «dell'iniziativa», ripetute quattro volte, sono sostituite dalle parole «del programma» e, alla fine della lettera, la parola «medesima» è sostituita dalla parola «medesimo»;

e) nella lettera *d)*, le parole «dell'iniziativa» sono sostituite dalle parole «del programma».

2. Nell'articolo 6, comma 2, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole «il modulo di domanda di cui all'articolo 5,» le parole «comma 2» sono sostituite dalle parole «comma 1»;

b) nel secondo periodo, dopo le parole «L'invio avviene tra il», le parole «secondo ed il terzo mese» sono sostituite dalle seguenti: «sessantesimo ed il novantesimo giorno».

3. Nell'articolo 6, comma 3, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole «Entro il» la parola «mese» è sostituita dalle seguenti: «trentesimo giorno»;

b) dopo le parole «forma le graduatorie», le parole «regionali ovvero per aree delle iniziative» sono sostituite dalle parole «dei programmi»;

c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Al di fuori dei casi di cui all'articolo 5, comma 4, per i quali la comunicazione all'impresa è inviata dalla banca concessionaria, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alle imprese la cui istruttoria ha avuto esito negativo le motivazioni dell'esclusione.».

4. Nell'articolo 6 del decreto, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 3, si calcolano e si sommano, per ciascun programma, i valori normalizzati degli indicatori individuati con le direttive di cui all'articolo 1, comma 1, le cui modalità di calcolo sono fissate con la circolare di cui all'articolo 5, comma 1.».

5. Nell'articolo 6 del decreto, il comma 5 è soppresso.

6. Nell'articolo 6 del decreto, il comma 6 è soppresso.

7. Nell'articolo 6 del decreto, alla fine del comma 7 sono eliminate le seguenti parole «, tenendo conto della riserva di fondi a favore delle piccole e medie imprese e della limitazione nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi di cui all'articolo 2, comma 2».

8. Nell'articolo 6 del decreto, alla fine del comma 8, dopo il punto, è aggiunto il seguente periodo: «Le domande agevolate in misura inferiore a quella richiesta dall'impresa a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie, possono beneficiare delle suddette condizioni, previa formale istanza di inserimento automatico e formale rinuncia all'agevolazione concessa da inviare alla banca concessionaria nei termini e con le modalità validi per la rinuncia all'inserimento automatico delle domande non agevolate, ovvero previa riformulazione nel solo bando immediatamente successivo, anch'essa accompagnata dalla formale rinuncia all'agevolazione concessa.».

9. Nell'articolo 6, comma 10, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) le parole «con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15», sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni»;

b) nell'ultimo periodo, dopo le parole «Nel caso di» le parole «iniziative realizzate» sono sostituite dalle parole «programmi realizzati»;

c) nell'ultimo periodo, dopo le parole «la data di ultimazione del programma» è inserita la parola «stesso»;

d) alla fine del comma, prima del punto, sono inserite le seguenti parole:«; l'impresa trasmette contestualmente copia della comunicazione concernente la detta data alla società di leasing ai fini del rispetto del termine di cui all'articolo 9, comma 1».

Art. 9.

1. Nell'articolo 6-*bis* del decreto, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Le regioni, entro il 31 ottobre di ciascun anno, con riferimento alle domande di agevolazione da presentare nell'anno successivo, avanzano le proprie proposte previste dalle direttive di cui all'articolo 1, comma 1, ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'articolo 6, comma 3, volte ad adeguare gli interventi agevolativi alle esigenze di programmazione e sviluppo delle singole aree interessate. Qualora una regione non avanzi tali proposte entro il suddetto termine, le stesse si intendono non espresse.».

2. Nell'articolo 6-*bis* del decreto, il comma 2 è soppresso.

3. Nell'articolo 6-*bis*, comma 3, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) dopo le parole «ulteriori disposizioni del presente decreto,» è inserita la parola «le»;

b) dopo le parole «entro il 30 novembre di ciascun anno» le parole «i criteri di applicazione delle priorità di cui al comma 2 ai fini della determinazione dell'indicatore di cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'articolo 6, comma 3.».

Art. 10.

1. Nell'articolo 7, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole «ed è reso disponibile,» sono eliminate le seguenti: «attraverso versamento in un conto appositamente aperto dalla banca concessionaria e fruttifero per le imprese al vigente tasso ufficiale di sconto,»;

b) alla fine del primo periodo, prima del punto, sono inserite le seguenti parole: «ovvero, per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui all'articolo 2, comma 3, entro un mese dal provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo agli esiti di detta notifica»;

c) nell'ultimo periodo, dopo le parole «ne abbia fatta esplicita richiesta», le parole «e l'iniziativa» sono sostituite dalle parole «ed il programma»;

d) nell'ultimo periodo, dopo le parole «entro i ventiquattro mesi successivi alla», le parole «data di presentazione della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «prevista data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui all'articolo 6, comma 7»;

e) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: «Sono escluse da tale ultima ipotesi i predetti programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea.».

2. Nell'articolo 7, comma 2, del decreto, dopo le parole «Ciascuna delle due o tre quote» sono eliminate le seguenti: «, maggiorata degli eventuali relativi interessi maturati a decorrere dall'anno solare successivo a quello di disponibilità della quota stessa,».

3. Nell'articolo 7 del decreto, alla fine del comma 3, prima del punto, sono aggiunte le seguenti parole: «, per l'accertamento, da parte della banca medesima, della vigenza delle imprese stesse, della completezza e della pertinenza ai programmi agevolati della documentazione medesima, nonché, al di fuori dell'anticipazione, della corrispondenza degli investimenti realizzati, così come dichiarati, alle erogazioni richieste».

4. Nell'articolo 7 del decreto, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* La banca concessionaria richiede periodicamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'erogazione delle corrispondenti quote e le versa alle imprese beneficiarie. Ai fini dell'erogazione dell'ultima quota, e qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni in ESN o in ESL di cui all'articolo 10, comma 4, viene trattenuto il dieci per cento del contributo totale concesso da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo.».

Art. 11.

1. Nell'articolo 8, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) all'inizio del comma, la parola «Le» è sostituita dalle parole «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, dall'articolo 10, comma 4 e dall'articolo 11, comma 1-*bis*, le»;

b) nella lettera *a)*, le parole «della medesima iniziativa» sono sostituite dalle parole «del medesimo programma»;

c) alla fine della lettera *a)*, prima del punto e virgola, sono aggiunte le seguenti parole: «, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle direttive di cui all'articolo 1, comma 1»;

d) nella lettera *b)*, dopo le parole «qualora vengano distolte» sono inserite le seguenti: «, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore,»;

e) alla fine della lettera *c*1) sono aggiunte le seguenti parole: «a tal fine, per i programmi i cui beni sono in parte acquistati direttamente dall'impresa ed in parte acquisiti tramite locazione finanziaria, si fa riferimento allo stato d'avanzamento raggiunto dall'intero programma;»;

f) all'inizio della lettera *d)*, le parole comprese tra «qualora l'iniziativa non venga ultimata» e «entro 24 mesi dalla data medesima» sono sostituite dalle seguenti: «qualora il programma non venga ultimato entro quarantotto mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, ovvero, per i programmi di cui all'articolo 7, comma 1, per i quali l'importo dell'agevolazione concessa è reso disponibile in due quote, entro ventiquattro mesi dalla data medesima»;

g) nella lettera *d)*, dopo le parole «per cause di forza maggiore;» sono inserite le seguenti parole: «per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui all'articolo 2, comma 3, il detto termine di quarantotto mesi decorre dal provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo agli esiti della detta notifica;»;

h) alla fine della lettera *d)*, le parole «delle iniziative medesime al cofinanziamento dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/1988 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modifiche e integrazioni» sono sostituite dalle parole «dei programmi medesimi al cofinanziamento comunitario»;

i) nella lettera *f)*, dopo le parole «suscettibili di subire variazioni» e aggiunta una virgola e le parole da «- nell'esercizio successivo a quello» a «alla data di ultimazione dell'iniziativa medesima -» sono eliminate.

2. Nell'articolo 8 del decreto, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Nell'ipotesi *sub a)* di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni è parziale, in relazione alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni, qualora la rilevazione del mancato rispetto del divieto in argomento derivi dalla segnalazione dell'impresa beneficiaria e qualora quest'ultima intenda mantenere le altre dette agevolazioni; qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11 senza che l'impresa ne abbia dato precedente segnalazione, la revoca è totale. Nell'ipotesi *sub b)* di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni è parziale ed è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio. A tal fine, l'impresa comunica tempestivamente alla banca concessionaria l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto quinquennio. Qualora la detta distrazione dovesse essere rilevata nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11 senza che l'impresa ne abbia dato comunicazione come sopra specificato, la revoca è comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del programma stesso, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato. Ai fini di cui sopra, la banca concessionaria invia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il proprio motivato parere circa la necessità di ricorrere alla revoca totale o parziale delle agevolazioni indicandone,

in quest'ultima ipotesi, anche l'ammontare, e ne dà contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata.».

3. Nell'articolo 8, comma 4, del decreto, alla fine del comma stesso, dopo il punto, è aggiunto il seguente periodo: «Nell'ipotesi di cui al presente comma, la revoca delle agevolazioni è parziale e interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente ai termini di ultimazione prescritti, comprensivi dell'eventuale proroga, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento del programma e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.».

4. Nell'articolo 8 del decreto, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«*4-bis*. Nelle ipotesi *sub c*1), *e)*, *f)* e *g)* la revoca delle agevolazioni è totale.».

Art. 12.

1. Nell'articolo 9, comma 1, del decreto, le ultime parole «dell'iniziativa agevolata» sono sostituite dalle parole «del programma agevolato».

2. Nell'articolo 9, comma 2, del decreto, alla fine del comma, prima del punto, sono aggiunte le seguenti parole: «e ne dà contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata».

3. Nell'articolo 9, comma 3, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) nella lettera *a)*, le parole «di cui all'articolo 4, comma 3» sono eliminate;

b) alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: «La documentazione finale di spesa contenente gli elenchi o gli elaborati di cui alle lettere *b)* e *c)* non è ritenuta valida e viene restituita dalla banca concessionaria all'impresa o alla società di leasing, dandone, in tale ultimo caso, comunicazione all'impresa stessa, qualora gli elenchi o gli elaborati medesimi non contengano una chiara descrizione sufficiente alla univoca individuazione delle singole immobilizzazioni acquisite.».

4. Nell'articolo 9, comma 4, del decreto, dopo le parole «la relativa data, la ditta fornitrice,» le parole «una sommaria» sono sostituite dall'articolo: «la».

5. Nell'articolo 9, comma 5, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) nella lettera *a)*, le parole «dell'iniziativa agevolata; l'entrata a regime avviene entro 24 mesi dalla entrata in funzione» sono sostituite dalle seguenti: «del programma agevolato; ai fini della verifica dei risultati del programma, l'entrata a regime si intende raggiunta, qualora non intervenuta prima, dodici mesi dopo l'entrata in funzione del programma stesso;»;

b) nella lettera *c)*, le parole «dell'iniziativa» sono sostituite dalle parole «del programma»;

c) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* che le spese sono capitalizzate, non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi e manutenzioni, che non riguardano la gestione e che sono al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse;».

6. Nell'articolo 9, comma 6, del decreto, le parole «le iniziative» sono sostituite dalle parole «i programmi» e, dopo le parole «in sede di circolare di cui all'articolo 5,», le parole «comma 2» sono sostituite dalle parole «comma 1».

7. Nell'articolo 9, comma 7, del decreto, dopo le parole «o suo procuratore speciale», le parole «con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni.».

8. Nell'articolo 9 del decreto, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«*8*. Le banche concessionarie, ricevuta la documentazione finale di spesa e le dichiarazioni di cui al comma 5 e, nei casi previsti, di cui al comma 6, ne verificano la completezza e la pertinenza al programma agevolato.».

9. Nell'articolo 9 del decreto, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«*9*. In relazione a quanto disposto al successivo articolo 10, comma 3, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione finale di spesa le banche concessionarie trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) una relazione sullo stato finale del programma, comprendente un giudizio di pertinenza e congruità delle spese, che evidenzi le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto posto a base della istruttoria e rappresenti gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo e per anno solare ed attualizzati, elencando i relativi beni nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di non distrazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b)*; detta relazione indica, inoltre, la data, trascorsa o prevista, di entrata a regime, le risultanze dell'accertamento da parte della banca medesima sull'effettivo ammontare del capitale proprio investito dall'impresa nel programma, nonché gli altri eventuali elementi di valutazione individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) per i programmi di cui all'articolo 9, comma 6, le dichiarazioni di cui al comma 6 medesimo;

c) per gli altri programmi, le dichiarazioni di cui al comma 5 unitamente alla documentazione finale di spesa vistata dalle banche medesime.».

10. Nell'articolo 9 del decreto, il comma 10 è soppresso.

Art. 13.

1. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) dopo le parole «Dopo il ricevimento della documentazione», le parole «finale di spesa e della relazione finale» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall'articolo 9, comma 9»;

b) le parole «le iniziative diverse da quelle» sono sostituite dalle seguenti: «i programmi diversi da quelli»;

c) dopo le parole «sull'avvenuta realizzazione del programma», le parole «di investimenti» sono sostituite dalle parole «stesso».

2. Nell'articolo 10, comma 2, del decreto, le parole «le iniziative» sono sostituite dalle parole «i programmi» e le parole «di investimenti» sono sostituite dalla parola «medesimo».

3. Nell'articolo 10, comma 3, del decreto, le parole «le iniziative» sono sostituite dalle parole «i programmi» e, alla fine del comma, le parole «comma 10» sono sostituite dalle parole «comma 9».

4. Nell'articolo 10, comma 4, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) le parole «comma 10» sono sostituite dalle parole «comma 9»;

b) alla fine del comma, dopo il punto, è inserito il seguente periodo: «Al fine di garantire la partecipazione dell'impresa al procedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti di cui al comma 1 e la relazione finale di cui all'articolo 9, comma 9, vengono portati a conoscenza dell'impresa stessa.».

5. Nell'articolo 10, comma 5, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) dopo le parole «le banche concessionarie provvedono», le parole «ad erogare alle imprese beneficiarie quanto eventualmente ancora loro dovuto» sono sostituite dalle seguenti: «a richiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato quanto eventualmente ancora dovuto alle imprese beneficiarie»;

b) dopo le parole «del medesimo articolo, ovvero a», la parola «recuperare» è sostituita dalle seguenti: «richiedere alle imprese medesime».

6. Nell'articolo 10 del decreto, il comma 7 è soppresso.

Art. 14.

1. Nell'articolo 11 del decreto, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria di cui all'articolo 6, comma 7, invia periodicamente alla banca concessionaria una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, attestante lo stato d'avanzamento del programma, i dati utili alla determinazione degli eventuali scostamenti degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, e gli ulteriori eventuali elementi individuati con circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'impresa provvede al detto invio entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale e fino all'esercizio successivo a quello di regime del programma agevolato. Il dato relativo allo stato d'avanzamento è dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse.».

Art. 15.

1. Le modifiche e le integrazioni di cui al presente regolamento hanno efficacia per le domande di agevolazione presentate dopo l'entrata in vigore dello stesso, fatti salvi eventuali diversi termini determinati da disposizioni di legge; quelle introdotte dall'articolo 8, comma 9, lettera *d)*, dall'articolo 11, comma 1, lettere *e)* e *g)*, dall'articolo 12, comma 3, lettera *b)*, e commi 4, 8, 9 e 10, dall'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, comma 4, lettera *a)*, e comma 5 e dall'articolo 14, comma 1, si applicano anche alle domande precedenti per le quali le imprese beneficiarie, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non hanno ancora provveduto a trasmettere la documentazione finale di spesa.

2. Le domande presentate in uno dei bandi utili precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali non è stata disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste e che possono beneficiare delle condizioni previste dall'articolo 6, comma 8, del decreto, in relazione al primo bando utile successivo alla predetta entrata in vigore, possono ricorrere alla sola riformulazione, secondo le modalità e le procedure introdotte dal presente regolamento.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 marzo 2000

Il Ministro: LETTA

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2000
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 56

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificato o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 60, è pubblicato il testo aggiornato del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527.

Note alle premesse:

— Il testo del decreto-legge n. 415/1992 (Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), coordinato con la legge di conversione n. 488/1992, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1992.

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 488/1992 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), è il seguente:

«Art. 3. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1993, sentite le competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che si pronunciano nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, uno o più decreti legislativi per disciplinare il trasferimento delle competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affidamento al Ministro del bilancio e della programmazione economica del coordinamento, della programmazione e della vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale;

b) affidamento ad un'amministrazione dello Stato degli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree del territorio nazionale individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

c) attribuzione ad una o più amministrazioni dello Stato dell'attività di programmazione e di coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale. Le stesse amministrazioni provvedono altresì al completamento delle infrastrutture in corso di realizzazione alla data del 30 aprile 1993, e al loro trasferimento agli enti tenuti per legge alla manutenzione e gestione. I relativi programmi sono sottoposti all'approvazione del CIPE sulla base dei finanziamenti ordinari pluriennali di settore, previsti dalle leggi finanziarie;

d) conferimento delle partecipazioni finanziarie dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), nell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), nel Credito industriale sardo (CIS) e negli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, al Ministero del tesoro, al fine di provvedere al loro riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione;

e) utilizzazione del personale già in servizio alla data del 14 agosto 1992 presso il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e presso gli altri organismi dell'intervento straordinario, prioritariamente per i compiti previsti dalla presente legge nonché dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato dalla legge medesima, ed in particolare per le funzioni tecniche e di supporto alle attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma;

f) emanazione di norme transitorie per garantire la successione delle amministrazioni individuate nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo ai cessati organismi dell'intervento straordinario e per assicurare l'attuazione degli interventi in corso e di quelli previsti dalla presente legge nonché dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato dalla legge medesima».

— Si trascrive il testo dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 96/1993 (Trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488) contenente norme sulle agevolazioni alle attività produttive:

«Art. 5. — 1. La competenza in materia di adempimenti tecnici amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive, ad eccezione di quelle che formano oggetto dei contratti di programma, o di impresa o di intese di programma, è attribuita al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede, secondo le direttive deliberate dal CIPE, con proprio decreto, sulla base della deliberazione del CIPI di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a stabilire le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni».

— Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 (per il titolo vedasi nella prima delle note alle premesse), come modificato dalla legge di conversione n. 488/1992, è il seguente:

«2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:

a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente sovvenzione netto" secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunità economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali;

b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere effettuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative, che concentri l'intervento straordinario nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera;

c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;

d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo.».

— La deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1995. Con deliberazione del 18 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 70 del 25 marzo 1997, il CIPE ha apportato alcune modifiche e integrazioni alla citata deliberazione del 27 aprile 1995. Da ultimo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *aa)* del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, le direttive di cui alla predetta deliberazione CIPE del 27 aprile 1995 sono state modificate e integrate dal decreto ministeriale del 22 luglio 1999 (per la data di pubblicazione vedasi oltre nelle note alle premesse).

— Il D.Lgs. n. 112/1998 reca: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— La legge n. 59/1997 reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 luglio 1999 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 237 dell'8 ottobre 1999.

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti a visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 2:

— Il testo vigente del comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione di cui al presente regolamento, sono

affidati *ai soggetti, di seguito denominati banche concessionarie, individuati dalle direttive emanate con delibera del CIPE del 27 aprile 1995 e con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 e dell'art. 18, comma 1, lettera* aa), *del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; le banche concessionarie* vengono prescelte, sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157».

— Per la data di pubblicazione della delibera CIPE del 27 aprile 1995, vedasi nelle note alle premesse.

— Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 luglio 1998, concernente l'estensione delle agevolazioni previste dalle disposizioni della legge n. 488/1992 al settore turistico-alberghiero, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 253 del 29 ottobre 1998.

— Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992, vedasi nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, lettera *aa)* del D.Lgs. n. 112/1998 (per il titolo vedasi nelle note alle premesse):

«Art. 18. — 1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

(omissis);

aa) l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno e agevolazioni alle attività produttive. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge n. 415, sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, ad eccezione di quelle per le agevolazioni previste dalla lettera *p)* del presente comma;».

— Il testo vigente del comma 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«2. Con apposita convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le banche concessionarie sono regolamentati i reciproci rapporti, nonché le modalità di corresponsione del compenso e del rimborso spettanti; i relativi oneri sono posti a carico delle risorse stanziate per la concessione dei benefici».

— Il testo vigente del comma 3 dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«3. La convenzione prevede altresì che le banche concessionarie possano stipulare convenzioni con altre banche e società di locazione finanziaria, di seguito denominate istituti collaboratori, per l'accreditamento dei contributi, ferma restando la piena responsabilità delle banche concessionarie nei confronti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per società di locazione finanziaria si intendono anche le banche abilitate alla locazione stessa. Le banche concessionarie possono stipulare convenzioni esclusivamente con le banche e le società di locazione finanziaria che dispongono di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio».

— Il testo vigente del comma 4 dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«4. La convenzione prevede inoltre:

a) le modalità di trasmissione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle istruttorie da parte delle banche concessionarie;

b) le modalità con cui il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita le proprie funzioni di controllo sull'attività delle banche concessionarie ed applica, in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione, le sanzioni ivi contemplate, ferma restando *l'esclusiva* responsabilità civile per danni in relazione agli inadempimenti addebitabili ai soggetti di cui al comma 3;

c) l'impegno delle banche concessionarie a fornire alle imprese beneficiarie delle agevolazioni, d'intesa e coordinandosi con l'Istituto per la promozione industriale, adeguati servizi di informazione e assistenza, in collaborazione con le associazioni di categoria, provvedendo alla tempestiva diffusione tra le imprese stesse degli orientamenti interpretativi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, *ferme restando le competenze delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura previste dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;*

d) il divieto per le banche concessionarie, al fine di evitare duplicazioni dell'attività istruttoria e di garantire la necessaria riservatezza dei dati e delle informazioni relativi alle imprese ed ai programmi da esaminare, nonché uniformità di valutazione, di affidare ad altri soggetti l'espletamento dell'istruttoria medesima, fatti salvi i casi di specifici accertamenti o approfondimenti di carattere particolare;

e) gli adempimenti a carico delle società di locazione finanziaria di cui al comma 3 in relazione alle procedure di cui al presente regolamento ed alle modalità di trasferimento delle agevolazioni alle imprese beneficiarie che ricorrano, per l'acquisizione delle immobilizzazioni di cui all'art. 4, al sistema della locazione finanziaria».

Nota all'art. 3:

— Il testo vigente dell'art. 1-*bis* del decreto ministeriale n. 527/1995, inserito dal decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319 e modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 1-*bis (Verifica e programmazione degli interventi).* — 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito degli interventi previsti dal presente decreto, promuove un più stretto raccordo con le amministrazioni regionali interessate tramite ricorso agli strumenti procedimentali di coordinamento di cui agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per quanto riguarda, in particolare, l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti e lo svolgimento delle seguenti attività:

a) valutazione dell'efficacia degli interventi stessi rispetto allo sviluppo economico delle aree interessate;

b) verifica dello stato di attuazione complessivo degli interventi, con particolare riferimento a quelli oggetto di cofinanziamento comunitario;

c) elaborazione di proposte circa la programmazione delle risorse, tenuto conto delle esigenze di sviluppo delle aree interessate;

d) elaborazione di proposte per la necessaria integrazione degli interventi con quelli di competenza regionale;

e) valutazione *delle proposte* di cui all'art. 6-*bis*;

f) elaborazione di proposte per la promozione e l'attuazione degli interventi».

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992, vedasi nelle note alle premesse.

— Il decreto-legge n. 32/1995 (Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale), convertito, senza modificazioni, dalla legge n. 104/1995, è stato ripubblicato, dopo la conversione, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 15 aprile 1995. Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 1, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 e come ulteriormente modificato dall'art. 2, comma 209, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

«Art. 1 *(Definizioni).* — 1. Ai fini dell'attuazione della politica di intervento nelle aree depresse del territorio nazionale e, in particolare, dell'applicazione dell'art. 3, comma 1, della legge 19 dicembre 1992,

n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e dell'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, si intende:

a) per "aree depresse" quelle individuate o che saranno individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5-b, quelle eleggibili sulla base delle analoghe caratteristiche e quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lettera *c)* del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione;

b), c), d), e,) (lettere abrogate dall'art. 2, comma 209, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

e-bis) (lettera aggiunta dall'art. 8 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 e poi abrogata dall'art. 2, comma 209, della citata legge n. 662/1996)».

— Il testo vigente dell'art. 1351 del codice civile è il seguente:

«Art. 1351 *(Contratto preliminare)*. — Il contratto preliminare è nullo, se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo».

— Il comma 2 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 527/1995, soppresso dal decreto qui pubblicato, prevedeva che alle piccole e medie imprese fosse riservata una quota non inferiore al 50% delle risorse annualmente disponibili per ciascuna delle graduatorie regionali ovvero per aree delle iniziative ammissibili alle agevolazioni e che non più del 5% delle suddette risorse potesse essere destinato alle imprese operanti nel settore dei servizi.

— Il testo vigente del comma 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 527/1995, già sostituito dall'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale n. 319/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«3. Ciascuna *domanda di* agevolazioni è correlata ad un programma organico e funzionale, promosso nell'ambito della singola unità produttiva, da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati. *A tale riguardo, per unità produttiva si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. Non è pertanto ammessa la presentazione di una domanda di agevolazioni relativa a più programmi o a più unità produttive, né la presentazione di più domande, anche su bandi successivi, le quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano relative a parte di un medesimo programma organico e funzionale. Non è altresì ammessa la presentazione per il medesimo programma, anche da parte di imprese diverse, di più domande di agevolazione sullo stesso bando — considerando a tal fine anche quelle inserite automaticamente ai sensi dell'art. 6, comma 8 — né, qualora il programma medesimo sia stato già agevolato ai sensi della presente normativa nella misura richiesta dall'impresa, la presentazione su un bando successivo. Qualora il programma sia stato agevolato in misura inferiore a quella richiesta dall'impresa, è consentita la presentazione per il programma medesimo di una nuova domanda in un bando successivo a condizione che la domanda stessa sia accompagnata da una formale rinuncia all'agevolazione concessa. Nell'ambito dello stesso bando, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 6, comma 8, fanno convenzionalmente parte del medesimo programma organico e funzionale e, quindi, sono oggetto di un'unica domanda, tutti gli investimenti realizzati da un'impresa nella singola unità produttiva relativi alla stessa tipologia di cui all'art. 3, comma 1. In presenza di un programma già agevolato, fatta salva l'ipotesi della rinuncia all'agevolazione concessa, non è ammessa la presentazione, per la medesima unità produttiva, di una domanda relativa ad un nuovo programma nei sei mesi successivi alla data della domanda relativa al predetto programma agevolato e, comunque, fino a quando, per quest'ultimo, la banca concessionaria non abbia effettuato l'erogazione della prima quota di cui all'art. 7, comma 1, per stato d'avanzamento ovvero, trattandosi di nuovo impianto, non sia stata presentata alla banca concessionaria medesima la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 10, attestante la data di ultimazione del programma stesso; tali divieti non ricorrono per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea ai sensi della disciplina di cui alla Decisione 2496/96/CECA della Commissione del 18 dicembre 1996 concernente norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, G.U.C.E., L 388 del 28 dicembre 1996), all'inquadramento di alcuni settori siderurgici fuori CECA (G.U.C.E. C320 del 13 dicembre 1988), al regolamento CE 1904/96 del Consiglio del 27 settembre 1996, che modifica il regolamento CE 3094/95 relativo agli aiuti alla costruzione navale (G.U.C.E. L251 del 3 ottobre 1996), alla Disciplina degli aiuti di Stato all'industria delle fibre sintetiche 96/C94 (G.U.C.E. C94 del 30 marzo 1996), alla Disciplina degli aiuti di Stato all'industria automobilistica 97/C279 (G.U.C.E. C279 del 15 settembre 1997), alla Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (G.U.C.E. C107 del 7 aprile 1998) e successive modifiche e integrazioni. Non è altresì ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma o a singoli beni già oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, a meno che l'impresa beneficiaria non vi abbia già formalmente rinunciato, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle direttive di cui all'art. 2, comma 1. Le domande che, alla data di chiusura dei termini di presentazione delle stesse, risultano inoltrate in difformità alle ipotesi sopra indicate non sono considerate ammissibili e le agevolazioni eventualmente concesse sono annullate previa comunicazione agli interessati; a tal fine, le domande inserite automaticamente ai sensi dell'art. 6, comma 8, si intendono anch'esse inoltrate alla suddetta data di chiusura dei termini di presentazione delle domande ovvero, qualora successiva, alla data di pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del decreto di formazione delle graduatorie del bando di provenienza di tali domande. I suddetti programmi* possono prevedere anche l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria attraverso una delle società di leasing di cui all'art. 1, comma 3, convenzionate con le banche concessionarie».

— Il comma 5 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 527/1995, sostituito dal decreto qui pubblicato, riportava la definizione di piccola e media impresa allora vigente.

— Il comma 6 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 527/1995, soppresso dal decreto qui pubblicato, concerneva il tasso di conversione lira/ECU.

— I commi 7 e 8 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 527/1995, soppressi dal decreto qui pubblicato, prevedevano ulteriori disposizioni concernenti la classificazione delle imprese beneficiarie in piccole, medie o grandi.

— Il comma 9 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 527/1995, sostituito dal decreto qui pubblicato, disponeva le misure agevolative massime consentite, espresse in equivalente sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL).

— Il testo vigente del comma 11 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 527/1995, già modificato dall'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale n. 319/1997, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«11. L'impresa richiede le agevolazioni nell'ambito delle misure massime consentite di cui al comma 9. La misura delle agevolazioni è espressa in equivalente sovvenzione netto (ESN) o in equivalente sovvenzione lordo (ESL) dell'investimento iniziale, *ai sensi del punto 4 delle direttive del CIPE del 27 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni,* come percentuale del valore ottenuto attualizzando, all'epoca in cui *il programma è stato avviato* a realizzazione e mediante calcolo basato sull'anno solare, gli investimenti fissi ammissibili. L'attualizzazione viene effettuata dalle banche concessionarie sulla base della suddivisione degli investimenti per anno solare indicata dall'impresa nel modulo di domanda e sulla base degli eventuali aggiornamenti della banca medesima, a conclusione dell'esame di pertinenza e congruità delle spese».

— Per la data di pubblicazione della delibera CIPE del 27 aprile 1995, vedasi nelle note alle premesse.

— Il testo vigente del comma 12 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«12. Ai fini della concessione provvisoria di cui all'art. 6, comma 7, l'importo delle agevolazioni espresso in ESN o in ESL è rivalutato, in relazione al piano di disponibilità delle agevolazioni stesse in quote annuali di cui all'art. 7, comma 1, *assumendo, solo a detti fini, convenzionalmente che, per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui al comma 3, tale piano sia differito di un anno.* L'ammontare delle agevolazioni concedibili è determinato quale somma delle singole quote annuali rivalutate, maggiorate, limitatamente alle agevolazioni espresse in ESN, della relativa imposizione fiscale».

— Il testo vigente del comma 14 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«14. L'ammontare dell'agevolazione concedibile e quello di ciascuna delle quote di cui al comma 12 sono soggetti a rideterminazione in relazione al tasso di attualizzazione/rivalutazione definitivamente individuato, all'ammontare degli investimenti ammissibili, alla effettiva realizzazione temporale degli stessi *e, limitatamente ai programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui al comma 3, previo ricalcolo, a seguito degli esiti della notifica stessa, sulla base delle effettive date di disponibilità di cui all'art. 7, comma 1; resta fermo in ogni caso* che gli impegni assunti con il decreto di concessione provvisoria non possono essere in alcun modo aumentati».

Note all'art. 5:

— Il comma 1 dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 527/1995, già modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 319/1997 e ora sostituito dal decreto qui pubblicato, elencava e classificava, in conformità alla delibera CIPE 27 aprile 1995, le tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni (costruzione di un nuovo impianto produttivo; ampliamento; ammodernamento; ristrutturazione; riconversione; riattivazione; trasferimento).

— Il testo vigente del comma 2 dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 527/1995, già modificato dall'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 319/1997, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«2. Per quanto concerne *i programmi di cui al comma 1 volti* a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti, l'agevolazione può essere concessa sul costo del progetto diminuito del valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati risultante da perizia giurata redatta da un tecnico *incaricato dall'impresa che richiede le agevolazioni* da individuare in relazione alle competenze ed abilitazioni professionali necessarie. Sono agevolabili le spese effettuate per eventuali demolizioni o rimozioni distruttive imposte dall'amministrazione che ha emanato l'ordinanza o la decisione dalla quale deriva la delocalizzazione».

Note all'art. 6:

— Il testo vigente del comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 527/1995, già modificato dall'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 319/1997, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni, *come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile,* nella misura in cui queste ultime sono necessarie alle finalità *del programma* oggetto della domanda di agevolazioni. Dette spese riguardano:

a) progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;

b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;

c) opere murarie e assimilate;

d) infrastrutture specifiche aziendali;

e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;

f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

g) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata *dal programma;* la relativa spesa di acquisto deve risultare compatibile con il conto economico relativo *al programma medesimo*».

— Gli articoli 2423 e seguenti del codice civile costituiscono la sezione IX del capo V del titolo V del libro V, sezione che regola la materia del bilancio. Si trascrivono, per opportuna conoscenza, l'art. 2423 e gli articoli 2424, 2424-*bis* e 2426 che definiscono le immobilizzazioni, nel testo vigente come modificato dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 (articoli 2423, 2424, 2424-*bis* e 2426), dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 526 (art. 2423), dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 315 (art. 2424), e dal decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 503 (art. 2426).

«Art. 2423 *(Redazione del bilancio).* — Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono, essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Il bilancio deve essere redatto in lire.

(Omissis).

Art. 2424 *(Contenuto dello stato patrimoniale).* — Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.

ATTIVO:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni:

I - Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento;

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

5) avviamento;

6) immobilizzazioni in corso e acconti;

7) altre.

Totale.

II - Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati;

2) impianti e macchinario;

3) attrezzature industriali e commerciali;

4) altri beni;

5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate;

b) imprese collegate;

c) imprese controllanti;

d) ad altre imprese.

2 crediti:

a) verso imprese controllate;

b) verso imprese collegate;

c) verso controllanti;

d) verso altri.

3) altri titoli;

4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.

Totale.

Totale immobilizzazioni (*B*).

C) Attivo circolante:

I - Rimanze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

3) lavori in corso su ordinazione;

4) prodotti finiti e merci;

5) acconti.

Totale.

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) verso clienti;

2) verso imprese controllate;

3) verso imprese collegate;

4) verso controllanti;

5) verso altri.

Totale.

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate;

2) partecipazioni in imprese collegate;

3) partecipazioni in imprese controllanti;

4) altre partecipazioni;

5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;

6) altri ritoli.

Totale.

IV - Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali;

2) assegni;

3) denaro e valori in cassa.

Totale.

Totale attivo circolante (*C*).

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.

PASSIVO:

A) Patrimonio netto:

I - Capitale.
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VI - Riserve statutarie.
VII - Altre riserve, distintamente indicate.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) per imposte;

3) altri.

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) obbligazioni;

2) obbligazioni convertibili;

3) debiti verso banche;

4) debiti verso altri finanziatori;

5) acconti;

6) debiti verso fornitori;

7) debiti rappresentati da titoli di credito;

8) debiti verso imprese controllate;

9) debiti verso imprese collegate;

10) debiti verso controllanti;

11) debiti tributari;

12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

13) altri debiti.

Totale.

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché,di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.

Art. 2424-*bis (Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale)*. — Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.

Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art. 2359 si presumono immobilizzazioni.

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella voce «trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato» deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'art. 2120.

Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

(Omissis).

Art. 2426 *(Criteri di valutazione)*. — Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;

2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;

3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;

4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al n. 1), per un importo pari alla corrispondente razione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-*bis*.

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;

5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;

6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;

7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;

8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;

9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;

10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli «primo entrato, primo uscito» o «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;

11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;

12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.

È consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie».

— Il comma 2 dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 527/1995, già sostituito dall'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale n. 319/1997 e ulteriormente sostituito dal decreto qui pubblicato, prevedeva specifici criteri di ammissibilità delle spese per le iniziative promosse dalle società fornitrici di servizi, ad eccezione di quelle iscritte al settore «Industria» dell'INPS per le quali rimanevano validi i criteri previsti per le imprese estrattive e manifatturiere.

— Il testo vigente del comma 3 dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 527/1995, già sostituito dall'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale n. 319/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«3. *Le spese di cui al comma 1 sono ammesse* a partire dal giorno successivo alla data di chiusura del bando di cui all'art. 5, comma 1 precedente a quello cui si riferisce la domanda, *ad eccezione* di quelle di cui alle lettere *a)* e *b),* che sono ammesse a decorrere dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione; è fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 2. Non sono ammesse le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte, a macchinari, impianti e attrezzature usati, quelle di funzionamento in generale, *ivi comprese quelle di pura sostituzione, le spese di importo inferiore ad un milione di lire* e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di cui all'art. 5, comma 1, di altre agevolazioni, fatta eccezione per quelle di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purché l'impresa stessa l'abbia acquistato nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione. Le spese relative all'acquisto di immobili, *di brevetti o di software di proprietà, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni medesime o dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili* in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. *Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, all'atto della compravendita stessa, le imprese medesime si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, per almeno il venticinque per cento, da un medesimo altro soggetto. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o da suo procuratore speciale resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni*».

— Il testo vigente dell'art. 2359 del codice civile, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 e, successivamente, dall'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è il seguente:

«Art. 2359 *(Società controllate e società collegate)*. — Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa».

— Il testo vigente dell'art. 4 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), come modificato dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)*. — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.

Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa».

— Il testo vigente del comma 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«4. Per i macchinari e gli impianti di produzione oggetto di agevolazioni, compresi quelli realizzati con commesse interne di lavorazione, il legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale deve attestare, con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e *successive modifiche e integrazioni*, mediante apposito prospetto, la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con i beni oggetto di agevolazione, identificati da apposita annotazione del numero di matricola riportato sulla targhetta apposta sul bene stesso».

Note all'art. 7:

— Il testo vigente del comma 1 dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 527/1995, già sostituito dall'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 319/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«1. Le risorse finanziarie di ciascun anno sono suddivise in due quote uguali e vengono attribuite *alle imprese di cui all'art. 2, comma 1,* attraverso due bandi, i cui termini di presentazione delle domande sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'impresa presenta entro detti termini la domanda di ammissione alle agevolazioni ad una delle banche concessionarie ovvero, nel caso di *programmi* che prevedano l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni tramite locazione finanziaria, ad una delle società di leasing di cui all'art. 1, comma 3, per il successivo tempestivo inoltro alla banca concessionaria prescelta dall'impresa. *La domanda di agevolazioni è redatta dall'impresa utilizzando esclusivamente l'apposito modulo ed il relativo specifico software di compilazione definiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propria circolare e resi disponibili anche presso le banche concessionarie e gli istituti collaboratori. Il modulo va compilato in ogni sua parte ed accompagnato dalla documentazione e dalle dichiarazioni indicate nella circolare medesima, a pena di inammissibilità della domanda.* L'impresa invia altresì una copia fotostatica del modulo di domanda alla regione interessata. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'anno cui si riferiscono le risorse, può modificare, con proprio decreto, le predette modalità di ripartizione dei fondi, assegnando, in particolare, le disponibilità medesime attraverso un unico bando».

— Il testo vigente del comma 3 dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 527/1995, già modificato dall'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale n. 319/1997, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«3. Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa che richiede le agevolazioni o da suo procuratore speciale *ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni* e contiene, oltre ai dati ed alle informazioni sull'impresa e sul programma di investimenti, specifiche dichiarazioni attestanti la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per l'accesso alle agevolazioni richieste e, *fatto salvo il divieto specificato all'art. 2, comma 3 in relazione ad eventuali agevolazioni di qualsiasi natura già concesse per il medesimo programma*, l'impegno a dichiarare, successivamente alla concessione provvisoria delle agevolazioni e prima della erogazione delle stesse, che l'impresa non ha ottenuto o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere per i beni oggetto *dello stesso programma* per il quale vengono richieste le agevolazioni, altre agevolazioni statali, regionali o comunitarie. Il modulo contiene, inoltre specifico atto d'obbligo di restituire l'eventuale importo non dovuto rispetto alle determinazioni assunte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a seguito degli accertamenti, dei controlli e delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11, rivalutato e maggiorato come specificato all'art. 8, comma 6».

— Il testo vigente dell'art. 20 della legge n. 15/1968 (per il titolo della legge vedasi nelle note all'art. 6) è il seguente:

«Art. 20 *(Autenticazione delle sottoscrizioni)*. — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

— Per il testo dell'art. 4 della legge n. 15/1968 vedasi nelle note all'art. 6.

— Si trascrive il testo dell'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«1. Il responsabile del procedimento:

a) (omissis);

b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;».

— Si trascrive il testo del comma 6 dell'art. 4 del decreto-legge n. 32/1995 (per il titolo e gli estremi della pubblicazione vedasi nelle note all'art. 4):

«6. La quota del fondo di cui al comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'art. 3, da assegnare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 5 del medesimo decreto legislativo, nonché le eventuali ulteriori risorse da attribuire per le finalità di cui al comma 1 dello stesso art. 5, affluiscono ad un'apposita sezione del fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Sono a carico della medesima sezione gli oneri per i compensi, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per non più di cinque consulenti giuridici di cui tre avvocati dello Stato da utilizzare per la definizione del contenzioso in relazione agli interventi agevolativi, nonché a quelli di cui all'art. 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

Note all'art. 8:

— Il testo vigente del comma 1 dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 527/1995, già modificato dall'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale n. 319/1997, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«1. Ai fini della formazione delle graduatorie, le banche concessionarie, sulla base delle domande complete pervenute, *e tenuto anche conto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con la circolare di cui all'art. 5, comma 1*, accertano:

a) la completezza e la pertinenza della prescritta documentazione;

b) la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente *e, ove occorra*, dei soggetti promotori, con particolare riferimento alla comprovata possibilità che essi siano in grado di fare fronte agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione *del programma*;

c) la validità tecnico-economico-finanziaria *del programma*, con specifico riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato

ed al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione degli investimenti e dalla normale gestione ed in particolare all'adeguatezza ed alla tempestiva immissione dei mezzi propri dell'impresa, in tempi coerenti con la realizzazione *del programma*, attraverso la simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a realizzazione *del programma* a quello di entrata a regime *del programma medesimo*;

d) la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni anche con riferimento alla dimensione dell'impresa richiedente ed alla localizzazione, al settore di attività ed alla tipologia *del programma* da agevolare;

e) la pertinenza e la congruità delle spese esposte nella domanda, al fine di indicare gli investimenti suddivisi per capitoli e per anno solare ed attualizzati;

f) gli elementi che consentano la determinazione degli indicatori di cui al comma 4».

— Il testo vigente del comma 2 dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 527/1995, già sostituito dall'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale n. 319/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«2. Le banche concessionarie inviano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della definizione delle graduatorie di cui al comma 3, il modulo di domanda di cui all'art. 5, *comma 1* e le risultanze degli accertamenti di cui al comma 1, su supporto magnetico e cartaceo, secondo lo schema definito in sede di convenzione di cui all'art. 1, comma 2, nonché la documentazione definita in sede di convenzione stessa. L'invio avviene tra il *sessantesimo ed il novantesimo giorno* successivo al termine finale di presentazione delle domande di cui all'art. 5, comma 1. Contestualmente all'invio di dette risultanze al Ministero, le banche concessionarie inviano a ciascuna impresa la cui domanda è istruita con esito positivo una nota contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori di cui al comma 4; una copia di detta nota è inviata per conoscenza alla regione interessata».

— Il testo vigente del comma 3 dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 527/1995, già sostituito dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale n. 319/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«3. Entro il *trentesimo giorno* successivo al termine finale di invio delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle risultanze medesime, forma le graduatorie *dei programmi* ammissibili alle agevolazioni e provvede alla loro pubblicazione. *Al di fuori dei casi di cui all'art. 5, comma 4, per i quali la comunicazione all'impresa è inviata dalla banca concessionaria, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alle imprese la cui istruttoria ha avuto esito negativo le motivazioni dell'esclusione*».

— Il comma 5 dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 527/1995, già sostituito dall'art. 7, comma 6, del decreto ministeriale n. 319/1997 e ora soppresso dal decreto qui pubblicato, disponeva che all'eventuale aggiornamento degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni si provvedesse, tenuto conto delle modifiche decise dal CIPE, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

— Il comma 6 dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 527/1995, già modificato dall'art. 7, comma 7, del decreto ministeriale n. 319/1997 e ora soppresso dal decreto qui pubblicato, dettava ulteriori disposizioni ai fini della determinazione degli indicatori per la formazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni.

— Il testo vigente del comma 7 dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 527/1995, già modificato dall'art. 7, comma 8, del decreto ministeriale n. 319/1997, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie, adotta il decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni in favore delle domande inserite nelle graduatorie medesime, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna graduatoria».

— Il testo vigente del comma 8 dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 527/1995, già sostituito dall'art. 7, comma 9, del decreto ministeriale n. 319/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«8. Le domande per le quali non è disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni, a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, sono inserite automaticamente, invariate, nella graduatoria relativa al solo primo bando utile successivo, mantenendo valide, ai fini dell'ammissibilità delle spese, le condizioni previste per le domande originarie. Qualora l'impresa intenda mantenere valide tali condizioni di ammissibilità delle spese e, al contempo, riformulare la domanda di agevolazione, rinuncia formalmente a detto inserimento automatico, con nota raccomandata da inviare alla banca concessionaria entro e non oltre trenta giorni prima del termine ultimo per l'invio delle risultanze istruttorie di cui al comma 2, e ripresenta la domanda stessa entro i termini di presentazione relativi al solo primo bando utile successivo alla rinuncia, con le stesse modalità di cui all'art. 5, comma 1. *Le domande agevolate in misura inferiore a quella richiesta dall'impresa a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie, possono beneficiare delle suddette condizioni, previa formale istanza di inserimento automatico e formale rinuncia all'agevolazione concessa da inviare alla banca concessionaria nei termini e con le modalità validi per la rinuncia all'inserimento automatico delle domande non agevolate, ovvero previa riformulazione nel solo bando immediatamente successivo, anch'essa accompagnata dalla formale rinuncia all'agevolazione concessa*».

— Il testo vigente del comma 10 dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 527/1995, già modificato dall'art. 7, comma 11, del decreto ministeriale n. 319/1997, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«10. Successivamente al ricevimento del decreto di concessione ed entro un mese dallo stesso o dalla data in cui se ne verifichino le condizioni l'impresa beneficiaria invia alla banca concessionaria specifica dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale *ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni* attestante la data di ultimazione del programma e quella di entrata in funzione dell'impianto; la dichiarazione relativa alla entrata in funzione può essere resa più volte, per blocchi funzionalmente autonomi, mano a mano che l'entrata in funzione stessa si verifichi. Nel caso di *programmi realizzati* con il sistema della locazione finanziaria, la dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma *stesso* è sostituita dal verbale di consegna dei beni; *l'impresa trasmette contestualmente copia della comunicazione concernente la detta data alla società di leasing ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 9, comma 1*».

— Per il testo dell'art. 4 della legge n. 15/1968, vedasi nelle note all'art. 6.

Nota all'art. 9:

— Il testo vigente del comma 3 dell'art. 6-*bis* del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, valutata la compatibilità delle proposte avanzate dalle singole regioni con lo sviluppo complessivo di tutte le altre aree interessate oltre che con le ulteriori disposizioni del presente decreto, *le* approva entro il 30 novembre di ciascun anno *ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'art. 6, comma 3*».

Note all'art. 10:

— Il testo vigente del comma 1 dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 527/1995, già modificato dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale n. 319/1997, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«1. L'importo dell'agevolazione concessa è impegnato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il decreto di concessione provvisoria ed è reso disponibile, alle condizioni di cui al comma 2, in tre quote annuali di pari ammontare e alla stessa data

di ogni anno, la prima delle quali entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie di cui all'art. 6, comma 3 *ovvero, per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui all'art. 2, comma 3, entro un mese dal provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo agli esiti di detta notifica.* Il suddetto importo è reso disponibile in due quote, qualora l'impresa beneficiaria ne abbia fatta esplicita richiesta *ed il programma* preveda l'ultimazione entro i ventiquattro mesi successivi alla *prevista data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui all'art. 6, comma 7. Sono escluse da tale ultima ipotesi i predetti programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea*».

— Il testo vigente del comma 2 dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 527/1995, già modificato dall'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale n. 319/1997, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«2. Ciascuna delle due o tre quote è erogata dalla banca concessionaria subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti, eccezion fatta per la prima, che può anche essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata».

— Il testo vigente del comma 3 dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 527/1995, già sostituito dall'art. 9, comma 3, del decreto ministeriale n. 319/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«3. Ai fini di ciascuna erogazione, le imprese beneficiarie trasmettono alla banca concessionaria la documentazione individuata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propria circolare, *per l'accertamento, da parte della banca medesima, della vigenza delle imprese stesse, della completezza e della pertinenza ai programmi agevolati della documentazione medesima, nonché, al di fuori dell'anticipazione, della corrispondenza degli investimenti realizzati, così come dichiarati, alle erogazioni richieste*».

Note all'art. 11:

— Il testo vigente del comma 1 dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 527/1995, già modificato dall'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale n. 319/1997, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«1. *Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, dall'art. 10, comma 4 e dall'art. 11, comma 1*-bis, le agevolazioni sono revocate in tutto o in parte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche su segnalazione della banca concessionaria:

a) qualora per i beni *del medesimo programma* oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, *fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle direttive di cui all'art. 1, comma 1*;

b) qualora vengano distolte, *in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore*, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto;

c) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;

c1) qualora l'impresa non abbia maturato, alla data della disponibilità dell'ultima quota di cui all'art. 7, comma 1, le condizioni previste per l'erogazione a stato d'avanzamento della prima quota; *a tal fine, per i programmi i cui beni sono in parte acquistati direttamente dall'impresa ed in parte acquisiti tramite locazione finanziaria, si fa riferimento allo stato d'avanzamento raggiunto dall'intero programma*;

d) *qualora il programma non venga ultimato entro quarantotto mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria ovvero, per i programmi di cui all'art. 7, comma 1 per i quali l'importo dell'agevolazione concessa è reso disponibile in due quote, entro ventiquattro mesi dalla data medesima*; detti termini possono essere eccezionalmente prorogati una sola volta, previa preventiva richiesta, per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore; *per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui all'art. 2, comma 3, il detto termine di quarantotto mesi decorre dal provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo agli esiti della detta notifica*; sono fatti salvi i minori termini eventualmente previsti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per consentire l'ammissibilità *dei programmi medesimi al cofinanziamento comunitario*;

e) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

f) qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori di cui all'art. 6, comma 4 suscettibili di subire variazioni, anche solo uno degli scostamenti stessi di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria o la media degli scostamenti medesimi superi, rispettivamente, i 30 o i 20 punti percentuali;

g) qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" della "Classificazione delle attività economiche ISTAT '91" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato».

— Il regolamento (CEE) n. 2052/88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.) n. L 185 del 15 luglio 1988 e relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 (pubblicato nella G.U.C.E. n. L 193 del 31 luglio 1993) e da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 (pubblicato nella G.U.C.E. n. L 161 del 26 giugno 1999) che ne ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, l'abrogazione.

— Il testo vigente del comma 4 dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 527/1995, già modificato dall'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale n. 319/1997, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«4. Nelle ipotesi *sub d)* di cui al comma 1 la richiesta di proroga è inoltrata dall'impresa alla banca concessionaria almeno quattro mesi prima della scadenza dei 24 o dei 48 mesi. La banca concessionaria trasmette immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato detta richiesta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano, accompagnata dal proprio motivato parere al riguardo. La proroga si intende concessa qualora trascorrano sessanta giorni dalla ricezione senza l'espressione di un avviso contrario. *Nell'ipotesi di cui al presente comma, la revoca delle agevolazioni è parziale e interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente ai termini di ultimazione prescritti, comprensivi dell'eventuale proroga, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento del programma e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati*».

Note all'art. 12:

— Il testo vigente del comma 1 dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«1. Entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 6, comma 10, l'impresa o la società di leasing trasmette alla banca concessionaria, la prima eventualmente tramite l'Istituto collaboratore, la documentazione finale di spesa per i necessari riscontri e le verifiche sulle spese effettivamente sostenute a fronte *del programma agevolato*».

— Il testo vigente del comma 2 dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«2. Salvi gravi e giustificati motivi, qualora decorso il termine di cui al comma 1, l'impresa o la società di leasing non abbia ancora provveduto ad inviare la documentazione finale di spesa, la banca concessionaria propone al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la revoca dell'agevolazione *e ne dà contestuale comunicazione, motivata anche all'impresa interessata*».

— Il testo vigente del comma 3 dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«3. La documentazione finale di spesa consiste, in alternativa, in:

a) fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzate, o in copia autenticata, e, per i casi consentiti, commesse interne di lavorazione con l'indicazione dei materiali impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea documentazione;

b) elenchi di fatture o di altri titoli di spesa;

c) elaborati anche meccanografici di contabilità industriale, nonché elaborati informatizzati.

La documentazione finale di spesa contenente gli elenchi o gli elaborati di cui alle lettere b) *e* c) *non è ritenuta valida e viene restituita dalla banca concessionaria all'impresa o alla società di leasing, dandone, in tale ultimo caso, comunicazione all'impresa stessa, qualora gli elenchi o gli elaborati medesimi non contengano una chiara descrizione sufficiente alla univoca individuazione delle singole immobilizzazioni acquisite*».

— Il testo vigente del comma 4 dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«4. I documenti, gli elenchi e gli elaborati *sub a), b)* e *c)* di cui al comma 3 sono suddivisi per capitoli omogenei di spesa; gli elenchi e gli elaborati riportano il numero della fattura o della commessa interna di lavorazione, la relativa data, la ditta fornitrice, *la* descrizione del bene acquistato o realizzato e l'importo al netto dell'IVA».

— Il testo vigente del comma 5 dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 527/1995, già modificato dall'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale n. 319/1997, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«5. Alla documentazione di cui al comma 3 sono allegate specifiche dichiarazioni attestanti in particolare:

a) la data, trascorsa o prevista, di entrata a regime *del programma agevolato; ai fini della verifica dei risultati del programma, l'entrata a regime si intende raggiunta, qualora non intervenuta prima, dodici mesi dopo l'entrata in funzione del programma stesso*;

b) la conformità degli elenchi o degli elaborati *sub b)* e *c)* del comma 3 ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;

c) che la documentazione prodotta è regolare e si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione *del programma* oggetto della specifica domanda di agevolazione;

d) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica";

e) *che le spese sono capitalizzate, non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi e manutenzioni, che non riguardano la gestione e che sono al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse;*

f) che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o, abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati».

— Il testo vigente del comma 6 dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«6. Per i *programmi* con spese ammesse di importo complessivamente inferiore a tre miliardi di lire, ai fini di quanto previsto all'art. 10, comma 2, alla documentazione di cui al comma 3 ed alle dichiarazioni di cui al comma 5 devono essere allegate ulteriori dichiarazioni, secondo lo schema definito in sede di circolare di cui all'art. 5, *comma 1*, attestanti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per la concessione definitiva delle agevolazioni».

— Il testo vigente del comma 7 dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 527/1995, già modificato dall'art. 11, comma 2, del decreto ministeriale n. 319/1997, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«7. Le dichiarazioni di cui ai commi 5 e 6 sono rese dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale *ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni.* Nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria, le dichiarazioni di cui al comma 5, ad eccezione di quelle *sub a), d)* ed *e)*, che restano a carico dell'impresa, vengono rese, con le stesse modalità di cui sopra, dalla società di leasing».

— Per il testo dell'art. 4 della legge n. 15/1968 vedasi nelle note all'art. 6.

— Il comma 10 dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 527/1995, già modificato dall'art. 11, comma 4, del decreto ministeriale n. 319/1997 e ora soppresso dal decreto qui pubblicato, concerneva la trasmissione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da parte delle banche concessionarie di una relazione sullo stato finale del programma di investimenti, trasmissione ora disciplinata, ai sensi del decreto qui pubblicato, dal comma 9 del medesimo art. 9.

Note all'art. 13:

— Il testo vigente del comma 1 dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«1. Dopo il ricevimento della documentazione *prevista dall'art. 9, comma 9* da parte delle banche concessionarie, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per *i programmi diversi da quelli* di cui all'art. 9, comma 6, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma stesso con le modalità e i criteri di cui all'art. 4, comma 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104».

— Il testo vigente del comma 2 dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«2. Per *i programmi* di cui all'art. 9, comma 6, l'avvenuta realizzazione del programma medesimo è attestata attraverso le dichiarazioni di cui allo stesso comma 6».

— Il testo vigente del comma 3 dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«3. Ai fini del decreto di concessione definitiva di cui al comma 4, l'ammontare degli investimenti finali ammissibili è quello indicato nelle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1, ovvero per i *programmi* di cui all'art. 9, comma 6, nella relazione sullo stato finale del programma delle banche concessionario di cui all'art. 9, comma 9».

— Il testo vigente del comma dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«4. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 e della relazione finale di cui all'art. 9, *comma 9*, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti all'impresa ed all'emanazione del decreto di concessione definitiva o alla revoca delle agevolazioni. *Al fine di garantire la partecipazione dell'impresa al procedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti di cui al comma 1 e la relazione finale di cui all'art. 9, comma 9 vengono portati a conoscenza dell'impresa stessa*».

— Il testo vigente del comma 5 dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 527/1995, già modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 319/1997, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«5. A seguito della concessione definitiva, le banche concessionarie provvedono *a richiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato quanto eventualmente ancora dovuto alle imprese beneficiarie*, secondo le modalità di cui all'art. 7, ivi compreso il 10% di cui al comma 5 del medesimo articolo, ovvero *a richiedere alle imprese medesime* le somme non dovute rivalutate e maggiorate come specificato all'art. 8, comma 6».

Nota all'art. 14:

— Per il testo dell'art. 4 della legge n. 15/1968, vedasi nelle note all'art. 6.

00G0175

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 aprile 2000, n. **134.**

Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 35 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il C.C.N.L. del personale dipendente del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 1999, valido per il quadriennio 1998/2001;

Visto l'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n.109, come modificato dal comma 4, dell'articolo 13 della legge 17 maggio 1999, n.144;

Visti i verbali degli accordi raggiunti in data 23 dicembre 1999 e in data 26 gennaio 2000, in sede di contrattazione decentrata di amministrazione con il quale sono stati stabiliti le modalità ed i criteri di ripartizione del predetto incentivo economico;

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 3 aprile 2000;

Vista la comunicazione effettuata con nota n. 615248 in data 11 aprile 2000 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La somma di cui al comma 1, dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, è ripartita dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento.

2. Il personale destinatario della somma di cui al comma 1 è individuato, in base all'articolo 13, comma 4, punto 1) della legge 17 maggio 1999, n. 144, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

3. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, per determinare la somma di cui al comma 1 e da corrispondere al personale di cui al comma 2, è data dall'addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto *a)* e di una di quelle di cui al seguente punto *b)*:

a) aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera determinata come di seguito:

1) 0,75% per progetti il cui importo posto a base di gara non ecceda L. 300.000.000 (€ 154.937,07);

2) 0,70% per progetti il cui importo posto a base di gara e compreso tra L. 300.000.000 (€ 154.937.07) e L. 1.500.000.000 (€ 774.685,35);

3) 0,65% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra L. 1.500.000.000 (€ 774.685,35) e L. 10.000.000.000 (€ 5.164.568,99);

4) 0,60% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra L. 10.000.000.000 (€ 5.164.568,99) lire 50.000.000.000 (€ 25.822.844,95);

5) 0,50% per progetti il cui importo posto a base di gara supera L. 50.000.000.000 (€ 25.822.844,95);

b) aliquota percentuale relativa alla complessità dell'opera determinata come di seguito:

1) 0,75% per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;

2) 0,65% per progetti di manutenzione straordinaria;

3) 0,50% per progetti di manutenzione ordinaria.

4. Allorquando il progetto è costituito da più sottoprogetti specialistici o la progettazione avviene per stralci funzionali, l'aliquota percentuale complessiva è applicata nella misura massima dell'1,5% dell'importo del progetto posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.

Art. 2.

1. La somma, determinata con i criteri di cui al precedente articolo 1, è ripartita tra il personale di cui al comma 2 dell'articolo 1, in base a quanto segue:

a) responsabile unico del procedimento: 7%;

b) incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori: 52%;

c) incaricati della redazione del piano di sicurezza e loro tecnici collaboratori: 6%;

d) incaricati della direzione dei lavori e loro tecnici collaboratori: 20%;

e) incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori: 10%;

f) altri componenti dell'ufficio che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone i relativi elaborati: 5%.

2. Il dirigente di cui all'articolo 1, comma 1, nell'ipotesi in cui la redazione di un progetto richiede l'apporto di una pluralità di competenze tecniche, può nominare un coordinatore della progettazione.

3. L'aliquota di cui al punto *c)*, del comma 1 è addizionata a quella di cui al punto *b)* del medesimo comma, qualora il piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito ai sensi dell'articolo 31, comma 1-*bis,* lettera *b)* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'aliquota di cui al punto *e)* comma 1 è addizionata a quella di cui al punto *d)* del medesimo comma, nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito con quello di regolare esecuzione.

Art. 3.

1. Gli importi derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente regolamento e spettanti al personale di cui all'articolo 2, comma 1, punti *b), c), d)* ed *e)* sono ripartite tra gli stessi secondo la seguente formula:

$$Q_i = \frac{S}{\sum_{i=1}^{N}(C_i \times D_i);} \times (C_i \times D_i)$$

ove: «S» indica il compenso per ciascun progetto o fasi di esso da ripartire ai tecnici di cui ai punti *b), c), d)* ed *e)*; «N» il numero di tali tecnici; «i» un generico tecnico; «C_i» e «D_i» rispettivamente il coefficiente di compenso professionale di cui al successivo comma 2 ed il coefficiente di prestazione di cui al successivo comma 3.

2. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle competenze assunte nell'ambito del progetto è così fissato:

a) progettista, direttore lavori, collaudatore: 0,50;

b) collaboratore capo tecnico: 0,35;

c) collaboratore assistente tecnico: 0,30;

d) collaboratore disegnatore: 0,15.

3. Il coefficiente di prestazione è pari a 1 nel caso di totale partecipazione da parte dell'incaricato o collaboratore. Tale coefficiente, nei casi in cui la partecipazione alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b), c) d)* ed *e)* non è totale, è fissato dal responsabile unico del procedimento, caso per caso, in proporzione al lavoro svolto, e, comunque, con valore inferiore all'unità.

4. Qualora nella redazione di un progetto o fasi di esso non si renda necessario l'inserimento di uno dei profili professionali, il compenso è ripartito esclusivamente tra il personale dipendente che ha effettivamente partecipato alla redazione del progetto.

5. L'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, punto *f)* è ripartita in parti uguali.

6. Per l'attribuzione del compenso agli incaricati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b),* che intervengono nella redazione del progetto in fasi o parti dello stesso, si fa riferimento all'importo delle opere progettate da tali incaricati, riconoscendo a questi la percentuale di tale importo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 aprile 2000

Il Ministro: DILIBERTO

Visto, *il Guardasigilli* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2000
Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 131

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta il testo dell'art.18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni *(Legge quadro in materia di lavori pubblici):*

«Art. 18 *(Incentivi e spese per la progettazione)* — 1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori,

del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. *b)*, possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

2-*bis.* A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.

2-*ter.* I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

2-*quater.* È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge.

Note alle premesse:

— La legge 15 dicembre 1990, n. 395, reca «Ordinamento del corpo di polizia penitenziaria» è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*» n. 300 del 27 dicembre 1990 - serie generale. Il testo dell'art. 35 è il seguente:

«Art. 35 *(Edilizia penitenziaria. Personale e relative attribuzioni).* — 1. Per far fronte alle esigenze di edilizia penitenziaria, il quadro *C* dei ruolo dei dirigenti tecnici degli istituti di prevenzione e di pena di cui alla tabella IV annessa aI decreto dei Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, è sostituito dal quadro *C* riportato nella tabella *F* allegata alla presente legge. Alle dotazioni organiche, alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali dei personale dei Ministero di grazia e giustizia - dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui alla tabella *A* allegata al decreto dei Presidente dei Consiglio dei Ministri del 14 settembre 1988, sono aggiunte le dotazioni organiche, le qualifiche funzionali ed i profili professionali di cui alla tabella *G* allegata alla presente legge.

2. Il personale di cui al comma 1 svolge, presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e presso i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, le seguenti funzioni:

a) effettuazione di studi e ricerche in materia di edilizia penitenziaria, anche con eventuale collaborazione di esperti esterni alla pubblica amministrazione;

b) effettuazione di studi e di progetti tipo e di normativa costruttiva sotto lo specifico profilo della tecnica penitenziaria ai fini della progettazione delle opere di edilizia penitenziaria, da approvarsi con decreto dei Ministro di grazia e giustizia;

c) effettuazione, in casi di urgenza, di progetti e perizie per la ristrutturazione degli immobili dell'amministrazione penitenziaria.

3. Il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, attraverso i propri uffici, anche ai fini della eventuale prospettazione di indicazioni e proposte al Ministero dei lavori pubblici, esercita altresì la facoltà, in ogni tempo, di accedere ai cantieri, di esaminare la documentazione relativa ai progetti e ai lavori e di estrarne copia, di prelevare campioni e disporne le relative analisi, di richiedere informazioni e chiarimenti anche ai provveditorati alle opere pubbliche e alle imprese appaltatrici o concessionarie.

4. Nella prima attuazione della presente legge, alla copertura delle dotazioni organiche e di cui alla tabella *G* allegata alla presente legge si provvede mediante concorsi interni riservati al personale, civile e militare, dell'amministrazione penitenziaria che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge le mansioni ascrivibili al profilo professionale previsto dal relativo bando di concorso.

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art.2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Per il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 4 dell'art. 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedasi in nota al titolo.

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri). è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Si riporta il testo del comma 25, dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*):

25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:

a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione, di testi unici;

b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

c) sugli schemi generali di contratti-tipo accordi e convenzioni predisposti da uno o più Ministri».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 4 dell'art. 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedasi in nota al titolo.

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (*Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali*):

«Art. 4. I commi 1, 1-*bis* e 2 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni (*Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili*):

«Art. 12 *(Piano di sicurezza e di coordinamento).* — 1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:

a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;

c) servizi igienico-assistenziali;

d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area dei cantieri di linee aeree e condutture sotterranee;

e) viabilità principale di cantiere;

f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;

g) impianti, di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;

i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;

l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;

m) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria;

n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;

o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;

p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;

q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14;

r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. *c);*

s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;

t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.

3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.

4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

5. L'impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.

Si trascrive il testo dell'articolo 31, comma 1-*bis*, lettera *b)* della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109:

«1-*bis.* Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;».

00G0182

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 2000.

Dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni di Piancastagnaio, Radicofani, Abbadia S. Salvatore, San Casciano dei Bagni in provincia di Siena e Castell'Azzara in provincia di Grosseto colpiti dagli eventi sismici del 1° aprile 2000.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerata la grave situazione venutasi a creare nei comuni di Piancastagnaio, Radicofani, Abbadia S. Salvatore, San Casciano dei Bagni in provincia di Siena e Castell'Azzara in provincia di Grosseto colpiti dagli eventi sismici del 1° aprile 2000;

Considerato che tale evento ha causato ingenti danni alle infrastrutture pubbliche ed ai beni immobili di proprietà privata;

Considerato, altresì, che la natura dell'evento e l'entità dei danni è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari urgenti;

Vista la delibera della regione Toscana n. 431 del 4 aprile 2000 con la quale gli organi regionali, ravvisata l'impossibilità di procedere con i proprio mezzi e poteri alla riparazione dei danni causati dall'evento calamitoso, fanno richiesta di dichiarazione di stato di emergenza;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Ritenuto che per la calamità naturale in esame ricorrono i presupposti per la dichiarazione di stato di emergenza nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12 maggio 2000, sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è dichiarato fino al 30 giugno 2001 lo stato di emergenza nei comuni di Piancastagnaio, Radicofani, Abbadia S. Salvatore, San Casciano dei Bagni in provincia di Siena e Castell'Azzara in provincia di Grosseto colpiti dagli eventi sismici di cui in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
BIANCO

00A5793

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 1999.

Criteri generali per l'adozione dei regolamenti di individuazione delle prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali, da sottoporre a contributo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto in particolare il comma 4 dell'art. 43, come modificato dal comma 12 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale dispone che, per ogni amministrazione dello Stato, il Ministro competente, sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei Ministri, emani un regolamento al fine di individuare le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali e non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo all'utente ed al fine di determinare l'ammontare del contributo richiesto;

Visto in particolare il comma 7 dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in ordine alla incentivazione della produttività e alla retribuzione di risultato del personale di particolari amministrazioni;

Considerata la necessità di compendiare in una direttiva i criteri generali per la emanazione dei predetti regolamenti;

Su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 10 dicembre 1999;

E M A N A

la seguente direttiva:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. I regolamenti previsti dall'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 45, comma 12 della legge 23 dicembre 1998,

n. 448, sono emanati dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica, nel rispetto dei criteri indicati nella presente direttiva.

2. Gli introiti acquisiti dalle amministrazioni a seguito della applicazione dei regolamenti di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Le singole amministrazioni, sulla base di intese con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvedono a determinare la percentuale, la cui entità non può essere superiore al trenta per cento, da riassegnare alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio, per incrementare le risorse finalizzate alla incentivazione della produttività del personale e alla retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno realizzato le relative attività. A tale scopo le somme affluiscono al fondo unico di amministrazione di cui all'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999, per il personale del comparto Ministeri, e agli analoghi fondi per il restante personale, anche ai fini di quanto previsto dal comma 7, dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 2.

Prestazioni a carattere generale

1. Sono da considerare prestazioni erogabili da qualunque amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le attività di seguito elencate, per le quali richiedere agli utenti un contributo, ai sensi dei regolamenti di cui all'art. 1 della presente direttiva:

a) riproduzioni di documenti di archivio, destinate dai privati, e da soggetti operanti come tali, a fini commerciali, qualunque sia il supporto di documentazione: foto a colori, foto in bianco e nero, film;

b) copie ed estratti di documenti di archivio, effettuati per ragioni non di studio;

c) commercializzazione di volumi, dispense, studi, ricerche ed altre opere dell'ingegno, allorché l'amministrazione sia titolare del diritto d'autore, in esecuzione di contratti da stipulare volta per volta;

d) ricerche effettuate su richiesta di privati, con esclusione di quelle svolte per motivi istituzionali e per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Il contributo, che deve essere corrisposto anche in caso di esito negativo della ricerca, è individuato in misura proporzionale alle ore di lavoro impiegato, sulla base della retribuzione oraria lorda del personale addetto;

e) prestito di documenti per esposizioni realizzate da soggetti privati, o operanti come tali, a fini commerciali. Il contributo è individuato in misura direttamente proporzionale al numero dei pezzi concessi in prestito e agli introiti;

f) accesso a informazioni e documenti contenuti in banche dati. Il contributo è determinato per ogni singola richiesta o accesso oppure mediante canone annuo. È comunque gratuito l'accesso alle banche dati finalizzate al funzionamento dello sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447. L'accesso è sempre gratuito per le pubbliche amministrazioni;

g) rilascio di fotocopie richieste da utenti esterni o da personale dell'amministrazione per ragioni non di ufficio;

h) concessione del patrocinio per manifestazioni a carattere prevalentemente commerciale;

i) attività amministrativa per la effettuazione di ritenute sullo stipendio del dipendente a favore di istituti assicurativi, bancari, previdenziali e similari, con successivo versamento delle somme medesime. Il contributo è determinato per ciascun ordinativo di pagamento emesso ovvero in misura forfettaria.

Art. 3.

Ulteriori prestazioni

1. I regolamenti di cui all'art. 1 della presente direttiva possono individuare prestazioni ulteriori rispetto a quelle individuate dall'art. 2, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali e non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo all'utente.

Art. 4.

Aggiornamento e revisione dei contributi

1. Fermo restando quanto più specificamente previsto in relazione ad ogni singolo tipo di prestazione, la determinazione dei contributi deve essere comunque effettuata in riferimento ai costi sostenuti, tenendo conto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia e prevedendo forme di facilitazione nei confronti di organismi riconosciuti che svolgono attività di volontariato o sociali senza scopo di lucro, nonché nei confronti delle categorie protette. I contributi richiesti all'utente individuati nei regolamenti sono aggiornati annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita. Sulla stessa base ogni amministrazione può comunque sottoporre ogni due anni a revisione i contributi già previsti anteriormente alla presente direttiva, purché relativi ad attività rientranti nelle fattispecie previste dalla legge.

Roma, 20 dicembre 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro per la funzione pubblica
PIAZZA

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2000
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 82

00A5794

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 maggio 2000.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 maggio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visti i propri decreti del 5 maggio 2000 che hanno disposto per il 15 maggio 2000 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 9 dicembre 1998 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 maggio 2000;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del tesoro per l'emissione del 15 maggio 2000 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 maggio 2000 il prezzo medio ponderato è risultato pari a € 98,94 per i B.O.T. a novantadue giorni e a € 95,48 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2000, ammonta a L. 71.899.175.644 per i titoli a novantadue giorni con scadenza 15 agosto 2000; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 2001 ammonta a L. 525.417.626.289 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 maggio 2001.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a € 98,57 per i B.O.T. a novantadue giorni e a € 94,12 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2000

p. Il direttore generale: LA VIA

00A5812

DECRETO 23 maggio 2000.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, che fissa in 41.333 miliardi di lire (pari a 21.347 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 23 maggio 2000 è di 44.056 miliardi di lire (pari a 22.753 milioni di euro);

Decreta:

Per il 31 maggio 2000 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 30 novembre 2000 fino al limite massimo in valore nominale di 4.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2000.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 26 maggio 2000, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2000

p. Il direttore generale: LA VIA

00A5811

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 aprile 2000.

Approvazione del progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
E
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419, recante la delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi di riordino della medicina penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante norme per il «Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'art. 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo, il quale prevede che il progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario ha durata triennale ed è approvato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della sanità e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che, ai sensi della sopra citata disposizione, in sede di prima applicazione, il predetto Progetto obiettivo è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 230 del 1999;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla emanazione del suddetto Progetto obiettivo, al fine di fornire alle regioni e province autonome indicazioni e indirizzo per lo svolgimento delle funzioni sanitarie negli istituti penitenziari, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 230 del 1999;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 9 febbraio 2000;

Vista l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 4 aprile 2000;

Decretano:

Art. 1.

1. È approvato, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, il Progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario nel testo di cui nell'allegato *A* che forma parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2000

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

ALLEGATO *A*

1. Premessa.

L'art. 1 del decreto legislativo del 22 giugno 1999, n. 230, stabilisce che i detenuti e gli internati, al pari dei cittadini in stato di libertà, hanno diritto alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali.

Il successivo art. 5 prevede l'adozione di un apposito Progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario, della durata di un triennio, ai fini della rimozione degli ostacoli ambientali ed organizzativi che caratterizzano l'assistenza sanitaria alla popolazione detenuta, mediante la formulazione di criteri e indirizzi per l'attivazione di una rete di presidi e di servizi sanitari volti a soddisfare la domanda di assistenza, a migliorare la qualità delle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione, a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute negli istituti penitenziari.

Per qualificare e umanizzare l'assistenza sanitaria nelle carceri e per rendere più efficaci le risposte sanitarie, il Servizio sanitario nazionale e l'amministrazione penitenziaria realizzano una sistematica collaborazione mediante la definizione di programmi sanitari a livello nazionale, regionale e locale.

Le indicazioni contenute nel presente Progetto obiettivo, che per legge hanno durata triennale, sono suscettibili di modificazioni ed integrazioni, più o meno ampie, a seconda degli esiti della sperimentazione prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 230 del 1999. In sostanza, sarà la fase sperimentale, ed in particolare i risultati che emergeranno da tale fase, ad indicare l'opportunità di intervenire sulle misure previste nel presente Progetto.

Nella programmazione di nuove sedi di istituti penitenziari e le modifiche strutturali che comportano un aumento della ricettività delle sedi esistenti, l'amministrazione penitenziaria tiene conto dei contenuti del presente progetto obiettivo.

2. Lo stato di salute nelle carceri.

Pur non esistendo un sistema di rilevazione nazionale delle patologie in ambito penitenziario, si riporta, di seguito, un breve quadro generale della situazione sanitaria inerente allo stato di salute nelle carceri e alla indicazione delle patologie maggiormente diffuse.

Le persone detenute sono attualmente circa 50.000 (47.000 uomini e 3.000 donne), nonostante le infrastrutture abbiano una disponibilità di 35.000 posti distribuiti nei 200 istituti esistenti. Dei suddetti 50.000 detenuti, 13.000 sono extracomunitari, 15.000 tossicodipendenti, 2.500 sieropositivi per l'HIV, oltre 4.000 i sofferenti di turbe psichiche anche molto gravi.

Le patologie infettive, psichiatriche e gastroenterologiche sono quelle maggiormente diffuse. In particolare malattie infettive come epatiti, tubercolosi, AIDS, sono motivo di grande impegno economico e per farvi fronte l'amministrazione penitenziaria ha utilizzato circa il 40% del finanziamento per l'approvvigionamento dei farmaci.

Le patologie dell'apparato cardiovascolare colpiscono in carcere classi di età relativamente più basse rispetto alla società esterna (40-50 anni). Frequenti sono anche le malattie osteoarticolari e le bronco-pneumopatie croniche ostruttive (la stragrande maggioranza dei detenuti consuma in media dalle venti alle quaranta sigarette al giorno). Di difficile gestione in carcere sono, inoltre, le malattie metaboliche e del ricambio, come il diabete mellito di tipo I e II che comportano l'osservazione di un determinato regime di vita (dieta, moto, autogestione dei farmaci).

3. Gli obiettivi di salute.

L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, prevede che nel Progetto obiettivo sono definiti gli indirizzi alle regioni, volti a garantire gli obiettivi di salute dei detenuti e degli internati secondo i livelli essenziali e uniformi di assistenza previsti dal Piano sanitario nazionale.

Tenuto conto della specificità della condizione penitenziaria, il Progetto obiettivo individua le aree prioritarie di intervento per la tutela della salute dei detenuti e degli internati, indicando i programmi per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle malattie maggiormente diffuse, volti al superamento e/o al contenimento degli stati di invalidità e di cronicità determinati da eventi interni o esterni alla condizione detentiva.

3.1. Le attività di prevenzione.

È noto che il carcere, per molti aspetti, è causa di rischi aggiuntivi per la salute fisica e psichica dei detenuti, degli internati e del personale addetto alla sorveglianza e all'assistenza. Nella condizione di restrizione della libertà personale, i problemi della quotidianità risultano determinanti per lo stato di salute, inteso come benessere psico-fisico di ciascuno e di tutti. I problemi ambientali costituiscono, pertanto, il primo campo di intervento per la tutela della salute dei detenuti e degli internati. Non a caso il decreto legislativo n. 230 del 1999 prevede il trasferimento delle funzioni di prevenzione prima di tutte le altre, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il regime alimentare, gli ambienti malsani, la mancanza di movimento e di attività sociale, l'inedia, gli atti di violenza e di autolesionismo sono le questioni cui con priorità deve essere rivolta l'attenzione e l'iniziativa dei servizi sanitari.

Anche lo stato delle strutture edilizie, con vecchi edifici impropriamente adattati a carceri e degradati dal tempo e dall'uso e con stabilimenti di più recente costruzione ma ugualmente inadatti e nocivi, costituisce una specificità cui deve rivolgersi l'azione preventiva del Servizio sanitario nazionale.

In ragione di queste specifiche condizioni, è necessario definire programmi di prevenzione primaria finalizzati alla riduzione o rimozione di una sofferenza che ha radici strutturali, dando piena attuazione anche in ambito penitenziario alla normativa vigente in materia di:

igiene pubblica nelle sue diverse articolazioni, in particolare i settori di profilassi e di igiene urbana;

igiene degli alimenti e della nutrizione;

strutture sanitarie;

igiene degli ambienti di vita e di lavoro, anche in riferimento all'applicazione del decreto legislativo n. 626/1994.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del Progetto obiettivo, i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali predispongono per gli istituti penitenziari ubicati nei relativi ambiti territoriali, coinvolgendo anche gli operatori penitenziari e i detenuti, una ricognizione dei rischi per la tutela salute in ambito carcerario, con l'obiettivo di realizzare gli interventi strutturali necessari per il ripristino, eventuale, di idonee condizioni ambientali e ai fini della individuazione di soluzioni che incidano sul miglioramento della qualità della vita in carcere, ivi compreso il regime alimentare. In particolare, si ritiene importante verificare l'applicazione della normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro in un ambito, quale quello penitenziario, in cui devono essere conciliati ordinamenti diversi.

Le aziende sanitarie locali predispongono, sulla base delle informazioni e dei dati disponibili, programmi mirati di educazione alla salute, con particolare riguardo alle malattie infettive (come esplicitato nel paragrafo 3.2.6) e parassitarie, alla prevenzione della tossicodipendenza, della sofferenza mentale dell'abuso di psicofarmaci, del fumo e dell'alcoldipendenza e delle più diffuse patologie sociali sensibilizzando la popolazione detenuta e gli operatori sanitari e penitenziari.

Le suddette aziende attivano, altresì, programmi pluriennali di prevenzione secondaria, articolati annualmente, con screening riguardanti le malattie infettive e psichiatriche, i tumori, le malattie cerebro e cardiovascolari, il diabete, ecc., con il fine di raggiungere gli obiettivi di salute indicati nel Piano sanitario nazionale.

3.2. Le attività di cura.

Le aziende sanitarie locali nel cui ambito territoriale è ubicato uno o più istituti penitenziari individuano, secondo le indicazioni regionali, modelli organizzativi atti ad assicurare il soddisfacimento della domanda di cura dei detenuti e degli internati e organizzano percorsi terapeutici che garantiscano la tempestività degli interventi, la continuità assistenziale, l'appropriatezza e la qualità delle prestazioni, la verifica dei risultati, anche attraverso apposite linee-guida.

Le principali aree di intervento sono:

1) la medicina generale;

2) la medicina specialistica;

3) la medicina d'urgenza;

4) l'assistenza ai detenuti tossicodipendenti;

5) l'assistenza sanitaria alle persone immigrate detenute;

6) le patologie infettive;

7) la tutela della salute mentale.

3.2.1. La medicina generale.

L'assistenza medico-generica deve poter essere applicata superando l'attuale frazionamento degli interventi secondo un modello che preveda:

1) visite mediche e colloquio con l'operatore di salute mentale per tutti i nuovi giunti al loro ingresso in istituto;

2) visite programmate alle persone detenute che ne facciano richiesta;

3) il raccordo con la medicina generale presente sul territorio, anche mediante la redazione puntuale della cartella clinica del detenuto durante la permanenza in carcere e la raccolta delle indicazioni che consentano di proseguire idonei ed appropriati trattamenti in altri istituti o al ritorno in libertà ed anche con un' apposita scheda di trattamento sanitario che viene consegnata al detenuto ad opera del medico;

4) strumenti idonei a rilevare i dati necessari ad alimentare i flussi informativi sanitari nella logica della continuità assistenziale garantita dalle strutture previste dai livelli uniformi ed essenziali di assistenza.

3.2.1-bis *Assistenza farmaceutica.*

Ai detenuti e internati deve essere assicurata l'assistenza farmaceutica necessaria sulla base delle prescrizioni del medico di medicina generale o dello specialista. Le aziende sanitarie locali e gli istituti penitenziari individuano le modalità più idonee per agevolare il reperimento e l'erogazione dei farmaci in modo da assicurare gli interventi di cura prescritti.

3.2.2. La medicina specialistica.

In stretta correlazione con l'assistenza medico-generica, la medicina specialistica deve garantire gli interventi di tipo specialistico su indicazione e richiesta del medico di medicina generale.

Gli obiettivi specifici sono:

1) uniformare in tutti gli istituti penitenziari gli standard di assistenza specialistica;

2) garantire interventi immediati in sintonia con le esigenze di salute;

3) integrare le singole e specifiche competenze nell'ambito di una visione globale del paziente detenuto, anche tramite l'organizzazione di momenti di raccordo e confronto tra le varie figure specialistiche;

4) avviare programmi di trattamento adeguati e compatibili con lo stato di detenzione.

3.2.3. La medicina d'urgenza.

La popolazione detenuta per la eterogeneità e per l'alta prevalenza di stati morbosi necessita che vengano assicurati gli interventi urgenti.

Sulla base di tale considerazione è possibile definire i seguenti obiettivi specifici:

garantire la possibilità di un pronto intervento nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza;

effettuare, quando necessario, iniziative di aggiornamento obbligatorio del personale in tema di patologie urgenti;

prevedere l'integrazione tra le strutture intramurarie e quelle esterne per la medicina d'urgenza;

disporre di adeguate attrezzature che consentano di fronteggiare le urgenze senza dover ricorrere con frequenza all'avvio in luoghi esterni di cura.

3.2.4. L'assistenza ai tossicodipendenti.

I tossicodipendenti sono, secondo i dati del Ministero della giustizia, circa il 30% dei detenuti presenti nelle carceri italiane. L'assistenza ai detenuti tossicodipendenti ha fino ad ora avuto luogo mediante l'integrazione tra i servizi territoriali di assistenza (SerT) e gli analoghi presidi intramurari. Il trattamento del tossicodipendente prevede l'attuazione delle misure di prevenzione, diagnostiche e terapeutiche che riguardano sia l'aspetto della sfera psicologica che quello clinico.

I programmi da sviluppare devono garantire la salute del tossicodipendente detenuto e assicurare, contemporaneamente, la tutela complessiva della salute all'interno delle strutture carcerarie; ciò comporta la ridefinizione del modello assistenziale, in un'ottica che concili le strategie più tipicamente terapeutiche con quelle preventive e di riduzione del danno.

Tra gli obiettivi di lungo periodo si pone, in primo luogo, la formulazione di percorsi capaci di una corretta individuazione dei bisogni di salute, in particolare tramite la raccolta di dati attendibili:

sulle reali dimensioni della popolazione tossicodipendente detenuta, ottenuti con metodologie scientificamente accreditate;

sul «turnover» della popolazione tossicodipendente detenuta;

sull'incidenza dell'alcolismo e di problemi correlati all'uso di sostanze (patologie psichiatriche, malattie infettive);

sullo stato dei presidi per l'assistenza ai detenuti tossicodipendenti presenti negli istituti penitenziari, compreso il personale ivi operante.

Tra gli obiettivi di assistenza da garantire primariamente vanno ricordati:

l'immediata presa in carico dei detenuti da parte del SerT competente sull'istituto penitenziario, al fine di evitare inutili sindromi astinenziali ed ulteriori momenti di sofferenza del tossicodipendente, assicurando la necessaria continuità assistenziale;

la implementazione di specifiche attività di prevenzione, informazione ed educazione mirate alla riduzione del rischio di patologie correlate all'uso di droghe;

la richiesta ed effettuazione delle indagini chimico-cliniche e sierologiche ritenute importanti ai fini diagnostici e/o di screening (prelievi ematici, dosaggi urinari), previo consenso dei detenuti, quando richiesto dalla legge;

la effettuazione di ogni eventuale intervento specialistico necessario per l'approfondimento diagnostico;

la predisposizione di programmi terapeutici personalizzati, predisposti a partire da una accurata diagnosi multidisciplinare dei bisogni del detenuto, in particolare per quanto riguarda i trattamenti farmacologici (metadone, ecc.), anche di mantenimento;

la disponibilità di trattamenti farmacologici sostitutivi tenendo conto del principio della continuità terapeutica (in particolare per le persone che entrano in carcere essendo già in trattamento), concordati e condivisi con il tossicodipendente detenuto;

la attuazione di trattamenti farmacologici con antagonisti, quando indicati, in particolare nella fase di avviamento e preparazione all'assistenza post-detentiva.

Per quanto riguarda il modello organizzativo dovrà essere individuato dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, sulla base delle indicazioni regionali, tenendo conto dei seguenti elementi:

la titolarità dell'intervento terapeutico da parte del SerT competente sull'istituto, da coordinare, tramite i dipartimenti delle dipendenze, con il complesso degli interventi territoriali sui tossicodipendenti e assicurando, altresì, la possibilità di comunicazione rapida ed efficace tra servizi intramurari e territoriali; la sistematica segnalazione al SerT, da parte dei sanitari addetti alle visite dei nuovi giunti, dei possibili nuovi utenti;

la costituzione di un'area di osservazione necessaria ad una migliore capacità diagnostica dei bisogni del detenuto; in ogni caso, la individuazione di locali adeguati allo svolgimento delle attività terapeutico riabilitative intra-murarie e ad esse riservati in via esclusiva;

l'indirizzo dei detenuti, ovunque indicato e compatibilmente con le caratteristiche dei singoli, a istituti penitenziari «a custodia attenuata», idonei per setting terapeutici più efficaci; in ogni caso dovranno essere previsti precisi meccanismi per facilitare l'accesso ai colloqui e/o visite del detenuto da parte degli operatori.

Il modello organizzativo dovrà, altresì, consentire un migliore coordinamento con programmi svolti all'esterno, in particolare con quelli svolti in regime di misura alternativa alla detenzione.

Un elemento, infine, di notevole rilevanza per il conseguimento di un costante miglioramento qualitativo della assistenza penitenziaria ai tossicodipendenti dovrà essere la realizzazione di iniziative di formazione permanenti che coinvolgano congiuntamente sia i dipendenti delle aziende sanitarie locali che quelli del Ministero della giustizia.

3.2.5. L'assistenza sanitaria alle persone immigrate detenute.

La popolazione immigrata detenuta (P.I.D.), ha subito nell'ultimo decennio un incremento sostanziale legato anche alla presenza di frange di criminalità proveniente dagli ambienti degli immigrati. Molti di questi soggetti vengono a contatto per la prima volta nella loro vita con un sistema sanitario organizzato solo all'ingresso in carcere. L'entità del fenomeno suggerisce di prevedere specifiche raccomandazioni per gli immigrati detenuti.

In primo luogo è necessario che le conoscenza circa le condizioni di salute della P.I.D vengano al più presto approfondite con adeguate indagini conoscitive.

Propedeutico a qualsiasi intervento migliorativo delle condizioni di salute degli immigrati in carcere è, infatti, la conoscenza delle caratteristiche della popolazione di cui trattasi. È quindi necessario:

1) conoscere i reali bisogni di carattere sanitario della popolazione immigrata detenuta;

2) rendere fruibili le risorse sanitarie esistenti;

3) adottare i programmi di prevenzione esistenti per le malattie trasmissibili in carcere tenendo conto della specificità della P.I.D..

Tra i punti critici da superare e su cui occorre incentrare l'attenzione si evidenziano:

la pressoché totale mancanza di conoscenze sullo stato di salute degli immigrati detenuti, eccezion fatta per alcune patologie (tubercolosi, lue, HIV), oggetto di una pur parziale sorveglianza da parte del Ministero della giustizia;

la carenza, anche nella letteratura internazionale, di esperienze specifiche di prevenzione o studio che possano costituire modelli di riferimento;

la carenza, nella maggior parte degli istituti penitenziari, di protocolli organizzativi volti ad una gestione sanitaria mirata della P.I.D.;

l'assenza di formazione specifica del personale sanitario, di custodia, di supporto (educatori, assistenti sociali, psicologi) negli istituti penitenziari;

la non comprensione della lingua italiana di molti detenuti al loro primo ingresso in carcere;

la non conoscenza delle lingue straniere da parte del personale;

la non conoscenza dell'immigrato delle norme e dei regolamenti che disciplinano le attività sanitarie negli istituti penitenziari;

l'assenza di informazioni relative alle opportunità offerte dalla legislazione sanitaria italiana alle persone detenute malate di uscire dal carcere (affidamento in prova per i tossicodipendenti ai servizi sociali, ai SerT, alle comunità terapeutiche, gli arresti domiciliari in caso di AIDS o di altre gravi patologie);

la scarsità e la non uniformità sul territorio nazionale di aiuti esterni su cui contare una volta usciti dall'istituzione;

la frammentarietà e la disomogeneità degli interventi (opuscoli informativi multilingue, sportelli d'ascolto ecc.) spesso di iniziativa regionale, a volte addirittura locale;

l'assenza di mediatori culturali.

Su base regionale, ovvero di provincia autonoma, vanno promossi accordi locali tra regione o provincia autonoma, amministrazione penitenziaria, aziende sanitarie locali e comuni per l'individuazione congiunta di percorsi coordinati atti a superare i succitati punti critici.

3.2.6. Le patologie infettive.

Le malattie infettive costituiscono un problema rilevante in tutte le comunità chiuse. Assumono una particolare rilevanza nelle condizioni particolari che si determinano nelle comunità penitenziarie in cui si verificano situazioni abitative, alimentari e comportamentali che facilitano la diffusione e l'acquisizione delle infezioni/malattie infettive. Inoltre, l'eterogeneità della provenienza della popolazione detenuta costituisce un rischio rilevante per l'importazione e la successiva diffusione di patologie non presenti o non più attuali/comuni nel nostro Paese.

Va anche considerata la difficoltà di inquadramento e di attribuzione etiologica di segni e sintomi che entrano nella diagnosi differenziale delle malattie infettive, ma che potrebbero essere determinati da altri fattori, tra cui vanno ricordati l'abuso di sostanze e la simulazione.

L'analisi delle patologie infettive più frequentemente segnalate in carcere indicano che:

a) la prevalenza massima di infezioni è determinata dalle epatiti virali non A e dall'infezione da HIV in diversi stadi di evoluzione;

b) le malattie più frequenti in carcere sono la scabbia, le dermatofitosi, la pediculosi, l'epatite A e la tubercolosi;

c) le sintomatologie associate ad etiologie infettive sono febbre e diarrea.

L'analisi del tempo di incubazione e delle modalità di trasmissione delle patologie sopra riportate fornisce importanti informazioni ai fini della definizione degli interventi necessari.

Le patologie del gruppo *a)* sono prevalentemente acquisite al di fuori del carcere, anche se casi di trasmissione potrebbero verificarsi durante la detenzione attraverso, scambio di siringhe e rapporti sessuali, procedure di tatuaggio taglienti, etc.

Le patologie del gruppo *b)* sono prevalentemente acquisite in carcere per trasmissione persona-persona a seguito dell'ingresso nel sistema di un soggetto infetto/infestato (con o senza segni e sintomi di infezione al momento dell'ingresso).

Le malattie infettive del gruppo *c)* possono essere prevalentemente correlate nel primo caso alla circolazione all'interno della comunità carceraria di influenza ed altre infezioni respiratorie acute a carattere epidemico, e nel secondo a problemi legati all'igiene dell'alimentazione, inclusa la conservazione di cibi all'interno delle celle.

L'analisi sopra riportata, l'esperienza della estrema pericolosità della circolazione in ambito carcerario di malattie come la tubercolosi multiresistente, la circolazione di nuovi agenti infettivi o di agenti già noti con nuove modalità o veicoli di trasmissione confermano la rilevanza del fenomeno e l'esigenza di attuare interventi efficaci di prevenzione e controllo.

Gli obiettivi specifici da raggiungere possono essere così sintetizzati:

predisporre strumenti di informazione per i detenuti e per il personale (con particolare riferimento agli addetti alla preparazione e distribuzione dei cibi) sulle infezioni/malattie infettive, al fine di ridurre comportamenti che possano facilitare l'acquisizione/diffusione di patologie infettive;

costruire mappe di rischio per le diverse modalità di trasmissione delle infezioni al fine di sviluppare ed attuare misure di prevenzione efficaci per controllare/ridurre le patologie infettive. La mappatura dei rischi deve contenere un'analisi degli aspetti che vanno dalla salubrità degli ambienti alla ventilazione degli stessi per le patologie aereotrasmesse, dalla densità abitativa delle celle alla disponibilità/idoneità di servizi igienici per le infezioni/infestazioni cutanee e le infezioni a trasmissione oro-fecale, fino alle modalità di preparazione, distribuzione e conservazione degli alimenti per le infezioni trasmesse attraverso il cibo;

definire procedure standardizzate di valutazione dei nuovi ingressi prima dell'immissione nel sistema penitenziario, anche attraverso una osservazione attenta, per quanto possibile, per un periodo pari a quello di incubazione delle principali patologie infettive;

sperimentare procedure di screening per l'identificazione dei soggetti infetti al momento dell'ingresso, attuando anche una valutazione costo-efficacia delle procedure adottate;

sviluppare protocolli per l'inquadramento e la gestione delle infezioni/malattie infettive clinicamente evidenti, con una dettagliata guida delle misure di barriera e delle procedure di isolamento;

garantire ai detenuti l'accesso ai trattamenti antinfettivi (compresi quelli appartenenti alla fascia H) anche attraverso il ricorso a strutture esterne specializzate per le malattie infettive;

sperimentare la fattibilità di interventi di immunizzazione primaria e di terapie preventive per soggetti già infetti (ad esempio per la tubercolosi), attuando anche una valutazione costo-efficacia;

adottare attraverso il ricorso a strutture specialistiche in diagnostica molecolare delle malattie infettive, procedure diagnositiche che consentano di definire la trasmissione intracarceraria delle infezioni, anche al fine di identificare precocemente possibili cluster di infezioni e mettere prontamente in atto misure per bloccare eventi epidemici;

sviluppare un sistema di sorveglianza che consenta di fornire informazioni attendibili sul piano epidemiologico ed etiologico;

costruire modelli di intervento psico-sociale e comportamentale per far aumentare la consapevolezza dei rischi di infezione, per favorire la riduzione dei comportamenti a rischio e per determinare una maggiore aderenza alle prescrizioni terapeutiche.

3.2.7. La tutela della salute mentale.

È ormai riconosciuta a livello internazionale l'esistenza di un disagio psichico maggiore e diffuso negli istituti penitenziari. Nel nostro Paese non esistono stime epidemiologiche attendibili, ma l'esperienza dei medici psichiatri che operano negli istituti da tempo evidenzia il problema, sollecitando più mirati interventi di prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi mentali.

La promozione e la tutela della salute mentale negli istituti penitenziari vanno riguardate come obiettivi che nell'immediato e in ogni caso il Servizio sanitario nazionale deve porsi, non solo ai fini più strettamente sanitari, ma anche ai fini della sicurezza negli istituti. Un maggiore benessere psichico, consentito da una risposta complessivamente più consona alla domanda che i cittadini del carcere formulano, non potrà che ridurre lo stillicidio di piccole e grandi emergenze che soffocano la vita penitenziaria e danno luogo ad un incessante disordine operativo. Il miglioramento del servizio reso nel settore della salute mentale, ad esempio, ha potenzialmente un ruolo decisivo nella prevenzione dei fenomeni di autolesionismo più o meno gravi e della protesta che il disagio sostiene, con indiscutibili effetti positivi anche sulla custodia.

Ciò premesso, occorre pensare ad una risposta in questo settore che attraversi l'intero assetto sanitario del carcere, coinvolgendo tutte le professionalità a vario titolo chiamate a rispondere alle esigenze di cura e trattamento delle persone recluse (agenti di polizia pentienziaria, assistenti sociali, educatori professionali, infermieri, psicologi, medici, psichiatri e neuropsichiatri) in un progetto di complessiva presa in carico e in stretto collegamento con gli assetti della salute mentale esterni, specifici delle varie realtà. Un collegamento funzionale e organizzativo necessario affinché il carcere assuma una identità sanitaria in tale ambito non separata dal resto del territorio, con cui dovrà inevitabilmente articolarsi.

Fatta questa breve premessa si riportano, di seguito, gli obiettivi da raggiungere nel triennio:

1) valutare con urgenza entità e distribuzione dei disturbi mentali nella popolazione reclusa nei diversi luoghi, compito da affrontare quanto prima, attraverso progetti concordati tra Servizio sanitario nazionale e Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ad iniziare dalle regioni coinvolte nella fase sperimentale;

2) curare la formazione e l'aggiornamento degli operatori coinvolti secondo moduli che tengano conto delle specificità del contesto in cui si opera;

3) assicurare che l'attività di tutela e promozione della salute mentale sia coordinata dal Dipartimento della salute mentale del territorio di appartenenza, individuando un'apposita articolazione organizzativa. Ciò affinché anche i malati detenuti possano usufruire di tutte le possibilità di cura e riabilitazione garantite dai servizi del territorio;

4) adottare in carcere strumenti che consentano la domiciliazione della cura, il lavoro multidisciplinare, la formulazione di progetti di trattamento individuali, la continuità del trattamento, la presa in carico personalizzata del caso in luogo della risposta limitata all'urgenza;

5) prevedere che vengano istituite, per i soggetti con disturbi mentali, sia zone di osservazione e intervento clinico sia di riabilitazione, tali da non determinare una separazione, bensì da consentire un livello maggiore di integrazione;

6) ricercare strumenti di cooperazione tra Servizio sanitario nazionale e Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria al fine di favorire l'assegnazione dei soggetti con disturbi mentali a sedi penitenziarie ubicate nello stesso ambito regionale o confinante rispetto alla residenza che avevano prima di essere reclusi;

7) attivare scambi e cooperazione tra area sanitaria e area trattamentale, al fine di evitare, fin dove possibile, duplicazioni e sovrapposizioni sfavorevoli al benessere psichico. Uno dei terreni sui quali sperimentare questa possibilità è costituito dal servizio nuovi giunti, dove gli psicologi che vi operano lavoreranno di concerto con gli psichiatri. Sarà da completare l'attivazione, comunque, in ogni istituto, di un'area nella quale la questione del trattamento incontri quella

della tutela e della promozione della salute mentale, al fine di definire la forma migliore di trattamento, nell'interesse della persona e dell'istituzione;

8) Considerando necessario un riordino del settore dell'internamento psichiatrico giudiziario occorre definire protocolli e modalità di collaborazione tra gli operatori del Dipartimento di salute mentale e gli operatori del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ai fini della definizione di interventi terapeutici e riabilitativi a favore degli internati.

3.2.7.1. Istituti o sezioni speciali per infermi e minorati psichici. Centri di osservazione e istituti minorili.

Sono assegnati agli istituti o servizi speciali per infermi e minorati psichici gli imputati e i condannati, ai quali nel corso della misura detentiva sopravviene una infermità psichica che non comporti, rispettivamente, l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o l'ordine di ricovero in O.P.G. o in case di cura o custodia nonché, per l'esecuzione della pena, i soggetti condannati a pena diminuita per vizio parziale di mente.

Sono da prevedere, per questi luoghi, una speciale attenzione alla salute mentale degli ospiti e quindi una specifica dotazione di risorse e una stretta integrazione con le strutture deputate alla tutela della salute mentale.

I centri di osservazione, oltre a svolgere le attività di osservazione previste dall'ordinamento penitenziario, ospitano periziandi e svolgono attività di ricerca scientifica.

Sono da prevedere, per questi luoghi, una speciale attenzione alla salute mentale degli ospiti, qualora sottoposti a perizia psichiatrica e comunque affetti da turbe psichiche, in stretto collegamento con gli assetti organizzativi esterni della salute mentale specifici di un certo territorio, da estendere al territorio carcere, nonché forme di collaborazione dei Ministeri della sanità, della giustizia e dell'università e della ricerca scientifica, finalizzate alla ricerca nei settori delle carenze psichiche e delle cause di disattivamento sociale e queste riferibili.

Anche per gli istituti minorili la tutela della salute mentale deve prevedere una speciale attenzione e il collegamento stretto con gli assetti organizzativi esterni specifici di un certo territorio, da estendere al territorio carcere.

3.3. Le attività di riabilitazione.

Le condizioni di prevalente immobilità proprie della condizione carceraria, gli stati di invalidità congenita o acquisita, richiedono una ricognizione dei bisogni riabilitativi in ciascun istituto penitenziario, in modo da predisporre programmi mirati che prevedano, comunque, un approccio multidisciplinare e l'integrazione di interventi di diverse professionalità (sanitarie, sociali, educative) avendo a riferimento l'unitarietà della persona e il principio della continuità e della integrazione dei trattamenti sanitari.

La riorganizzazione e l'implementazione delle attività riabilitative (spesso assenti), richiedono uno specifico progetto elaborato d'intesa tra gli assessorati alla sanità delle regioni ed i provveditorati dell'amministrazione penitenziaria, per realizzare in ogni istituto penitenziario spazi attrezzati per lo svolgimento delle attività di riabilitazione.

Qualora i trattamenti riabilitativi dovessero svolgersi in centri esterni, si applicano le procedure previste per i ricoveri in day-hospital o in regime ordinario esterni al carcere.

Le aziende sanitarie locali valutano l'entità del lavoro svolto, il livello e l'adeguatezza tecnica e tecnologica delle strutture, la qualità delle prestazioni erogate, i risultati ottenuti anche coinvolgendo nella valutazione i soggetti interessati, avendo a riferimento le linee-guida del Ministero della sanità per le attività di riabilitazione, approvate con provvedimento della Conferenza Stato-regioni del 7 maggio 1998.

4. I modelli organizzativi.

Il decreto legislativo n. 230 del 1999, prevede che gli obiettivi per la tutela della salute dei detenuti e degli internati sono precisati nei programmi delle regioni e delle aziende sanitarie locali e realizzati mediante l'individuazione di specifici modelli organizzativi, anche di tipo dipartimentale, differenziati in rapporto alla tipologia e alla consistenza degli istituti penitenziari ubicati in ciascuna regione.

Ai fini di promuovere l'individuazione di modelli organizzativi-funzionali al perseguimento degli obiettivi di salute richiamati, si forniscono indicazioni sui possibili modelli da adottare, tenendo conto delle diverse tipologie e caratteristiche degli istituti penitenziari:

a) per gli istituti penitenziari con una popolazione fino a 200 detenuti, alla data del 30 giugno 1999, l'indicazione è di istituire, nell'ambito del distretto sanitario, un servizio sanitario multiprofessionale, diretto da un dirigente medico nominato secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali. Il medico responsabile coordina le prestazioni erogate dalle strutture e dal personale dell'azienda, il servizio assicura le prestazioni di base e specialistiche.

b) per gli istituti penitenziari con una popolazione ristretta da 200 a 700 detenuti, alla data del 30 giugno 1999, l'indicazione è di istituire una unità operativa multiprofessionale, ovvero un dipartimento funzionale, ai fini della erogazione delle prestazioni di base e specialistiche. L'unità operativa è diretta da un dirigente medico nominato secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di conferimento degli incarichi, il medico responsabile coordina la medicina generale e quella specialistica, promuove gli interventi necessari da parte delle competenti articolazioni organizzative delle aziende sanitarie locali, assicura l'integrazione tra le prestazioni sanitarie e quelle sociali in collaborazione con il responsabile dei servizi sociali.

c) per gli istituti penitenziari con oltre 700 detenuti, alla data del 30 giugno 1999, o per più istituti penitenziari anche di diversa tipologia (minorili, femminili), l'indicazione è di istituire un apposito dipartimento strutturale per la tutela della salute dei detenuti, articolato in più unità operative, dotato di uno specifico budget, con un direttore responsabile, con personale medico, tecnico e infermieristico nonché con psicologi, assistenti sociali e educatori professionali. Il direttore del dipartimento è nominato dal direttore generale secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di conferimento degli incarichi. Egli predispone il programma annuale, coordina le attività di base e specialistiche, promuove gli interventi delle strutture e del personale.

d) per gli istituti penitenziari minorili l'indicazione è di istituire nell'ambito del dipartimento per la tutela della salute dei detenuti, ove esistente, una specifica unità operativa, ovvero, in assenza del dipartimento, uno specifico servizio multidisciplinare. L'unità operativa o il servizio multidisciplinare comprendono tutte le professionalità necessarie allo svolgimento dello specifico tipo di assistenza e collaborano con i servizi sociali dell'istituto con il compito precipuo di sottrarre il minore al circuito penitenziario.

e) per gli istituti penitenziari femminili l'indicazione è di istituire, nell'ambito del dipartimento per la tutela della salute dei detenuti, ove esistente, una specifica unità operativa multidisciplinare ovvero, in assenza del dipartimento, uno specifico servizio multiprofessionale, tenuto conto delle specifiche professionalità che tale tipo di assistenza richiede.

Le regioni e province autonome dettano indirizzi alle aziende sanitarie locali, per la definizione dei modelli organizzativi.

In ogni caso, qualunque sia il modello organizzativo adottato, l'azienda sanitaria locale deve garantire, in analogia con quanto prescritto per i cittadini in stato di libertà dall'art. 8, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 229 del 1999, l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, attraverso il coordinamento operativo e l'integrazione professionale tra i medici di medicina generale, i medici specialisti ambulatoriali e le strutture operative del Servizio sanitario nazionale. Tale Servizio si avvale di mediatori culturali per le attività sanitarie destinate ai detenuti o agli internati stranieri.

Al termine della fase sperimentale, prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 230 del 1999, sulla base dell'esperienza e dei risultati conseguiti, si procederà agli eventuali interventi di ridefinizione dei modelli organizzativi.

5. Il ricovero nelle unità operative di degenza.

Il ricovero in una unità operativa di degenza esterna al carcere è previsto per la cura degli stati acuti di malattia dei soggetti detenuti.

Le ragioni della sicurezza dell'amministrazione penitenziaria evidenziano l'esigenza di limitare il ricorso al ricovero esterno ai soli casi necessari e l'impegno a qualificare in misura sempre maggiore la rete dei servizi diagnostici e terapeutici e dei presidi all'interno degli istituti penitenziari.

La regione, sentito il provveditorato dell'amministrazione penitenziaria, secondo quanto previsto dall'art. 8-*quater* del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce i requisiti per l'accreditamento delle strutture e dei presidi di ricovero interni al carcere, a partire dagli esistenti reparti clinici e chirurgici dell'amministrazione penitenziaria (cosidetti Centri diagnostici e terapeutici). In ogni caso, mai le ragioni della sicurezza possono mettere a rischio la salute e la vita dei detenuti.

Anche in riferimento alle particolari responsabilità e ai gravosi impegni di traduzione, di trasferimento e di piantonamento che il ricovero esterno richiede all'amministrazione penitenziaria il ricovero ospedaliero, fatte salve le competenze della Autorità giudiziaria e della suddetta amministrazione, deve essere motivato e coordinato dal Servizio sanitario nazionale.

Nell'immediato, per il ricovero all'esterno del carcere va utilizzata la rete dei presidi ospedalieri o delle aziende ospedaliere esterni; a medio termine, ci si avvarrà anche di «sezioni ospedaliere specifiche» ricavate negli ospedali.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del Progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario, le regioni di intesa con il Ministero della sanità e il Ministro della giustizia, individuano i presidi ospedalieri o le aziende ospedaliere nei quali istituire appositi reparti riservati ai detenuti che abbisognano di cure in ambito ospedaliero.

Del pari alle strutture sanitarie, il Ministero della sanità censisce e verifica le strutture a custodia attenuata, programmando, d'intesa con il Ministero della giustizia, l'attivazione di almeno una struttura in ogni regione.

6. L'organizzazione per il governo della sanità in ambito penitenziario.

Il trasferimento dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari al Servizio sanitario nazionale, consente di superare una separatezza storica tra culture ed esperienze diverse che hanno una finalità comune: la salute delle persone, sempre e in ogni caso, tenendo conto della specificità delle condizioni ambientali.

La ricomposizione di questa separatezza consente, oggi, di mettere a disposizione dei programmi per la salute dei detenuti e degli internati tutto il potenziale del Servizio sanitario nazionale, dalla ricerca alla sperimentazione, dalla formazione degli operatori alla rete dei servizi territoriali e ospedalieri, dalla prevenzione alla riabilitazione.

Cionondimeno, deve essere salvaguardato il patrimonio di esperienze e di conoscenze fino ad oggi acquisite dal personale in materia di assistenza sanitaria negli istituti penitenziari.

Il governo della sanità in carcere deve trovare una puntuale organizzazione a livello nazionale, nella individuazione di comitati tecnici interministeriali per indirizzare e coordinare l'attività sanitaria in ambito penitenziario. A livello regionale, le regioni si impegnano ad istituire analoghi comitati di indirizzo e coordinamento e assicurano la propria collaborazione ai comitati tecnici interministeriali suddetti.

Il Ministero della sanità si impegna ad istituire, secondo la normativa vigente e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, uno specifico Ufficio ai fini dell'indirizzo e coordinamento del processo di riordino della sanità penitenziaria.

7. Compiti dello Stato, delle regioni e delle aziende sanitarie.

7.1 Lo Stato.

Il Ministero della sanità esercita le competenze di rilievo nazionale o interregionale, in materia di programmazione, indirizzo e coordinamento del Servizio sanitario nazionale negli istituti penitenziari.

Per le attività previste nel Progetto obiettivo, utilizza le risorse finanziarie trasferite dal bilancio del Ministero della giustizia secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 230 del 1999.

Le risorse sono trasferite annualmente dal Ministero della sanità alle regioni, sulla base di criteri concordati in sede di Conferenza Stato-regioni, tenendo conto degli istituti penitenziari presenti in ciascuna regione, della consistenza e della composizione della popolazione detenuta e internata, dei presidi e dei servizi sanitari interni agli istituti penitenziari presenti nella regione, con particolare riferimento ai reparti clinici e chirurgici degli istituti medesimi, agli ospedali psichiatrici giudiziari, ai reparti ospedalieri per detenuti, ai presidi per l'assistenza ai detenuti tossicodipendenti, ai malati di mente e ai malati di AIDS.

Il Ministero della sanità provvede a rendere disponibili, nell'ambito delle risorse destinate all'adeguamento delle strutture di ricovero, apposite risorse per la ristrutturazione dei presidi all'interno degli istituti penitenziari e per l'istituzione di nuovi reparti per detenuti nei presidi e nelle aziende ospedalieri esterni.

A livello nazionale e regionale è assicurata la rilevazione epidemiologica dello stato di salute della popolazione detenuta e internata, dei rischi, della morbilità e delle cause di morte, finalizzato a rendere disponibile al Servizio sanitario nazionale ogni informazione utile alla programmazione e al governo delle attività di prevenzione, di cura e riabilitazione in carcere.

In applicazione dell'art. 5, comma 3 lettera *c)* del decreto legislativo n. 230/1999, il Ministero della sanità, in collaborazione con quello della giustizia, promuove iniziative per la formazione specifica e l'aggiornamento degli operatori sanitari, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dei mediatori culturali che operano in carcere.

La relazione sullo stato sanitario del Paese che il Ministero della sanità è tenuto a presentare al Parlamento in base all'art. 1, comma 10 del decreto legislativo n. 229/1999 prevede un apposito capitolo riguardante lo stato di salute negli istituti penitenziari italiani, a norma dell'art. 5, comma 7, del decreto legislativo n. 230/1999.

7.2 Le regioni.

Le regioni esercitano le competenze in ordine alle funzioni di programmazione e di organizzazione dei servizi sanitari negli istituti penitenziari e il controllo sul funzionamento dei servizi medesimi.

A tale scopo la regione:

a) approva, entro sessanta giorni dall'approvazione del Progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario, sentito il Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria, il Progetto obiettivo regionale. Tale Progetto, indica gli obiettivi di salute da raggiungere nel triennio, i modelli organizzativi da adottare in ciascuno degli istituti penitenziari presenti nella regione, anche di tipo dipartimentale; gli strumenti di supporto alle aziende e il controllo per la verifica della qualità e dell'efficacia delle prestazioni; le procedure e i tempi che le aziende sanitarie locali devono seguire nella predisposizione del piano attuativo locale per la tutela della salute dei detenuti e degli internati;

b) prevede le risorse finanziarie da assegnare alle aziende sanitarie locali per la costituzione e il funzionamento dei modelli organizzativi per la salute dei detenuti e degli internati e per la realizzazione del piano attuativo locale;

c) organizza il piano di riordino della rete ospedaliera per il ricovero dei detenuti;

d) predispone il programma dei corsi di formazione e di aggiornamento del personale sanitario, sociale e dei mediatori culturali, nonché, previa intesa con il Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria, del personale dell'amministrazione penitenziaria;

e) redige una relazione sullo stato di salute nelle carceri presenti nella regione. La relazione è inviata al Ministero della sanità e all'amministrazione penitenziaria;

f) esercita il controllo sull'operato delle aziende sanitarie interessate;

g) concorda con il Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria le sedi territoriali ove è più opportuno avviare iniziative di custodia attenuata, sia come istituti riservati che come sezioni annesse a grandi strutture penitenziarie.

7.3 I compiti delle aziende sanitarie locali.

In riferimento agli obiettivi di salute indicati nel Progetto obiettivo nazionale e in quello regionale, le aziende sanitarie locali svolgono compiti di gestione e di controllo dei servizi sanitari che operano negli istituti penitenziari.

A tale scopo il direttore generale:

a) predispone, sentito il direttore dell'istituto penitenziario, nell'ambito del piano attuativo locale, specifici progetti di intervento nelle carceri, coinvolgendo il comune o la conferenza dei sindaci nell'esame e nella definizione;

b) approva i modelli organizzativi individuati nei progetti obiettivo nazionale e regionale e nomina i responsabili;

c) formula alla regione, sentito il direttore dell'istituto penitenziario interessato, le proposte di riordino delle strutture sanitarie interne ed esterne al carcere, ai fini della predisposizione del piano di riordino dei presidi sanitari e del loro ammodernamento strutturale e tecnologico;

d) attua le intese con la direzione degli istituti penitenziari;

e) assicura che le risorse finanziarie assegnate dalla regione siano correttamente ed esclusivamente impiegate per l'assistenza sanitaria in ambito penitenziario;

f) approva la carta dei servizi per i detenuti e gli internati, previa consultazione con le loro rappresentanze, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 230 del 1999.

8. La formazione e l'informazione.

Nell'ambito del processo di trasferimento delle funzioni sanitarie al Servizio sanitario nazionale, una importanza particolare riveste la formazione permanente e specifica degli operatori sanitari e del personale di polizia penitenziaria.

I programmi di formazione del suddetto personale dovranno essere tenuti nella massima considerazione alla luce della rilevanza del rapporto quotidiano con i detenuti ed in particolare con le persone portatrici di sofferenza psichica. Una formazione reale ed efficace dovrà prevedere nella verifica il momento quotidianamente privilegiato, soprattutto se questa sarà, come auspicabile, estesa ed omogenea su tutto il territorio nazionale e non incentrata sulle iniziative locali.

In particolare, nell'ambito dei programmi di prevenzione dell'infezione da HIV e dell'abuso di droghe deve essere prevista la messa in atto di opportuni momenti di informazione attraverso l'utilizzazione di adeguati supporti, non rigidamente connessi ad un unico modello, ma applicabili e modificabili secondo esigenze differenziate.

Opportuni programmi di educazione sanitaria in tema di droga, alcool, AIDS e salute mentale, appaiono essere prioritari nell'ambito della comunità detenuta.

L'informazione su questi temi attraverso un'opera di sensibilizzazione diretta rappresenta un valido strumento di prevenzione.

I programmi informativi dovranno privilegiare forme differenziate di comunicazione se indirizzate a detenuti italiani o stranieri, tenendo conto delle specifiche esigenze etniche e religiose.

È auspicabile la sempre maggiore presenza della figura del mediatore culturale, persona, questa qualificata sul piano non solo linguistico ma soprattutto culturale, che consenta di superare le difficoltà nei rapporti con i detenuti provenienti da paesi stranieri. Tali persone vanno formate in modo sempre più appropriato al procedere delle conoscenze.

9. Applicazione.

Il Progetto obiettivo trova applicazione piena nelle regioni che attuano la sperimentazione ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 230/1999. Nelle altre regioni il Progetto obiettivo si applica con riferimento alle funzioni effettivamente trasferite e costituisce orientamento generale sulla materia.

00A5761

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 18 aprile 2000.

Attuazione della direttiva 1999/56/CE della Commissione del 3 giugno 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/933/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 106 del nuovo codice della strada che ai commi 5 e 7 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'agricoltura e foreste nel frattempo divenuto Ministro delle politiche agricole e forestali a decretare in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole ispirandosi al diritto comunitario;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive delle Comunità europee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 25 agosto 1977;

.Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, che attua le prescrizioni tecniche di cui alla direttiva 78/933/CEE del Consiglio, relativo all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1981;

Vista la direttiva 1999/56/CE della Commissione del 3 giugno 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/933/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei suddetti dispositivi;

Decreta:

Art. 1.

1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano: alla omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote indicati nella legge 8 agosto 1977, n. 572.

2. I capi I, e II dell'allegato 12 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 sono modificati conformemente all'allegato del presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° luglio 2000 non è consentito:

rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale,

rifiutare la prima immissione in circolazione dei trattori, se tali trattori sono conformi alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 non è consentito:

rilasciare il documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore non è conforme alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto,

accordare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore, se esso non è conforme alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto.

Art. 3.

L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2000

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BERSANI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
DE CASTRO

ALLEGATO

I capi I e II dell'allegato 12 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 sono così modificati:

il capo I è così modificato:

a) Al punto 3.13:

— il riferimento al giallo selettivo è soppresso ovunque;

— al nono trattino, dopo la parola «bianco», il resto della frase è soppresso;

— l'ultimo comma è soppresso.

b) Il punto 4.2.4.2.2 è sostituito dal seguente:

«4.2.4.2.2 Per i trattori sui quali si possono montare accessori frontali, sono ammessi, a un'altezza che non superi 3000 mm, due proiettori anabbaglianti oltre a quelli di cui al punto 4.2.4.2.1 se il collegamento elettrico è concepito in modo che due coppie di proiettori anabbaglianti non possano essere accese contemporaneamente».

c) Al punto 4.7.1, la parola «facoltativa» è sostituita dalla parola «obbligatoria».

d) Al punto 4.9.4.2, i termini «2100 mm» sono sostituiti dai termini «2300 mm».

2) Al capo II:

a) Alla fine della nota 1 sono soppressi i termini «con velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 25 km/h».

00A5765

DECRETO 18 aprile 2000.

Attuazione della direttiva 1999/57/CE della Commissione del 7 giugno 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/764/CEE del Consiglio relativa al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 106 del Nuovo codice della strada che ai commi 5 e 7 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'agricoltura e foreste nel frattempo divenuto Ministro delle politiche agricole e forestali a decretare in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole ispirandosi al diritto comunitario;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive delle Comunità europee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 25 agosto 1977;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, che attua le prescrizioni tecniche di cui alla direttiva 78/764/CEE del Consiglio, relativo all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne il sedile del conducente, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1981;

Vista la direttiva 1999/57/CE della Commissione del 7 giugno 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/764/CEE del Consiglio relativa al suddetto dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano: alla omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote indicati nella legge 8 agosto 1977, n. 572.

2. Al capo IV, dell'allegato 11 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, il punto 1.1.5 è sostituito dal presente:

«1.1.5. Qualora la posizione del sedile è regolabile unicamente in lunghezza e in altezza, l'asse longitudinale passante per il punto di riferimento del sedile deve essere parallelo al piano longitudinale verticale del trattore passante per il centro del volante con uno sfasamento laterale autorizzato di 100 mm».

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° luglio 2000 non è consentito:

rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale;

rifiutare la prima immissione in circolazione dei trattori, se tali trattori sono conformi alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 non è consentito:

rilasciare il documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore non è conforme alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto;

accordare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore, se esso non è conforme alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2000

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BERSANI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
DE CASTRO

00A5766

DECRETO 18 aprile 2000.

Attuazione della direttiva 1999/58/CE della Commissione del 7 giugno 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/533/CEE del Consiglio relativa al dispositivo di rimorchio e alla retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 229 del Nuovo codice della strada approvata con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 106 del Nuovo codice della strada che ai commi 5 e 7 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'agricoltura e foreste nel frattempo divenuto Ministro delle politiche agricole e forestali a decretare in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole ispirandosi al diritto comunitario;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive delle Comunità europee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 25 agosto 1977;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 296, che attua le prescrizioni tecniche di cui alla direttiva 79/533/CEE del Consiglio, relativo all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne il dispositivo di rimorchio e la retromarcia, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 giugno 1983;

Vista la direttiva 1999/58/CE della Commissione del 7 giugno 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/533/CEE del Consiglio relativa ai suddetti dispositivi;

Decreta:

Art. 1.

1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano: alla omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote indicati nella legge 8 agosto 1977, n. 572.

2. Al capo I dell'allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 296, il punto 3 è così modificato:

1) Il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il dispositivo deve avere forma di ganascia. L'apertura a livello del centro del perno di bloccaggio deve essere di 60 mm + 0,5 / – 1,5 mm e la profondità della ganascia dal centro del perno di 62 ± 0,5 mm».

2) La figura è soppressa.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° luglio 2000 non è consentito:

rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale;

rifiutare la prima immissione in circolazione dei trattori, se tali trattori sono conformi alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 296, come modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 non è consentito:

rilasciare il documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore non è conforme alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 1983, n. 296, come modificato dal presente decreto;

accordare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore, se esso non è conforme alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 296, come modificato dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2000

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BERSANI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
DE CASTRO

00A5780

DECRETO 18 aprile 2000.

Attuazione della direttiva 1999/40/CE della Commissione del 6 maggio 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/622/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche).

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 229 del Nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 106 del Nuovo codice della strada che ai commi 5 e 7 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'agricoltura e foreste nel frattempo divenuto Ministro delle politiche agricole e forestali a decretare in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole ispirandosi al diritto comunitario;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive delle Comunità europee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 25 agosto 1977;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 296, che attua le prescrizioni tecniche di cui alla direttiva 79/622/CEE del Consiglio, relativo all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento (prove statiche), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 giugno 1983;

Vista la direttiva 1999/40/CE della Commissione del 6 maggio 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/622/CEE del Consiglio relativa al suddetto dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano: alla omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote indicati nella legge 8 agosto 1977, n. 572.

2. I Capi II e III dell'allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 296, sono modificati conformemente all'allegato del presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° luglio 2000 non è consentito:

rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale;

rifiutare la prima immissione in circolazione dei trattori, se tali trattori sono conformi alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 296, come modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 non è consentito:

rilasciare il documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore non è conforme alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 1983, n. 296, come modificato dal presente decreto;

accordare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore, se esso non è conforme alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 296, come modificato dal presente decreto.

Art. 3.

L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2000

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BERSANI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
DE CASTRO

ALLEGATO

I capi II e III dell'allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 296, sono così modificati:

1) Al capo II, punto 1.2.4, viene aggiunto il testo seguente:

«Tutti gli elementi che possono essere rimossi dal conducente sono asportati al momento delle prove. Laddove sia possibile tenere aperte le porte e i finestrini o rimuoverli durante l'uso, essi dovranno essere tenuti aperti o essere rimossi durante le prove per non aumentare la resistenza della struttura di protezione. Se, in questa posizione, possono rappresentare un rischio per il conducente in caso di rovesciamento del trattore, il verbale di prova ne deve fare menzione.».

2) Il capo III è così modificato:

a) al punto 1.3, primo comma, viene aggiunta la frase seguente:

«Nel caso di un trattore con posto di guida reversibile, il carico è applicato all'estremità superiore della struttura di protezione in mezzo ai due punti di riferimento del sedile.»;

b) sono inseriti i punti 2.2.11, 2.2.12 e 2.2.13 seguenti:

2.2.11. Nel caso di un trattore con posto di guida reversibile, la zona libera è costituita dalla combinazione delle due zone libere definite sulla base delle due posizioni differenti del volante e del sedile.

2.2.12. Nel caso di un trattore che può essere munito di sedili aggiuntivi, si utilizza per le prove lo spazio combinato definito dai differenti punti di riferimento del sedile per l'insieme delle opzioni per esso proposte. La struttura di protezione non deve penetrare all'interno della zona libera combinata definita dai differenti punti di riferimento del sedile.

2.2.13. Se, dopo lo svolgimento delle prove, viene proposta una nuova opzione per il sedile, si deve determinare mediante calcolo se la zona libera attorno al nuovo punto di riferimento si trovi all'interno dello spazio precedentemente definito. Se ciò non si verifica, si deve effettuare una nuova prova.

00A5781

DECRETO 8 maggio 2000.

Modificazioni al decreto 7 luglio 1999, n. 65, concernente la concessione di incentivi per gli investimenti e la formazione ai sensi dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 454.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità;

Visti in particolare gli articoli 2 e 5 della suddetta legge, recanti rispettivamente disposizioni in materia di investimenti innovativi e formazione professionale e disposizioni in materia di interventi e agevolazioni per il trasporto combinato ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454;

Vista la legge 18 febbraio 2000 di conversione, con modificazioni, del suddetto decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484;

Visti i decreti dirigenziali in data 7 luglio 1999, attuativi delle disposizioni concernenti i suddetti articoli 2 e 5 della legge n. 454/1997;

Ritenuta la necessità di adeguare il testo dei suddetti decreti alle esigenze derivanti dalle modificazioni apportate dalla suddetta legge 18 febbraio 2000, n. 27;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto dirigenziale 7 luglio 1999, n. 65, concernente la concessione di incentivi per gli investimenti innovativi e la formazione ai sensi dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, così modificato:

art. 2, comma 1, lettera *a)*: «Acquisizione di programmi e di apparecchiature informatiche da impiegare nell'ambito delle attività di formazione di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, così come modificata dalla legge 18 febbraio 2000, n. 27»;

art. 5, comma 2: «Le imprese che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto non possono fruire di quelli previsti dall'art. 4, comma 4 della legge 23 dicembre 1997, così come modificata dalla legge 18 febbraio 2000, n. 27»;

art. 6, commi 1, 2 e 3: «... legge n. 454/1997, così come modificata dalla legge 18 febbraio 2000, n. 27 ...»;

art. 6, comma 5: abrogato;

art. 7, comma 1: «... da riversare ai soggetti di cui all'art. 10 della legge stessa, così come modificato dalla legge 18 febbraio 2000, n. 27 ...».

Art. 2.

1. Il decreto dirigenziale 7 luglio 1999, n. 64, concernente interventi e agevolazioni per il trasporto combinato ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne ai sensi dell'art. 5 della legge n. 454 è così modificato:

art. 2, comma 1: «i finanziamenti ... della legge n. 454/1997, così come modificata dalla legge 18 febbraio 2000, n. 27 ...»;

art. 3, comma 1: «... della legge n. 454/1997, così come modificato dalla legge 18 febbraio 2000, n. 27 ...».

Art. 3.

Si fa riserva di dare attuazione con successivo provvedimento alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, così come modificata dalla legge 18 febbraio 2000, n. 27, in materia di riconversione e modifica del parco veicolare circolante.

Roma, 8 maggio 2000

Il direttore generale: RICOZZI

00A5803

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agricoltura, unità di Priolo Gargallo. (Decreto n. 28146).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Viste la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale

straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997, con effetto dal 1° ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Agricoltura, con sede in Gela (Caltanissetta), unità di Priolo Gargallo (Siracusa) (NID 0019SR0001), per un massimo di 5 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 1° febbraio 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5762

DECRETO 18 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli Cavi, unità di Siracusa. (Decreto n. 28147).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e*), della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Viste la deliberazione del CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 2 agosto 1996, con effetto dal 1° marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Pirelli Cavi, con sede in Milano, unità di Siracusa (NID 0019SR0003), per un massimo di 83 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 aprile 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 8 febbraio 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5763

DECRETO 18 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Belotti Handling, unità di Manesseno di S. Olcese. (Decreto n. 28148).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Belotti Handling tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 7 febbraio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 21 maggio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Belotti Handling, con sede in Milano, unità di Manesseno di S. Olcese (Genova) (NID 9904GE0041), per un massimo di 45 unità lavorative per il periodo dal 21 novembre 1999 al 20 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1999 con decorrenza 21 novembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5764

DECRETO 18 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morteo industrie, unità di Sessa Aurunca. (Decreto n. 28149).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Morteo industrie;

Visto il decreto ministeriale datato 11 febbraio 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 6 dicembre 1998, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morteo industrie, con sede in Genova, unità di Sessa Aurunca (Caserta) (NID 9615CE0002), per un massimo di 294 unità lavorative, per il periodo dal 6 dicembre 1999 al 5 giugno 2000.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, decreto del 6 dicembre 1995.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5795

DECRETO 18 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Te.Pa., unità di Reggio Calabria. (Decreto n. 28150).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Te.Pa., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 14 aprile 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 aprile 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Te.Pa., con sede in San Gregorio (Reggio Calabria), unità di Reggio Calabria (NID 9918RC0007), per un massimo di 30 unità lavorative, per il periodo dal 15 marzo 1999 al 14 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1999 con decorrenza 15 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5796

DECRETO 18 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trasformazioni tessili, unità di Moncalvo. (Decreto n. 28151).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Trasformazioni tessili, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 14 aprile 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi anziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 aprile 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trasformazioni tessili, con sede in Torino, unità di Moncalvo (Asti) (NID 9901AT0009), per un massimo di 42 unità lavorative, per il periodo dal 1° ottobre 1999 al 31 marzo 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1999 con decorrenza 1° ottobre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5797

DECRETO 18 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.A. Solvay Italia dal 1° maggio 1999 Solvay chimica Italia S.p.a., unità di Ferrara. (Decreto n. 28152).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.A. Solvay Italia dal 1° maggio 1999 Solvay chimica Italia S.p.a., tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 2 aprile 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 4 gennaio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 16 giugno 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 31 marzo 1999;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 giugno 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.A. Solvay Italia dal 1° maggio 1999 Solvay chimica

Italia S.p.a., con sede in Rosignano (Livorno), unità di Ferrara (NID 0008FE0001), per un massimo di 55 unità lavorative, per il periodo dal 4 gennaio 2000 al 3 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata l'11 gennaio 2000 con decorrenza 4 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5798

DECRETO 18 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brinkmann Lord Italia, unità di Pergine Valsugana. (Decreto n. 28153).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Brinkmann Lord Italia, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 14 aprile 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 aprile 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brinkmann Lord Italia, con sede in Pergine Valsugana (Trento), unità di Pergine Valsugana (Trento) (NID 9905TN0027), per un massimo di 92 unità lavorative, per il periodo dall'11 ottobre 1999 al 10 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1999 con decorrenza 11 ottobre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5799

DECRETO 18 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.P.M. - Attività produttive meridionali, unità di San Marco Evangelista. (Decreto n. 28154).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. A.P.M. - Attività produttive meridionali, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 14 aprile 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 aprile 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.P.M. - Attività produttive meridionali, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta), unità di S. Marco Evangelista (Caserta) (NID 9915CE0008), per un massimo di 15 unità lavorative, per il periodo dal 1° aprile 1999 al 30 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1999 con decorrenza 1° aprile 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5800

DECRETO 18 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova S.A.T.I., unità di Anagni. (Decreto n. 28155).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Nuova S.A.T.I., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 14 aprile 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 aprile 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova S.A.T.I., con sede in Anagni (Frosinone), unità di Anagni (Frosinone) (NID 9912FR0023), per un massimo di 30 unità lavorative, per il periodo dal 16 agosto 1999 al 15 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1999 con decorrenza 16 agosto 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5801

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 maggio 2000.

Autorizzazione alla società Certi-lift S.a.s., in Imola, al rilascio di certificazione CE ai sensi della direttiva n. 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva n. 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 10, recante norme per l'attuazione della direttiva n. 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista l'istanza del 21 dicembre 1999, protocollo n. 757947, con la quale l'organismo Certi-lift S.a.s., con sede in via G. Leopardi n. 71 - 40026 Imola, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo Certi-lift S.a.s., soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo Certi-lift S.a.s., ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo Certi-lift S.a.s., è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato V: Esame CE del tipo (Modulo *B*, limitatamente alla lettera *B*);

allegato VI: Esame finale;

allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G*).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e

competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2000

Il direttore generale: VISCONTI

00A5802

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 8 maggio 2000.

Rideterminazione di ulteriori posti per le immatricolazioni ai corsi di diploma universitario di area sanitaria per l'anno accademico 1999/2000.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, secondo comma;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti i decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993, concernenti il «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», ed in particolare l'art. 6, terzo comma;

Visto il proprio decreto 24 settembre 1997 di concerto con il Ministro della sanità, con il quale sono stati disciplinati i requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture per la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Visto il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica tecnologica, in data 27 luglio 1999, con il quale è stata determinata per l'anno accademico 1999/2000 la programmazione del numero degli studenti da ammettere a ciascuna tipologia di corso di diploma universitario di area sanitaria, tenuto conto delle esigenze del Servizio sanitario nazionale e sulla base delle indicazioni fornite dalle autorità regionali;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245;

Visti i propri decreti 28 luglio 1999, 5 agosto 1999, 23 settembre 1999, 25 ottobre 1999 e 28 gennaio 2000, con i quali sono stati ripartiti tra le università i posti di cui alla predetta programmazione;

Ritenuta la necessità di modificare ed integrare i suddetti provvedimenti in data 28 luglio 1999, 5 agosto 1999, 23 settembre 1999, 25 ottobre 1999 e 28 gennaio 2000 con un'ulteriore assegnazione di posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di diploma universitario di area sanitaria, a seguito di ulteriore richiesta da parte della Seconda Università di Napoli;

Considerato che per le tipologie di diploma universitario richieste non sono stati assegnati tutti i posti previsti nel decreto interministeriale 27 luglio 1999 di programmazione nazionale e, pertanto, i suddetti posti possono essere ancora ripartiti;

Visto il parere favorevole espresso per l'assegnazione alla Seconda Università di Napoli dal Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1999/2000 il numero di posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di diploma universitario di area sanitaria, già assegnati con decreti ministeriali 28 luglio 1999, 5 agosto 1999, 23 settembre 1999, 25 ottobre 1999 e 28 gennaio 2000, viene integrato, come segue, da un'ulteriore disponibilità di posti, il cui finanziamento, in mancanza di convenzioni con gli enti locali, è a totale carico del bilancio universitario:

fisioterapista - Seconda Università di Napoli - quindici posti;

logopedista - Seconda Università di Napoli - sei posti.

Roma, 8 maggio 2000

Il Ministro: ZECCHINO

00A5804

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 4 maggio 2000.

Orientamenti sull'art. 13, lettera *a)*, della legge n. 146/1990, innovato dall'art. 10 della legge n. 83/2000.

LA COMMISSIONE

Visto l'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, così come innovato dall'art. 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, su proposta del prof. Rescigno, adotta unanime la seguente delibera;

Considerato:

1) che, per l'attuazione delle disposizioni previste dalla legge n. 146/1990 come innovata dalla legge n. 83/2000, sono necessari, in taluni casi, adeguamenti della disciplina contrattuale previgente per quanto riguarda i lavoratori dipendenti e la introduzione, ove mancante, di una specifica regolamentazione per quanto riguarda i lavoratori autonomi;

2) che a questo fine, rispetto ai lavoratori autonomi, la legge prevede un periodo transitorio di sei mesi entro il quale le categorie interessate debbono proporre alla commissione codici di autoregolamentazione per la valutazione di idoneità;

3) che, trascorso inutilmente tale periodo, la commissione ha l'obbligo di emanare una regolamentazione provvisoria;

4) che pertanto è necessario stabilire quale regolamentazione si applica nel periodo transitorio rispetto ai lavoratori autonomi;

5) che il medesimo problema si pone rispetto ai lavoratori dipendenti, non essendo possibile né un immediato adeguamento degli accordi né la immediata emanazione di provvisorie regolamentazioni da parte della commissione (la quale comunque non potrebbe intervenire se non dopo aver accertato la indisponibilità delle parti);

6) che la legge n. 146/1990 prevedeva nella sua originaria formulazione (art. 19, comma 1) che le parti avessero allora sei mesi di tempo per stipulare gli accordi sulle prestazioni indispensabili;

7) che, pertanto, per analogia sia con la disciplina prevista oggi per i lavoratori autonomi, sia con la disciplina prevista nel 1990 per i lavoratori dipendenti, la commissione ritiene che anche ai lavoratori dipendenti si applica oggi la regola di un periodo transitorio di sei mesi entro il quale le parti interessate debbono adeguare, ove necessario, gli accordi alla nuova normativa;

8) che, trascorsi inutilmente i sei mesi di cui al punto precedente, la commissione ha l'obbligo di emanare provvisorie regolamentazioni in tutto conformi alle innovazioni portate dalla legge n. 83/2000;

Delibera:

1. Ai lavoratori dipendenti si applica transitoriamente, fino all'entrata in vigore di eventuali nuovi accordi valutati idonei o all'emanazione delle provvisorie regolamentazioni ai sensi dell'art. 13, lettera *a)*, la regolamentazione derivante da accordi o da proposte della commissione già vigenti in base alla legge n. 146/1990.

2. Scaduti sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 83/2000 (26 ottobre 2000), la commissione, qualora non siano stati stipulati in detto termine nuovi accordi o gli stessi vengano dichiarati non idonei, in tutto o in parte, provvederà ad emanare le provvisorie regolamentazioni previste dalla legge.

3. Le astensioni collettive dei lavoratori autonomi, fino all'entrata in vigore dei codici di autoregolamentazione valutati idonei oppure delle provvisorie regolamentazioni della commissione, sono disciplinate dalle disposizioni della legge n. 146/1990, come innovata dalla legge n. 83/2000, in quanto applicabili;

Dispone

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la funzione pubblica (con invito ad inviarla a tutte le amministrazioni pubbliche), al Ministro della giustizia, all'ARAN, ed alle Associazioni e Confederazioni sindacali (con invito ad inviarla alle rispettive federazioni di categoria ed associate) Confindustria, Cispel, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Lega Cooperative, Confcooperative, UNCI, AGCI, CAASA, CLAAI, Confartigianato, ABI, Federasse, Confetra, AGENS, ENEL, Assaeroporti, Assaereo, IBAR, Fedarlinea, Poste Italiane S.p.a., UPI, ANCI, CGIL, CISL, UIL, CISAL, UGL, CONFSAL, CIDA, CONFEDIR, CONFAIL, Unionquadri, ORSA, CUB;

Richiede inoltre,

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *l)*, della legge n. 146/1990, come innovata dalla legge n. 83/2000, la pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2000

Il presidente: GHEZZI

Il segretario: SANTONI

00A5809

PREFETTURA DI BARI

ORDINANZA 2 maggio 2000.

Revoca delle ordinanze del commissario delegato n. 24 del 15 giugno 1999, n. 1 del 23 settembre 1997 e n. 13 del 25 febbraio 1998 in materia di rifiuti urbani, di rifiuti speciali e di rifiuti da imballaggio secondario e terziario.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato al coordinamento della protezione civile n. 2985 del 31 maggio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 giugno 1999 con cui all'art. 4, comma 6, viene disposto che il commissario delegato vieta nella regione l'ingresso dei rifiuti destinati allo smaltimento e disciplina l'ingresso dei rifiuti destinati al recupero nel territorio della regione Puglia, demandando ai prefetti della regione la vigilanza sull'applicazione di tale divieto anche mediante le amministrazioni provinciali;

Rilevato che in attuazione di tale disposto normativo con ordinanza n. 24 del 15 giugno 1999, il commissario delegato presidente della regione Puglia ha disposto il divieto di ingresso nella regione Puglia dei rifiuti destinati allo smaltimento provenienti da fuori regione ed ha stabilito che l'ingresso dei rifiuti destinati al recupero fosse disciplinato con specifici protocolli d'intesa con le ditte richiedenti;

Considerato che il T.A.R. Puglia 1ª sezione di Bari con ordinanza n. 530 del 31 luglio 1999 ha sospeso l'eseguibilità per la parte *de qua* dell'ordinanza n. 2985/1999, e del provvedimento attuativo n. 24 del 15 giugno 1999, in quanto «i provvedimenti impugnati non appaiono, quanto meno sotto il profilo motivazionale, agevolmente raccordabili con altri provvedimenti di segno contrario intervenuti in epoca immediatamente precedente», in ciò facendo riferimento alle precedenti ordinanze del commissario delegato n. 1 del 23 settembre 1997 e n. 13 del 25 febbraio 1998, con le quali era stato viceversa consentito l'ingresso in Puglia dei rifiuti speciali destinati agli impianti di smaltimento e di recupero e riutilizzo esercitati sul territorio regionale;

Rilevato, altresì, che sulla base dei predetti provvedimenti, sono stati stipulati dal commissario delegato, una serie di protocolli d'intesa con alcuni soggetti titolari in Puglia di impianti di smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti speciali per il conferimento di rifiuti speciali provenienti da fuori regione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1999 con cui è stato prorogato fino al 30 giugno 2000 lo stato di emergenza ambientale nella regione Puglia per la gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi e la successiva ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3045 del 3 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2000 con cui all'art. 9, secondo comma, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze in materia di emergenza rifiuti che non risultano in contrasto con la medesima ordinanza;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo n. 22/1997 con cui viene previsto che, ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, debba essere favorita la riduzione dello smaltimento finale attraverso il riutilizzo, riciclaggio ed altre forme di recupero dei rifiuti stessi e che a tale scopo le autorità competenti promuovono ogni iniziativa utile allo scopo;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo n. 22/1997 che individua tra le finalità della organizzazione dei servizi di smaltimento rifiuti quella di «ridurre i movimenti dei rifiuti» permettendo «lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini» al luogo di produzione;

Visto l'art. 13, comma 4, della legge regionale 13 agosto 1993, n. 17, che vieta lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili agli urbani e speciali prodotti in strutture sanitarie assimilabili ai rifiuti urbani provenienti da altre regioni negli impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti solido-urbani operanti in Puglia;

Considerato che la situazione della regione Puglia continua ad evidenziare un rischio sanitario per la diffusione di malattie a carattere epidemico del ciclo oro - fecale ed inoltre il territorio pugliese è interessato da un diffuso fenomeno di sversamento incontrollato di rifiuti, come dimostrano i ripetuti provvedimenti di sequestro adottati dall'Autorità giudiziaria;

Considerato che, pertanto, permane l'esigenza di garantire nell'attuale fase di emergenza una rigorosa regolamentazione della gestione dei rifiuti che abbia carattere di eccezionalità e di urgenza e realizzi un'effettiva disciplina della materia fino alla definizione del piano complessivo di interventi indicato nell'ordinanza n. 3045/2000;

Considerato che l'attuazione della gestione unitaria del ciclo dei rifiuti che sia orientata, secondo il dettato legislativo, a favorire forme di recupero non può prescindere da provvedimenti straordinari che comportino un'inversione di tendenza rispetto ad un sistema che per le gravi carenze strutturali privilegia viceversa lo smaltimento, specie quello in discarica;

Ritenuto, pertanto, necessario, in relazione alle disposizioni normative su richiamate, assicurare nel territorio pugliese la corretta gestione dei rifiuti, dando attuazione al divieto di ingresso di rifiuti destinati allo smaltimento e alla regolamentazione dell'ingresso dei rifiuti destinati al riutilizzo, riciclaggio e ad altre forme di recupero;

Ordina:

Sono revocate le ordinanze del commissario delegato n. 24 del 15 giugno 1999, n. 1 del 23 settembre 1997 e n. 13 del 25 febbraio 1998 ed i relativi provvedimenti attuativi.

È fatto divieto di ingresso nel territorio della regione Puglia di rifiuti da assoggettare ad un'attività di mero smaltimento.

L'ingresso di rifiuti destinati alle attività di riutilizzo, riciclaggio ed ad altre forme di recupero viene consentito alle seguenti condizioni:

a) che sia assicurato in via prioritaria il recupero dei rifiuti prodotti in Puglia, attraverso l'accoglimento di tutte le istanze di conferimento in ambito regionale, fino alla capacità operativa dell'impianto stesso;

b) che tra le istanze presentate sia data precedenza ai conferimenti di rifiuti prodotti negli insediamenti più vicini all'impianto di recupero;

c) che la tariffa tenga conto dei costi di ammortamento e di gestione e della potenzialità complessiva dell'impianto; della tariffa praticata verrà data comunicazione al prefetto commissario delegato, all'amministrazione provinciale competente e alla regione;

d) che sia data comunicazione con cadenza almeno bimestrale alla regione, alla provincia di competenza ed al commissario delegato della provenienza, della tipologia, della quantità dei rifiuti recuperati sia con riferimento a quelli prodotti nella regione Puglia e sia a quelli provenienti da fuori regione, specificando l'effettiva, corretta ed oggettiva destinazione al recupero;

È fatto obbligo ai detentori di rifiuti prodotti nella regione Puglia di destinare agli impianti di recupero in esercizio sul territorio regionale i rifiuti prodotti, a parità di condizioni economiche complessive, comprese anche quelle relative al trasporto, rispetto allo smaltimento o al recupero in impianti fuori regione.

È fatto obbligo ai detentori di imballaggi secondari e terziari, così come definiti dall'art. 35 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di provvedere direttamente alla loro raccolta separata ed al successivo conferimento, ai fini del reimpiego, riciclaggio o recupero a soggetti autorizzati, ivi compresi quelli operanti per conto del CONAI, ovvero agli impianti pubblici attivati per lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, nei limiti della rispettiva capacità operativa.

È istituito presso la struttura del commissario delegato un osservatorio per la verifica dell'attuazione della presente ordinanza di cui fanno parte i presidenti delle amministrazione provinciali - sub-commissari, i prefetti delle province pugliesi, i vertici regionali delle Forze di polizia.

Il presente provvedimento è comunicato ai sindaci dei comuni pugliesi, ai prefetti delle province pugliesi ed ai presidenti delle amministrazioni provinciali pugliesi. È inviato inoltre ai Ministri dell'interno, dell'ambiente, della sanità, alla regione Puglia, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari.

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente esecutivo e cesserà di avere efficacia il 10 luglio 2000.

Bari, 2 maggio 2000

Il prefetto: MAZZITELLO

00A5805

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 3 maggio 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943, decreto direttoriale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243, decreto direttoriale 16 ottobre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994 «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitari della facoltà di ingegneria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Vista la circolare del M.U.R.S.T. prot. 688 decreto direttoriale 29 aprile 1998;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il parere favorevole espresso dal nucleo di valutazione dell'Università degli studi di Trieste;

Preso atto che il comitato regionale di coordinamento fra gli atenei della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha espresso il proprio parere favorevole all'istituzione del corso di docente universitario in ingegneria dei materiali (materie plastiche);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 24 marzo 2000 con il quale è stata concessa l'autorizzazione all'attivazione del diploma, a decorrere dall'anno accademico 1999/2000 e per la durata di tre cicli didattici;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Corso di diploma in ingegneria dei materiali (materie plastiche)

Art. 1.

Articolazione e definizione dei corsi di diploma

È attivato presso la facoltà di ingegneria il diploma universitario in ingegneria dei materiali (materie plastiche) - sede di Pordenone.

Con riferimento alle aree scientifico-culturali ed all'individuazione delle competenze e degli ambiti professionali, il corso istituito appartiene al settore industriale.

Il corso può essere articolato in orientamenti definiti dalla facoltà, su proposta del consiglio di corso di diploma universitario.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «diplomato in ingegneria dei materiali (materie plastiche)».

Art. 2.

Accesso ai corsi di diploma universitario

L'iscrizione al corso di diploma è regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti al primo anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base alle strutture e alle risorse disponibili, alle prevedibili esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990 (e successive modificazioni). In ogni caso per realizzare un'efficace attività didattica con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento dovrà avere un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Le modalità delle eventuali prove per l'ammissione saranno stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 3.

Corsi di diploma universitario e corsi di laurea affini

Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario in ingegneria dei materiali (materie plastiche) è dichiarato mutuamente affine ed affine a tutti i corsi di laurea della facoltà di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1995).

Il criterio generale per il riconoscimento degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario è quello della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento della laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea; la facoltà indicherà, inoltre sia gli insegnamenti integrativi atti a completare la formazione necessaria

per inserirsi nel corso di laurea, sia gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessaria per conseguire la laurea stessa. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà, inoltre, l'anno del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; tale anno di corso non potrà in ogni caso essere superiore al terzo.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea al corso di diploma universitario in ingegneria dei materiali (materie plastiche), il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguendo il criterio della loro utilità al fine della formazione richiesta per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo stesso e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi. La facoltà identificherà i modi più appropriati per consentire, sia agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea, sia a quelli che abbiano interrotto gli studi nell'ambito di un corso di laurea in ingegneria, di completare i propri studi con il conseguimento del diploma universitario.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identica denominazione sono considerati strettamente affini.

La facoltà, nel riconoscere gli studi di un corso di diploma per il proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconoscerà gli studi completati in misura tale che, per conseguire la laurea, il numero degli insegnamenti ulteriori, sia integrativi, sia propri del corso di laurea, non sia di norma superiore, rispettivamente, a quattro annualità e a quattordici annualità. Nel caso di proseguimento degli studi la facoltà dovrà quindi tenere presente i predetti vincoli nel formulare i relativi piani di studio.

Art. 4.

Articolazione del corso degli studi

La durata degli studi del corso di diploma universitario in ingegneria dei materiali (materie plastiche) è stabilita in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi che saranno specificati nel regolamento didattico della facoltà.

Globalmente l'attività didattica assistita comprenderà almeno 2100 ore organizzate in 30 moduli didattici. Di esse, almeno 500 ore sono di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. L'attività di laboratorio potrà anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attività di laboratorio o di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale presso qualificati enti pubblici e privati, italiani e stranieri. L'attività di tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a corrispondente valutazione, potrà essere ritenuta dal consiglio di facoltà equivalente, al massimo, a due moduli didattici.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento al modulo didattico che comprende una attività didattica assistita (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori ecc.) di almeno 50 ore. Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato con esito positivo l'accertamento relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

La facoltà, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, seguirà criteri di continuità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tradizionali a un valore sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici.

Per il corso di diploma in ingegneria dei materiali (materie plastiche), anche se svolto in una sede decentrata, può essere richiesta la frequenza di alcuni cicli di lezioni o di laboratori o lo svolgimento dell'esame presso la sede di Trieste. Il trasferimento presso la sede avviene a cura ed a carico dello studente.

L'esame di diploma, consiste in una discussione orale avente lo scopo di accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso potrà essere discusso un elaborato scritto.

La valutazione finale è espressa in settantesimi.

Art. 5.

Regolamento dei corsi di diploma universitario

Nel predisporre il manifesto annuale degli studi il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di diploma, definisce il piano di studio ufficiale con gli eventuali orientamenti indicando le denominazioni dei singoli corsi di insegnamento (monodisciplinari o integrati), la loro collocazione nei periodi didattici e le eventuali propedeuticità.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica assistita e il settore scientifico-disciplinare di appartenenza dei moduli didattici.

Nel piano degli studi sarà individuata la denominazione degli insegnamenti; ciascun insegnamento sarà costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli. Le denominazioni degli insegnamenti sono, di norma, quelle indicate nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990. Nei casi in cui l'insegnamento sia specifico del diploma universitario, nel senso di diffe-

rire dall'insegnamento omonimo utilizzato nel corso di laurea, occorre aggiungere alla sua denominazione la sigla D.U. Le denominazioni degli insegnamenti integrati, formati con moduli didattici appartenenti a settori scientifico-disciplinari differenti, saranno diverse da quelle riportate nei settori stessi. L'identità di denominazione di insegnamenti comuni a più corsi di diploma non comporta necessariamente identità di programma e di svolgimento e quindi di docente.

Per l'iscrizione agli anni successivi al primo, lo studente dovrà aver frequentato il seguente numero minimo di moduli didattici e superato i relativi esami, scelti tra quelli indicati dal consiglio di corso di diploma:

tre per l'iscrizione al secondo anno;

due più il superamento di tutti gli esami del 1° anno per l'iscrizione al 3° anno.

Nel caso in cui lo studente non superi il previsto numero minimo di esami, dovrà iscriversi come ripetente o fuori corso. È comunque consentita allo studente l'iscrizione fuori corso, o come ripetente, a sua discrezione, in qualunque momento della sua carriera scolastica.

Il consiglio di facoltà potrà prevedere seminari e brevi corsi, da frequentare anche presso altre facoltà, al fine di favorire una migliore formazione umanistica; potrà altresì prevedere brevi corsi sulle norme e i principi del disegno tecnico per quegli studenti il cui *iter* degli studi precedenti non li abbia previsti.

La facoltà potrà inoltre prevedere la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità dell'accertamento saranno definite dalla facoltà stessa. Particolari corsi di insegnamento delle lingue potranno essere istituiti dall'ateneo anche utilizzando uno dei moduli didattici a scelta.

Art. 6.

Docenza

La copertura degli insegnamenti attivati è attribuita dal consiglio di facoltà a professori di ruolo dello stesso settore scientifico disciplinare o di settore affine, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, ovvero per affidamento, a professori di ruolo o a ricercatori confermati, sempre del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine.

Al fine di facilitare il ricorso a qualificate esperienze e professionalità esterne la facoltà, nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo, per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, potrà affidare moduli didattici a professori a contratto.

Art. 7.

Ordinamento dei corsi di diploma universitario

I *curricula* dei diplomi universitari in ingegneria sono formulati con riferimento al modulo didattico. Nelle tabelle che seguono sono riportate le indicazioni di uno o più settori scientifico-disciplinari con il relativo numero di moduli didattici; quando necessario, è anche riportata una precisazione dei contenuti scientifico-professionali.

Nella tabella B.1 sono indicati i moduli didattici che concorrono a creare la cultura di base e le competenze, anche strumentali, comuni a tutti i diplomi universitari in ingegneria.

Nella tabella B.2 sono specificati i moduli didattici del settore industriale, i quali hanno la finalità di caratterizzare gli aspetti di base e professionali del settore.

Nella tabella B.3 sono riportati gli ulteriori moduli didattici, specifici del corso di diploma in ingegneria dei materiali (materie plastiche), i quali hanno l'obiettivo di fornire la cultura specifica e le competenze professionali generali del singolo corso.

Gli orientamenti di un corso di diploma hanno l'obiettivo di far approfondire in un particolare campo, sia competenze di tipo metodologico, sia tecnico progettuali, realizzative e di esercizio. I moduli didattici, in numero non inferiori a tre, sono scelti dalla facoltà, in accordo con l'obiettivo indicato, in fase di formulazione del proprio regolamento.

TABELLE

B.1 - Moduli didattici comuni a tutti i diplomi universitari in ingegneria

Num. m.did.	Cod. settore	Denominazione settore	Contenuto
4	A02A	Analisi matematica	
	A01C	Geometria	
	A03X	Fisica matematica	
	A04A	Analisi numerica	
	A01A	Logica matematica	(Matematica)
	A01B	Algebra	
	A02B	Probabilità e statistica matematica	
	S04A	Statistica	
1	B01A	Fisica generale	(Fisica)
1	B01A	Fisica generale	(Fisica)
	B03X	Struttura della materia	
1	C06X	Chimica	(Chimica)
1	K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	(Informatica di base)
1	H15X	Estimo	(Economia e gestione)
	I27X	Ingegneria economico-gestionale	
	P01A	Economia politica	

B.2 - Moduli didattici comuni ad un settore

Num. m.did.	Cod. settore	Denominazione settore	Contenuto
1	H07A	Scienza delle costruzioni	(Meccanica dei solidi)
	I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	
1	I07X	Meccanica applicata alle macchine	
	I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	
1	I05A	Fisica tecnica industriale	(Term. e trasm. del calore)
	I03X	Fluidodinamica	
	I15B	Principi di ingegneria chimica	
1	I04C	Sistemi e tecnologie energetici	(Sistemi energetici)
1	I17X	Elettrotecnica	(Principi e applicazioni)
1	I10X	Tecnologia e sistemi di lavorazione	(Materiali e rel. Tecnol.)
	I13X	Metallurgia	
	I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	
	I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	
	I19X	Sistemi elettrici per l'energia	

B.3 - Moduli didattici caratterizzanti i corsi di diploma

B.3.3. - Ingegneria dei materiali (materie plastiche)

Num. m.did.	Cod. settore	Denominazione settore	Contenuto
1	C04X	Chimica industriale	Chimica organica e dei polimeri
	C06X	Chimica	
1	I10X	Tecnol. e sistemi di lavorazione	Tecnologie generali e speciali dei materiali
1	I11X	Impianti industriali meccanici	Gestione degli impianti e della qualità
3	I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	Scienza, tecnologia e controllo dei materiali
	I13X	Metallurgia	
1	I15E	Chimica industriale e tecnologica	Processi di produzione dei polimeri
	I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	
4	I14B	Materiali macromolecolari	Tecnologie, processi e ingegneria dei polimeri
1	I15B	Principi di ingegneria chimica	Reologia dei polimeri Meccanica dei fluidi
1	I15C	Impianti chimici	Progettazione, sicurezza trattamento e riciclo
	I11X	Impianti industriali meccanici	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Trieste, 3 maggio 2000

Il rettore: DELCARO

00A5806

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo aggiornato del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, già modificato ed integrato dal decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, con le modifiche e le integrazioni introdotte dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133.

AVVERTENZA:

Il testo aggiornato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto ministeriale n. 527/1995, integrate dalle nuove disposizioni, sia di quelle richiamate nel decreto stesso trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nel testo di detto decreto n. 527/1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 15 dicembre 1995, sono state, pertanto, inserite le modifiche (evidenziate con caratteri corsivi) ad esso apportate dal decreto legislativo 9 marzo 2000, n. 133, pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 1.

Convenzioni

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione di cui al presente regolamento, sono affidati ai soggetti, di seguito denominati banche concessionarie, individuati dalle direttive emanate con delibera del CIPE del 27 aprile 1995 *(a)* e con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1998 *(b)* e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 *(c)* e dell'articolo 18, comma 1, lettera *aa)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 *(d)*; le banche concessionarie vengono prescelte, sulla base delle condizioni offerte e della disponi-

bilità di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 *(e)*.

2. Con apposita convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le banche concessionarie sono regolamentati i reciproci rapporti, nonché le modalità di corresponsione del compenso e del rimborso spettanti; i relativi oneri sono posti a carico delle risorse stanziate per la concessione dei benefici.

3. La convenzione prevede altresì che le banche concessionarie possano stipulare convenzioni con altre banche e società di locazione finanziaria, di seguito denominate istituti collaboratori, per l'accreditamento dei contributi, ferma restando la piena responsabilità delle banche concessionarie nei confronti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per società di locazione finanziaria si intendono anche le banche abilitate alla locazione stessa. Le banche concessionarie possono stipulare convenzioni esclusivamente con le banche e le società di locazione finanziaria che dispongono di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio.

4. La convenzione prevede inoltre:

a) le modalità di trasmissione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle istruttorie da parte delle banche concessionarie;

b) le modalità con cui il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita le proprie funzioni di controllo sull'attività delle banche concessionarie ed applica, in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione, le sanzioni ivi contemplate, ferma restando *l'esclusiva* responsabilità civile per danni in relazione agli inadempimenti addebitabili ai soggetti di cui al comma 3;

c) l'impegno delle banche concessionarie a fornire alle imprese beneficiarie delle agevolazioni, d'intesa e coordinandosi con l'Istituto per la promozione industriale, adeguati servizi di informazione e assistenza, in collaborazione con le associazioni di categoria, provvedendo alla tempestiva diffusione tra le imprese stesse degli orientamenti interpretativi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, *ferme restando le competenze delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura previste dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (f);*

d) *il divieto per le banche concessionarie, al fine di evitare duplicazioni dell'attività istruttoria e di garantire la necessaria riservatezza dei dati e delle informazioni relativi alle imprese ed ai programmi da esaminare, nonché uniformità di valutazione, di affidare ad altri soggetti l'espletamento dell'istruttoria medesima, fatti salvi i casi di specifici accertamenti o approfondimenti di carattere particolare;*

e) gli adempimenti a carico delle società di locazione finanziaria di cui al comma 3 in relazione alle procedure di cui al presente regolamento ed alle modalità di trasferimento delle agevolazioni alle imprese beneficiarie che ricorrano, per l'acquisizione delle immobilizzazioni di cui all'articolo 4, al sistema della locazione finanziaria.

5. La convenzione deve altresì riservare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione di disposizioni in merito ai termini del procedimento e all'individuazione del responsabile dello stesso ed in genere di applicazione dei principi direttivi dei capi I, II, III e IV della legge 7 agosto 1990. n. 241 *(g)*.

(a) La deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1995. Con deliberazione del 18 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 70 del 25 marzo 1997, il CIPE ha apportato alcune modifiche e integrazioni alla citata deliberazione del 27 aprile 1995. Da ultimo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *aa)* del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, le direttive di cui alla predetta delberazione CIPE del 27 aprile 1995 sono state modificate e integrate dal decreto ministeriale del 22 luglio 1999.

(b) Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianaio 20 luglio 1998, concernente l'estensione delle agevolazioni previste dalle disposizioni della legge n. 488/1992 al settore turistico-alberghiero, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 253 del 29 ottobre 1998.

(c) Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 (Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), come modificato dalla legge di conversione n. 488/1992, è il seguente:

«2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:

a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente sovvenzione netto" secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunità economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali;

b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere effettuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative, che concentri l'intervento straordinario nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera;

c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso a sistemi di tutoraggio;

d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo.».

(d) Il D.Lgs. n. 112/1998, reca «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

(e) Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, reca: «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi.

(f) Si trascrive il testo dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 96/1993 (Trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), contenente norme sulle agevolazioni alle attività produttive:

«3. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura svolgono, ove richieste, funzioni di informazione, assistenza e consulenza tecnica agli interessati che intendano avvalersi delle agevolazioni di cui al comma 1».

(g) La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Art. 1-*bis*.

Verifica e programmazione degli interventi

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito degli interventi previsti dal presente decreto, promuove un più stretto raccordo con le amministrazioni regionali interessate tramite ricorso agli strumenti procedimentali di coordinamento di cui agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 *(a)* per quanto riguarda, in particolare, l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti e lo svolgimento delle seguenti attività:

a) valutazione dell'efficacia degli interventi stessi rispetto allo sviluppo economico delle aree interessate;

b) verifica dello stato di attuazione complessivo degli interventi, con particolare riferimento a quelli oggetto di cofinanziamento comunitario;

c) elaborazione di proposte circa la programmazione delle risorse, tenuto conto delle esigenze di sviluppo delle aree interessate;

d) elaborazione di proposte per la necessaria integrazione degli interventi con quelli di competenza regionale;

e) valutazione *delle proposte* di cui all'articolo 6-*bis*;

f) elaborazione di proposte per la promozione e l'attuazione degli interventi.

(a) Si riporta il testo degli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (per l'argomento vedasi in nota all'art. 1):

«Art. 14. — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.

2-*bis*. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-*bis* e 4.

2-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis* si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

3-*bis*. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva. In caso di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta.

4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

4-*bis*. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta».

«Art. 15. — 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5».

Art. 2.

Soggetti beneficiari e misura massima consentita delle agevolazioni

1. *Le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (a) sono destinate alle imprese operanti nei settori di attività individuati dalle direttive di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione a programmi di investimento promossi nelle aree depresse del territorio nazionale individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 (b), e successive modifiche e integrazioni; le agevolazioni sono concesse ed erogate secondo le modalità e i criteri previsti dalle dette direttive, nonché secondo le disposizioni del presente regolamento. I predetti soggetti sono ammessi alle agevolazioni a condizione che, alla data della relativa domanda, abbiano la piena disponibilità dell'immobile dell'unità produttiva ove viene realizzato il programma, rilevabile da un idoneo titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, risultante da un atto o un contratto costitutivo di uno di tali diritti in data certa di fronte a terzi, ovvero da un contratto preliminare di cui all'articolo 1351 (c) del codice civile previamente registrato; tale immobile deve essere già rispondente, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso. La detta piena disponibilità, inoltre, deve garantire l'uso previsto dei beni agevolati per tutto il periodo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b). Gli stessi soggetti inoltre, alla predetta data, devono essere costituiti ed iscritti al registro delle imprese e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata.*

2. *(Soppresso).*

3. Ciascuna *domanda di* agevolazioni è correlata ad un programma organico e funzionale, promosso nel-

l'ambito della singola unità produttiva, da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati. *A tale riguardo, per unità produttiva si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. Non è pertanto ammessa la presentazione di una domanda di agevolazioni relativa a più programmi o a più unità produttive, né la presentazione di più domande, anche su bandi successivi, le quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano relative a parte di un medesimo programma organico e funzionale. Non è altresì ammessa la presentazione per il medesimo programma, anche da parte di imprese diverse, di più domande di agevolazione sullo stesso bando — considerando a tal fine anche quelle inserite automaticamente ai sensi dell'articolo 6, comma 8 — né, qualora il programma medesimo sia stato già agevolato ai sensi della presente normativa nella misura richiesta dall'impresa, la presentazione su un bando successivo. Qualora il programma sia stato agevolato in misura inferiore a quella richiesta dall'impresa, è consentita la presentazione per il programma medesimo di una nuova domanda in un bando successivo a condizione che la domanda stessa sia accompagnata da una formale rinuncia all'agevolazione concessa. Nell'ambito dello stesso bando, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 8, fanno convenzionalmente parte del medesimo programma organico e funzionale e, quindi, sono oggetto di un'unica domanda, tutti gli investimenti realizzati da un'impresa nella singola unità produttiva relativi alla stessa tipologia di cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di un programma già agevolato, fatta salva l'ipotesi della rinuncia all'agevolazione concessa, non è ammessa la presentazione, per la medesima unità produttiva, di una domanda relativa ad un nuovo programma nei sei mesi successivi alla data della domanda relativa al predetto programma agevolato e, comunque, fino a quando, per quest'ultimo, la banca concessionaria non abbia effettuato l'erogazione della prima quota di cui all'articolo 7, comma 1, per stato d'avanzamento ovvero, trattandosi di nuovo impianto, non sia stata presentata alla banca concessionaria medesima la dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 10, attestante la data di ultimazione del programma stesso; tali divieti non ricorrono per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea ai sensi della disciplina di cui alla Decisione 2496/96/CECA della Commissione del 18 dicembre 1996 concernente norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (*Gazzetta Ufficiale *delle Comunità europee, G.U.C.E., L388 del 28 dicembre 1996), all'inquadramento di alcuni settori siderurgici fuori CECA (G.U.C.E. C320 del 13 dicembre 1988), al regolamento CE 1904/96 del Consiglio del 27 settembre 1996, che modifica il regolamento CE 3094/95 relativo agli aiuti alla costruzione navale (G.U.C.E. L251 del 3 ottobre 1996), alla disciplina degli aiuti di Stato all'industria delle fibre sintetiche 96/C94 (G.U.C.E. C94 del 30 marzo 1996), alla disciplina degli aiuti di Stato all'industria automobilistica 97/C279 (G.U.C.E. C279 del 15 settembre 1997), alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (G.U.C.E. C107 del 7 aprile 1998) e successive modifiche e integrazioni. Non è altresì ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma o a singoli beni già oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, a meno che l'impresa beneficiaria non vi abbia già formalmente rinunciato, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle direttive di cui all'articolo 2, comma 1. Le domande che, alla data di chiusura dei termini di presentazione delle stesse, risultano inoltrate in difformità alle ipotesi sopra indicate non sono considerate ammissibili e le agevolazioni eventualmente concesse sono annullate previa comunicazione agli interessati; a tal fine, le domande inserite automaticamente ai sensi dell'articolo 6, comma 8, si intendono anch'esse inoltrate alla suddetta data di chiusura dei termini di presentazione delle domande ovvero, qualora successiva, alla data di pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del decreto di formazione delle graduatorie del bando di provenienza di tali domande. I suddetti programmi* possono prevedere anche l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria attraverso una delle società di leasing di cui all'articolo 1, comma 3, convenzionate con le banche concessionarie.

4. *(Soppresso).*

5. *Ai fini del presente regolamento, le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione secondo i criteri stabiliti, sulla base della disciplina comunitaria in materia, con i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 (pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana n. 229 del 1º ottobre 1997) e del 27 ottobre 1997 (pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 1997).*

6. *(Soppresso).*

7. *(Soppresso).*

8. *(Soppresso).*

9. *Le misure agevolative massime consentite, determinate sulla base delle spese ammissibili di cui all'articolo 4, sono quelle individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i limiti massimi decisi dalla Commissione europea.*

10. *(Soppresso).*

11. L'impresa richiede le agevolazioni nell'ambito delle misure massime consentite di cui al comma 9. La misura delle agevolazioni è espressa in equivalente sovvenzione netto (ESN) o in equivalente sovvenzione lordo (ESL) dell'investimento iniziale, *ai sensi del punto 4 delle direttive del CIPE del 27 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni (d)*, come percentuale del valore ottenuto attualizzando, all'epoca in cui *il programma è stato avviato* a realizzazione e mediante calcolo basato sull'anno solare, gli investimenti fissi ammissibili. L'attualizzazione viene effettuata dalle banche concessionarie sulla base della suddivisione degli investimenti per anno solare indicata dall'impresa

nel modulo di domanda e sulla base degli eventuali aggiornamenti della banca medesima, a conclusione dell'esame di pertinenza e congruità delle spese.

12. Ai fini della concessione provvisoria di cui all'articolo 6, comma 7, l'importo delle agevolazioni espresso in ESN o in ESL è rivalutato, in relazione al piano di disponibilità delle agevolazioni stesse in quote annuali di cui all'articolo 7, comma 1, *assumendo, solo a detti fini, convenzionalmente che, per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui al comma 3, tale piano sia differito di un anno.* L'ammontare delle agevolazioni concedibili è determinato quale somma delle singole quote annuali rivalutate, maggiorate, limitatamente alle agevolazioni espresse in ESN, della relativa imposizione fiscale.

13. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione-rivalutazione, come disciplinato dalla normativa comunitaria in materia, è annuale, salvo revisioni intervenute nel corso dell'anno, ed è determinato sulla base del tasso indicativo, definito come tasso di rendimento medio dei titoli di Stato sul mercato secondario, previa armonizzazione da parte dell'Istituto monetario europeo, maggiorato di un premio di 2,5 punti percentuali. A partire dal 1° gennaio di ciascun anno, esso è pari alla media dei tassi indicativi rilevati nei mesi di settembre, ottobre e novembre precedenti e, nel corso dell'anno medesimo, viene sottoposto a revisione qualora si discosti di oltre il 15% dalla media dei tassi indicativi rilevati nel corso dell'ultimo trimestre noto. Il tasso da applicare per il calcolo dell'ESN o dell'ESL, riferito al singolo programma di investimenti, è quello in vigore all'epoca di avvio a realizzazione del programma medesimo. Nel caso di programmi da avviare successivamente alla data di concessione provvisoria, si applica in via presuntiva il tasso vigente all'epoca del decreto di concessione. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la determinazione del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione è adeguata alle eventuali modifiche decise dalla Commissione dell'Unione europea.

14. L'ammontare dell'agevolazione concedibile e quello di ciascuna delle quote di cui al comma 12 sono soggetti a rideterminazione in relazione al tasso di attualizzazione/rivalutazione definitivamente individuato, all'ammontare degli investimenti ammissibili, alla effettiva realizzazione temporale degli stessi *e, limitatamente ai programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui al comma 3, previo ricalcolo, a seguito degli esiti della notifica stessa, sulla base delle effettive date di disponibilità di cui all'articolo 7, comma 1; resta fermo in ogni caso* che gli impegni assunti con il decreto di concessione provvisoria non possono essere in alcun modo aumentati.

(a) Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla lege 19 dicembre 1992, n. 488, vedasi nelle note all'art. 1.

(b) Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 (Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale).

«Art. 1. — Ai fini dell'attuazione della politica di intervento nelle aree depresse del territorio nazionale e, in particolare, dell'applicazione dell'art. 3, comma 1, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e dell'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, si intende:

a) per "aree depresse" quelle individuate o che saranno individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5-*b*, quelle eleggibili sulla base delle analoghe caratteristiche e quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione;

b) per "programmazione negoziata" la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;

c) per "accordo di programma" l'accordo promosso, anche ai sensi delle vigenti disposizioni, da una amministrazione centrale con i soggetti pubblici e privati interessati quando, per l'attuazione di interventi programmati, occorre l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo; con l'accordo si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono le modalità di esecuzione da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, la individuazione di eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive;

d) per "contratto di programma" il contratto stipulato tra l'amministrazione ed una grande impresa o un gruppo o un consorzio di medie e piccole imprese per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;

e) per "intesa di programma" l'accordo tra i soggetti istituzionali competenti in un determinato settore, con cui gli stessi si impegnano a collaborare mettendo a disposizione le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione di una serie di azioni ed interventi specifici, collegati funzionalmente in un quadro pluriennale, anche se non ancora globalmente definiti in tema di fattibilità;

e-bis) per "patto territoriale" l'accordo tra soggetti pubblici e privati per l'individuazione, ai fini di una realizzazione coordinata, di interventi di diversa natura finalizzati alla promozione dello sviluppo locale nelle aree depresse del territorio nazionale, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi allo scopo definiti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione C 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione dell'Unione europea».

(c) Il testo vigente dell'art. 1351 del codice civile è il seguente:

«Art. 1351 *(Contratto preliminare)*. — Il contratto preliminare è nullo, se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo».

(d) Per la deliberazione CIPE del 27 aprile 1995, vedasi nelle note all'art. 1.

Art. 3.

Tipologie di investimento ammissibili

1. *Le agevolazioni di cui al presente regolamento possono essere concesse a fronte di programmi volti alla realizzazione di nuove unità produttive ovvero all'incremento della capacità produttiva e dell'occupazione, all'aumento della produttività, al miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi, all'aggiornamento tecnologico, al rinnovo, alla riorganizzazione, alla diversificazione della produzione, alla modifica dei cicli produttivi, alla ripresa dell'attività, di cambiamento della localizzazione degli impianti di unità produttive esistenti,*

secondo le tipologie definite ed individuate tra quelle ammissibili con le direttive di cui all'articolo 1, comma 1, con riferimento ai settori di attività da agevolare.

2. Per quanto concerne *i programmi di cui al comma 1 volti* a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti, l'agevolazione può essere concessa sul costo del progetto diminuito del valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati risultante da perizia giurata redatta da un tecnico *incaricato dall'impresa che richiede le agevolazioni* da individuare in relazione alle competenze ed abilitazioni professionali necessarie. Sono agevolabili le spese effettuate per eventuali demolizioni o rimozioni distruttive imposte dall'amministrazione che ha emanato l'ordinanza o la decisione dalla quale deriva la delocalizzazione.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni, *come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile (a)*, nella misura in cui queste ultime sono necessarie alle finalità *del programma* oggetto della domanda di agevolazioni. Dette spese riguardano:

a) progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;

b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;

c) opere murarie e assimilate;

d) infrastrutture specifiche aziendali;

e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;

f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

g) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata *dal programma;* la relativa spesa di acquisto deve risultare compatibile con il conto economico relativo *al programma medesimo.*

2. *Con la medesima circolare di cui all'articolo 5, comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, ai fini dell'attività istruttoria di cui all'articolo 6, alla individuazione di eventuali limiti all'ammissibilità delle singole tipologie di spese, incluse quelle relative a commesse interne di lavorazione, anche tenuto conto degli orientamenti comunitari in materia e delle specificità delle singole attività ammissibili.*

3. *Le spese di cui al comma 1 sono ammesse* a partire dal giorno successivo alla data di chiusura del bando di cui all'articolo 5, comma 1 precedente a quello cui si riferisce la domanda, *ad eccezione* di quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, che sono ammesse a decorrere dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione; è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2. Non sono ammesse le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte, a macchinari, impianti e attrezzature usati, quelle di funzionamento in generale, *ivi comprese quelle di pura sostituzione, le spese di importo inferiore ad un milione di lire* e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di cui all'articolo 5, comma 1, di altre agevolazioni, fatta eccezione per quelle di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purché l'impresa stessa l'abbia acquistato nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione. Le spese relative all'acquisto di immobili, *di brevetti o di software di proprietà, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni medesime o dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili* in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. *Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, all'atto della compravendita stessa, le rese medesime si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile* (b) *o siano entrambe partecipate, per almeno il venticinque per cento, da un medesimo altro soggetto. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o da suo procuratore speciale resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni (c).*

4. Per i macchinari e gli impianti di produzione oggetto di agevolazioni, compresi quelli realizzati con commesse interne di lavorazione, il legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale deve attestare, con dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e *successive modifiche e integrazioni,* mediante apposito prospetto, la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con i beni oggetto di agevolazione, identificati da apposita annotazione del numero di matricola riportato sulla targhetta apposta sul bene stesso.

(a) Gli articoli 2423 e seguenti del codice civile costituiscono la sezione IX del capo V del titolo V del libro V, sezione che regola la materia del bilancio. Si trascrivono, per opportuna conoscenza, l'art. 2423 e gli articoli 2424, 2424-*bis* e 2426 che definiscono le immobilizzazioni, nel testo vigente come modificato dal D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 (articoli 2423, 2424, 2424-bis e 2426), dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 526 (articolo 2423), dal D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 315 (articolo 2424), e dal D.L. 29 giugno 1994, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 503 (articolo 2426).

«Art. 2423 *(Redazione del bilancio)*. — Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono, essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Il bilancio deve essere redatto in lire.

(Omissis).

Art. 2424 *(Contenuto dello stato patrimoniale)*. — Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.

ATTIVO:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni:

I - Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento;

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

5) avviamento;

6) immobilizzazioni in corso e acconti;

7) altre.

Totale.

II - Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati;

2) impianti e macchinario;

3) attrezzature industriali e commerciali;

4) altri beni;

5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate;

b) imprese collegate;

c) imprese controllanti;

d) ad altre imprese;

2) crediti:

a) verso imprese controllate;

b) verso imprese collegate;

c) verso controllanti;

d) verso altri;

3) altri titoli;

4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.

Totale.

Totale immobilizzazioni *(B)*.

C) Attivo circolante:

I - Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

3) lavori in corso su ordinazione;

4) prodotti finiti e merci;

5) acconti.

Totale.

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) verso clienti;

2) verso imprese controllate;

3) verso imprese collegate;

4) verso controllanti;

5) verso altri.

Totale.

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate;

2) partecipazioni in imprese collegate;

3) partecipazioni in imprese controllanti;

4) altre partecipazioni;

5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;

6) altri titoli.

Totale.

IV - Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali;

2) assegni;

3) denaro e valori in cassa.

Totale.

Totale attivo circolante *(C)*.

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.

PASSIVO:

A) Patrimonio nette:

I - Capitale.
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VI - Riserve statutarie.
VII - Altre riserve, distintamente indicate.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) per imposte;

3) altri.

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) obbligazioni;

2) obbligazioni convertibili;

3) debiti verso banche;

4) debiti verso altri finanziatori;

5) acconti;

6) debiti verso fornitori;

7) debiti rappresentati da titoli di credito;

8) debiti verso imprese controllate;

9) debiti verso imprese collegate;

10) debiti verso controllanti;

11) debiti tributari;

12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

13) altri debiti.

Totale.

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.

Art. 2424-*bis (Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale)*. — Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.

Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art. 2359 si presumono immobilizzazioni.

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella voce "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'art. 2120.

Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

(Omissis).

Art. 2426 *(Criteri di valutazione)*. — Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;

2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;

3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;

4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al n. 1), per un importo pari alla corrispondente razione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-*bis*.

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;

5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;

6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;

7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;

8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;

9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;

10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;

11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;

12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.

È consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie».

(b) Il testo vigente dell'art. 2359 del codice civile, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 e, successivamente, dall'art. 1 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è il seguente:

«Art. 2359 *(Società controllate e società collegate)*. — Sono considerate società controllate:

1) le societa in cui un'altra societa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa».

(c) Il testo vigente dell'art. 4 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), come modificato dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)*. — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.

Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa».

Art. 5.

Presentazione delle domande di agevolazione

1. Le risorse finanziarie di ciascun anno sono suddivise in due quote uguali e vengono attribuite alle *imprese di cui all'articolo 2, comma 1,* attraverso due bandi, i cui termini di presentazione delle domande sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'impresa presenta entro detti termini la domanda di ammissione alle agevolazioni ad una delle banche concessionarie ovvero, nel caso di *programmi* che prevedano l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni tramite locazione finanziaria, ad una delle società di leasing di cui all'articolo 1, comma 3, per il successivo tempestivo inoltro alla banca concessionaria prescelta dall'impresa. *La domanda di agevolazioni è redatta dall'impresa utilizzando esclusivamente l'apposito modulo ed il relativo specifico software di compilazione definiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propria circolare e resi disponibili anche presso le banche concessionarie e gli istituti collaboratori. Il modulo va compilato in ogni sua parte ed accompagnato dalla documentazione e dalle dichiarazioni indicate nella circolare medesima, a pena di inammissibilità della domanda.* L'impresa invia altresì una copia fotostatica del modulo di domanda alla regione interessata. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'anno cui si riferiscono le risorse, può modificare, con proprio decreto, le predette modalità di ripartizione dei fondi, assegnando, in particolare, le disponibilità medesime attraverso un unico bando.

2. *Qualora il programma cui si riferisce la domanda sia temporalmente sovrapposto ad altri programmi della stessa impresa, relativi a domande precedenti o dello stesso bando ed agevolati o da agevolare ai sensi del presente decreto, la documentazione di cui al comma 1 comprende anche una copia fotostatica dei moduli relativi a tali altre domande.*

3. Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa che richiede le agevolazioni o da suo procuratore speciale *ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni (a)* e contiene, oltre ai dati ed alle informazioni sull'impresa e sul programma di investimenti, specifiche dichiarazioni attestanti la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per l'accesso alle agevolazioni richieste e, *fatto salvo il divieto specificato all'articolo 2, comma 3 in relazione ad eventuali agevolazioni di qualsiasi natura già concesse per il medesimo programma,* l'impegno a dichiarare, successivamente alla concessione provvisoria delle agevolazioni e prima della erogazione delle stesse, che l'impresa non ha ottenuto o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere per i beni oggetto *dello stesso programma per il* quale vengono richieste le agevolazioni, altre agevolazioni statali, regionali o comunitarie. Il modulo contiene, inoltre specifico atto d'obbligo di restituire l'eventuale importo non dovuto rispetto alle determinazioni assunte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a seguito degli accertamenti, dei controlli e delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11, rivalutato e maggiorato come specificato all'articolo 8, comma 6.

4. *La banca concessionaria registra in ordine cronologico le domande presentate, ne verifica la completezza e la regolarità. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 (b), in merito alle richieste di rettifica dei soli errori e irregolarità formali, la domanda il cui modello è incompleto dei dati e delle informazioni necessari ai fini del calcolo degli indicatori di cui all'articolo 6, comnma 4 del presente regolamento o della documentazione e delle dichiarazioni di cui al comma 1 e quella presentata al di fuori dei termini di cui allo stesso comma 1 non è considerata valida e viene respinta con specifica nota contenente le relative motivazioni; la banca procede analogamente nel caso in cui il modello di domanda sia predisposto in difformità da quanto previsto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o non utilizzando lo specifico software da quest'ultimo definito. L'impresa non può autonomamente modificare i dati o le documentazioni rilevanti ai fini del calcolo dei detti indicatori successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle domande ed è comunque tenuta a corrispondere alla richiesta di precisazioni e chiarimenti della banca concessionaria in merito ai dati ed alle documentazioni prodotti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori di cui all'articolo 6, comma 1, entro il termine di quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta medesima; qualora la risposta dovesse intervenire oltre tale termine, ovvero dovesse risultare comunque insufficiente, la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e la banca concessionaria ne dà tempestiva, motivata comunicazione all'impresa interessata. Ai fini di consentire l'esercizio dei previsti poteri di controllo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le banche concessionarie trasmettono le note di cui al presente comma anche al Ministero stesso. Nel caso di domanda inoltrata alla società di leasing, le suddette note sono trasmesse anche a quest'ultima.*

4-*bis. A garanzia della volontà dell'impresa di realizzare il programma agevolato, la documentazione allegata alla domanda comprende anche la ricevuta del versamento di una cauzione, effettuato dall'impresa istante su un conto appositamente aperto presso la banca concessionaria prescelta per l'istruttoria e fruttifero di interessi al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, ovvero una fidejussione bancaria o una polizza assicurativa, di pari importo della cauzione medesima, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta; l'ammontare relativo a detta cauzione, e gli interessi sullo stesso riconosciuti, ovvero alla fidejussione bancaria o alla polizza assicurativa sono determinati sulla base dei criteri fissati con decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tenuto anche conto dell'entità degli investimenti indicati dall'impresa nel modulo di domanda. Qualora le agevolazioni concesse nella misura richiesta dall'impresa siano revocate per successiva rinuncia alle stesse prima che sia avvenuta un'erogazione per stato d'avanzamento ovvero qualora non sia rispettata la condizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c1), si procede a trattenere la cauzione, anche tramite escussione della fidejussione o della polizza, che confluisce nell'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 1047 (c). In tutti gli altri casi la cauzione medesima, maggiorata dei relativi interessi maturati, è rimborsata all'impresa, ovvero la fidejussione o la polizza sono svincolate, entro un mese dal momento in cui si verifichino le condizioni per il rimborso o per lo svincolo, secondo le modalità fissate con il richiamato decreto ministeriale.*

(a) Per il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, vedasi nelle note all'art. 4.

(b) Si trascrive il testo dell'art. 6, comma 1, della lettera *b)*, della citata legge 7 agosto 1990, n. 241:

«1. Il responsabile del procedimento:

a) (omissis);

b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare *esibizioni documentali»;*

(c) Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 6, del citato *decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104:*

«6. La quota del Fondo di cui al comma 5 dell'art. 19 del *decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,* come sostituito dall'art. 3, da assegnare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 5 del medesimo decreto legislativo, nonché le eventuali ulteriori risorse da attribuire per le finalità di cui al comma 1 dello stesso art. 5, affluiscono ad un'apposita sezione del Fondo di cui all'art. 14 della *legge 17 febbraio 1982, n. 46.* Sono a carico della medesima sezione gli oneri per i compensi, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per non più di cinque consulenti giuridici di cui tre avvocati dello Stato da utilizzare per la definizione del contenzioso in relazione agli interventi agevolativi, nonché a quelli di cui all'art. 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con *decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».*

Art. 6.

Procedure e termini per l'istruttoria e per la formazione delle graduatorie

1. Ai fini della formazione delle graduatorie, le banche concessionarie, sulla base delle domande complete pervenute, *e tenuto anche conto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con la circolare di cui all'articolo 5, comma 1,* accertano:

a) la completezza e la pertinenza della prescritta documentazione;

b) la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente *e, ove occorra,* dei soggetti promotori, con particolare riferimento alla comprovata possibilità che essi siano in grado di fare fronte agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione *del programma*;

c) la validità tecnico-economico-finanziaria *del programma,* con specifico riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato ed al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione degli investimenti e dalla normale gestione ed in particolare all'adeguatezza ed alla tempestiva immissione dei mezzi propri dell'impresa, in tempi coerenti con la realizzazione *del programma,* attraverso la simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a realizzazione *del programma* a quello di entrata a regime *del programma medesimo*;

d) la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni anche con riferimento alla dimensione dell'impresa richiedente ed alla localizzazione, al settore di attività ed alla tipologia *del programma* da agevolare;

e) la pertinenza e la congruità delle spese esposte nella domanda, al fine di indicare gli investimenti suddivisi per capitoli e per anno solare ed attualizzati;

f) gli elementi che consentano la determinazione degli indicatori di cui al comma 4.

2. Le banche concessionarie inviano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della definizione delle graduatorie di cui al comma 3, il modulo di domanda di cui all'articolo 5, *comma 1* e le risultanze degli accertamenti di cui al comma 1, su supporto magnetico e cartaceo, secondo lo schema definito in sede di convenzione di cui all'articolo 1, comma 2, nonché la documentazione definita in sede di convenzione stessa. L'invio avviene tra il *sessantesimo ed il novantesimo giorno* successivo al termine finale di presentazione delle domande di cui all'articolo 5, comma 1. Contestualmente all'invio di dette risultanze al Ministero, le banche concessionarie inviano a ciascuna impresa la cui domanda è istruita con esito positivo una nota contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori di cui al comma 4; una copia di detta nota è inviata per conoscenza alla regione interessata.

3. Entro il *trentesimo giorno* successivo al termine finale di invio delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle risultanze medesime, forma le graduatorie *dei programmi* ammissibili alle agevolazioni e provvede alla loro pubblicazione. *Al di fuori dei casi di cui all'articolo 5, comma 4, per i quali la comunicazione all'impresa è inviata dalla banca concessionaria, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alle imprese la cui istruttoria ha avuto esito negativo le motivazioni dell'esclusione.*

3-*bis*. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto del numero delle domande presentate ed al fine di garantire la migliore funzionalità degli interventi agevolativi, può modificare, con proprio decreto, i termini di cui ai commi 2 e 3, prorogando, in particolare, per non più di trenta giorni, quelli finali di invio delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 e quelli di formazione delle graduatorie. I suddetti termini vengono in ugual misura prorogati nel caso in cui i periodi relativi agli accertamenti istruttori ed alla formazione delle graduatorie comprendano il mese di agosto.

4. *Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 3, si calcolano e si sommano, per ciascun programma, i valori normalizzati degli indicatori individuati con le direttive di cui all'articolo 1, comma 1, le cui modalità di calcolo sono fissate con la circolare di cui all'articolo 5, comma 1.*

5. *(Soppresso).*

6. *(Soppresso).*

7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie, adotta il decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni in favore delle domande inserite nelle graduatorie medesime, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna graduatoria.

8. Le domande per le quali non è disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni, a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, sono inserite automaticamente, invariate, nella graduatoria relativa al solo primo bando utile successivo, mantenendo valide, ai fini dell'ammissibilità delle spese, le condizioni previste per le domande originarie. Qualora l'impresa intenda mantenere valide tali condizioni di ammissibilità delle spese e, al contempo, riformulare la domanda di agevolazione, rinuncia formalmente a detto inserimento automatico, con nota raccomandata da inviare alla banca concessionaria entro e non oltre trenta giorni prima del termine ultimo per l'invio delle risultanze istruttorie di cui al comma 2, e ripresenta la domanda stessa entro i termini di presentazione relativi al solo primo bando utile successivo alla rinuncia, con le stesse modalità di cui all'articolo 5, comma 1. *Le domande agevolate in misura inferiore a quella richiesta dall'impresa a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie, possono beneficiare delle suddette condizioni, previa formale istanza di inserimento automatico e formale rinuncia all'agevolazione concessa da inviare alla banca concessionaria nei termini e con le modalità validi per la rinuncia all'inserimento automatico delle domande non agevolate, ovvero previa riformulazione nel solo bando immediatamente successivo, anch'essa accompagnata dalla formale rinuncia all'agevolazione concessa.*

9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette i decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni alle imprese interessate, alle banche concessionarie e, nel caso di beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, anche alle società di leasing.

10. Successivamente al ricevimento del decreto di concessione ed entro un mese dallo stesso o dalla data in cui se ne verifichino le condizioni l'impresa beneficiaria invia alla banca concessionaria specifica dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale *ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni (a)* attestante la data di ultimazione del programma e quella di entrata in funzione dell'impianto; la dichiarazione relativa alla entrata in funzione può essere resa più volte, per blocchi funzionalmente autonomi, mano a mano che l'entrata in funzione stessa si verifichi. Nel caso di *programmi realizzati* con il sistema della locazione finanziaria, la dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma *stesso* è sostituita dal verbale di consegna dei beni; *l'impresa trasmette contestualmente copia della comunicazione concernente la detta data alla società di leasing ai fini del rispetto del termine di cui all'articolo 9, comma 1.*

(a) Per il testo dell'art. 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, vedasi nelle note all'art. 4.

Art. 6-*bis*.

Priorità regionali

1. *Le regioni, entro il 31 ottobre di ciascun anno, con riferimento alle domande di agevolazione da presentare nell'anno successivo, avanzano le proprie proposte previste dalle direttive di cui all'articolo 1, comma 1, ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'articolo 6, comma 3, volte ad adeguare gli interventi agevolativi alle esigenze di programmazione e sviluppo delle singole aree interessate. Qualora una regione non avanzi tali proposte entro il suddetto termine, le stesse si intendono non espresse.*

2. *(Soppresso).*

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, valutata la compatibilità delle proposte avanzate dalle singole regioni con lo sviluppo complessivo di tutte le altre aree interessate oltre che con le ulteriori disposizioni del presente decreto, *le* approva entro il 30 novembre di ciascun anno *ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'articolo 6, comma 3.*

Art. 7.

Modalità di erogazione

1. L'importo dell'agevolazione concessa è impegnato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il decreto di concessione provvisoria ed è reso disponibile, alle condizioni di cui al comma 2, in tre quote annuali di pari ammontare e alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie di cui all'articolo 6, comma 3, *ovvero, per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui all'articolo 2, comma 3, entro un mese dal provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo agli esiti di detta notifica.* Il suddetto importo è reso disponibile in due quote, qualora l'impresa beneficiaria ne abbia fatta esplicita richiesta *ed il programma* preveda l'ultimazione entro i ventiquattro mesi successivi alla *prevista data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui all'articolo 6, comma 7. Sono escluse da tale ultima ipotesi i predetti programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea.*

2. Ciascuna delle due o tre quote è erogata dalla banca concessionaria subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti, eccezion fatta per la prima, che può anche essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.

3. Ai fini di ciascuna erogazione, le imprese beneficiarie trasmettono alla banca concessionaria la documentazione individuata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propria circolare, *per l'accertamento, da parte della banca medesima, della vigenza delle imprese stesse, della completezza e della pertinenza ai programmi agevolati della documentazione medesima, nonché, al di fuori dell'anticipazione, della corrispondenza degli investimenti realizzati, così come dichiarati, alle erogazioni richieste.*

4. L'erogazione dell'ultima quota è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa o della società di leasing, della documentazione finale di spesa e delle dichiarazioni di cui all'articolo 9.

5. *La banca concessionaria richiede periodicamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'erogazione delle corrispondenti quote e le versa alle imprese beneficiarie. Ai fini dell'erogazione dell'ultima quota, e qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni in ESN o in ESL di cui all'articolo 10, comma 4, viene trattenuto il dieci per cento del contributo totale concesso da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo.*

6. Nel caso in cui le banche concessionarie si avvalgano di istituti collaboratori, il versamento della quota dovuta alle imprese beneficiarie avviene tramite gli istituti collaboratori stessi secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 8.

Revoca delle agevolazioni

1. *Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, com-ma 2, dall'articolo 10, comma 4 e dall'articolo 11, comma 1*-bis, le agevolazioni sono revocate in tutto o in parte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche su segnalazione della banca concessionaria:

a) qualora per i beni *del medesimo programma* oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, *fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle direttive di cui all'articolo 1, comma 1;*

b) qualora vengano distolte, *in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore,* dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto;

c) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;

c1) qualora l'impresa non abbia maturato, alla data della disponibilità dell'ultima quota di cui all'articolo 7, comma 1, le condizioni previste per l'erogazione a stato d'avanzamento della prima quota; *a tal fine, per i programmi i cui beni sono in parte acquistati direttamente dall'impresa ed in parte acquisiti tramite locazione finanziaria, si fa riferimento allo stato d'avanzamento raggiunto dall'intero programma;*

d) qualora il programma non venga ultimato entro quarantotto mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, ovvero, per i programmi di cui all'articolo 7, comma 1 per i quali l'importo dell'agevolazione concessa è reso disponibile in due quote, entro ventiquattro mesi dalla data medesima; detti termini possono essere eccezionalmente prorogati una sola volta, previa preventiva richiesta, per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore; *per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui all'articolo 2, comma 3, il detto termine di quarantotto mesi decorre dal provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo agli esiti della detta notifica;* sono fatti salvi i minori termini eventualmente previsti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per consentire l'ammissibilità *dei programmi medesimi al cofinanziamento comunitario;*

e) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

f) qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4 suscettibili di subire variazioni, anche solo uno degli scostamenti stessi di tali indicatori rispetto ai corri-

spondenti valori assunti per la formazione della graduatoria o la media degli scostamenti medesimi superi, rispettivamente, i 30 o i 20 punti percentuali;

g) qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una «divisione» della «Classificazione delle attività economiche ISTAT '91» diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato.

2. *Nell'ipotesi* sub-a) *di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni è parziale, in relazione alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni, qualora la rilevazione del mancato rispetto del divieto in argomento derivi dalla segnalazione dell'impresa beneficiaria e qualora quest'ultima intenda mantenere le altre dette agevolazioni; qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11 senza che l'impresa ne abbia dato precedente segnalazione, la revoca è totale. Nell'ipotesi* sub-b) *di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni è parziale ed è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio. A tal fine, l'impresa comunica tempestivamente alla banca concessionaria l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto quinquennio. Qualora la detta distrazione dovesse essere rilevata nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11 senza che l'impresa ne abbia dato comunicazione come sopra specificato, la revoca è comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del programma stesso, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato. Ai fini di cui sopra, la banca concessionaria invia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il proprio motivato parere circa la necessità di ricorrere alla revoca totale o parziale delle agevolazioni indicandone, in quest'ultima ipotesi, anche l'ammontare, e ne dà contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata.*

3. Nell'ipotesi *sub-c)* di cui al comma 1 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a fissare un termine non superiore a sessanta giorni per consentire all'impresa di regolarizzare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine il Ministero medesimo procede alla revoca totale delle agevolazioni. Nei casi più gravi o nel caso di recidiva può essere disposta l'esclusione dell'impresa per un tempo fino a cinque anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni.

4. Nelle ipotesi *sub-d)* di cui al comma 1 la richiesta di proroga è inoltrata dall'impresa alla banca concessionaria almeno quattro mesi prima della scadenza dei ventiquattro o dei quarantotto mesi. La banca concessionaria trasmette immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato detta richiesta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano, accompagnata dal proprio motivato parere al riguardo. La proroga si intende concessa qualora trascorrano sessanta giorni dalla ricezione senza l'espressione di un avviso contrario. *Nell'ipotesi di cui al presente comma, la revoca delle agevolazioni è parziale e interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente ai termini di ultimazione prescritti, comprensivi dell'eventuale proroga, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento del programma e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.*

4-*bis. Nelle ipotesi* sub-c1), e), f) *e* g) *la revoca delle agevolazioni è totale.*

5. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procede alla riliquidazione delle stesse ed alla rideterminazione delle quote costanti erogabili. Le maggiori agevolazioni eventualmente già erogate vengono detratte dalla prima erogazione utile o, se occorre, anche dalla successiva, ovvero recuperate.

6. In caso di recupero delle somme erogate ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo o a seguito di altre inadempienze dell'impresa di cui al presente regolamento, le medesime vengono rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorate degli interessi legali; in tutti gli altri casi si applicano solo gli interessi legali.

Art. 9.

Documentazione di spesa

1. Entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 10, l'impresa o la società di leasing trasmette alla banca concessionaria, la prima eventualmente tramite l'istituto collaboratore, la documentazione finale di spesa per i necessari riscontri e le verifiche sulle spese effettivamente sostenute a fronte *del programma agevolato.*

2. Salvi gravi e giustificati motivi, qualora decorso il termine di cui al comma 1, l'impresa o la società di leasing non abbia ancora provveduto ad inviare la documentazione finale di spesa, la banca concessionaria propone al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la revoca dell'agevolazione *e ne dà contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata.*

3. La documentazione finale di spesa consiste, in alternativa, in:

a) fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzate, o in copia autenticata, e, per i casi consentiti, commesse interne di lavorazione con l'indicazione dei materiali impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea documentazione;

b) elenchi di fatture o di altri titoli di spesa;

c) elaborati anche meccanografici di contabilità industriale, nonché elaborati informatizzati.

La documentazione finale di spesa contenente gli elenchi o gli elaborati di cui alle lettere b) *e* c) *non è ritenuta valida e viene restituita dalla banca concessionaria all'impresa o alla società di leasing, dandone, in tale ultimo caso, comunicazione all'impresa stessa, qualora gli elenchi o gli elaborati medesimi non contengano una chiara descrizione sufficiente alla univoca individuazione delle singole immimobilizzazioni acquisite.*

4. I documenti, gli elenchi e gli elaborati *sub-a)*, *b)* e *c)* di cui al comma 3 sono suddivisi per capitoli omogenei di spesa; gli elenchi e gli elaborati riportano il numero della fattura o della commessa interna di lavorazione, la relativa data, la ditta fornitrice, *la* descrizione del bene acquistato o realizzato e l'importo al netto dell'IVA.

5. Alla documentazione di cui al comma 3 sono allegate specifiche dichiarazioni attestanti in particolare:

a) la data, trascorsa o prevista, di entrata a regime *del programma agevolato; ai fini della verifica dei risultati del programma, l'entrata a regime si intende raggiunta, qualora non intervenuta prima, dodici mesi dopo l'entrata in funzione del programma stesso;*

b) la conformità degli elenchi o degli elaborati *sub-b)* e *c)* del comma 3 ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;

c) che la documentazione prodotta è regolare e si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione *del programma* oggetto della specifica domanda di agevolazione;

d) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato «nuovi di fabbrica»;

e) che le spese sono capitalizzate, non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi e manutenzioni, che non riguardano la gestione e che sono al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse;

f) che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

6. Per *i programmi* con spese ammesse di importo complessivamente inferiore a tre miliardi di lire, ai fini di quanto previsto all'articolo 10, comma 2, alla documentazione di cui al comma 3 ed alle dichiarazioni di cui al comma 5 devono essere allegate ulteriori dichiarazioni, secondo lo schema definito in sede di circolare di cui all'articolo 5, *comma 1,* attestanti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per la concessione definitiva delle agevolazioni.

7. Le dichiarazioni di cui ai commi 5 e 6 sono rese dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale *ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni.* Nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria, le dichiarazioni di cui al comma 5, ad eccezione di quelle *sub-a)*, *d)* ed *e)*, che restano a carico dell'impresa, vengono rese, con le stesse modalità di cui sopra, dalla società di leasing.

8. *Le banche concessionarie, ricevuta la documentazione finale di spesa e le dichiarazioni di cui al comma 5 e, nei casi previsti, di cui al comma 6, ne verificano la completezza e la pertinenza al programma agevolato.*

9. *In relazione a quanto disposto al successivo articolo 10, comma 3, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione finale di spesa le banche concessionarie trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:*

a) una relazione sullo stato finale del programma, comprendente un giudizio di pertinenza e congruità delle spese, che evidenzi le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto posto a base della istruttoria e rappresenti gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo e per anno solare ed attualizzati, elencando i relativi beni nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di non distrazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b)*; detta relazione indica, inoltre, la data, trascorsa o prevista, di entrata a regime, le risultanze dell'accertamento da parte della banca medesima sull'effettivo ammontare del capitale proprio investito dall'impresa nel programma, nonché gli altri eventuali elementi di valutazione individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;*

b) per i programmi di cui all'articolo 9, comma 6, le dichiarazioni di cui al comma 6 medesimo;

c) per gli altri programmi, le dichiarazioni di cui al comma 5 unitamente alla documentazione finale di spesa vistata dalle banche medesime.

10. *(Soppresso).*

Art. 10.

Concessione definitiva delle agevolazioni

1. Dopo il ricevimento della documentazione *prevista dall'articolo 9, comma 9,* da parte delle banche concessionarie, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per *i programmi diversi da quelli* di cui all'articolo 9, comma 6, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma *stesso* con le modalità e i criteri di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 *(a).*

2. Per *i programmi* di cui all'articolo 9, comma 6, l'avvenuta realizzazione del programma *medesimo* è attestata attraverso le dichiarazioni di cui allo stesso comma 6.

3. Ai fini del decreto di concessione definitiva di cui al comma 4, l'ammontare degli investimenti finali ammissibili è quello indicato nelle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1, ovvero, per *i programmi* di cui all'articolo 9, comma 6, nella relazione sullo stato finale del programma delle banche concessionarie di cui all'articolo 9, *comma 9.*

4. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 e della relazione finale di cui all'articolo 9, *comma 9,* il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti all'impresa ed alla emanazione del decreto di concessione definitiva o alla revoca delle agevolazioni. *Al fine di garantire la partecipazione dell'impresa al procedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti di cui al comma 1 e la relazione finale di cui all'articolo 9, comma 9 vengono portati a conoscenza dell'impresa stessa.*

5. A seguito della concessione definitiva, le banche concessionarie provvedono *a richiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato quanto eventualmente ancora dovuto alle imprese beneficiarie,* secondo le modalità di cui all'articolo 7, ivi compreso il 10% di cui al comma 5 del medesimo articolo, ovvero a *richiedere alle imprese medesime* le somme non dovute rivalutate e maggiorate come specificato all'articolo 8, comma 6.

6. Il decreto di concessione definitiva di cui al comma 4 deve essere emanato entro nove mesi dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 9, comma 8; trascorso detto termine si provvede secondo quanto disciplinato al comma 5.

7. *(Soppresso).*

(a) Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104:

«3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta delle imprese, dispone l'erogazione di un anticipo, nella misura massima del 50 per cento dell'importo del contributo in conto capitale spettante ai sensi della *legge 1º marzo 1986, n. 64*, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili; il pagamento dell'anticipo è effettuato previa presentazione da parte dell'impresa, nei trenta giorni successivi alla concessione dell'anticipo medesimo, di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa. Per i progetti di investimento di importo inferiore a tre miliardi di lire, l'accertamento, a seguito dell'ultimazione del progetto, sulla realizzazione degli investimenti e sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione dei benefici consiste nell'esame delle risultanze istruttorie e della relazione finale degli istituti di credito e società di locazione finanziaria convenzionati, nonché nel riscontro della sussistenza delle dichiarazioni, rese con le modalità di cui al comma 1, attestanti gli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i progetti di investimento di importo superiore, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, ai sensi del comma settimo dell'art. 18 della *legge 26 aprile 1983, n. 130,* alla nomina di apposite commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 6. Rimangono ferme le vigenti disposizioni sugli accertamenti per le operazioni già regolate dalle convenzioni sulla locazione finanziaria dei macchinari. Gli accertamenti finali sui progetti di investimento già ammessi ai benefici della *legge 1º marzo 1986, n. 64,* di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono parimenti effettuati con le modalità di cui al presente comma, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino già affidati gli incarichi di accertamento sulla realizzazione degli investimenti».

Art. 11.

Controlli e ispezioni

1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre controlli e ispezioni anche a campione sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle agevolazioni medesime, sull'attività delle banche concessionarie e sulla regolarità dei procedimenti.

1-*bis. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria di cui all'articolo 6, comma 7, invia periodicamente alla banca concessionaria una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni (a), attestante lo stato d'avanzamento del programma, i dati utili alla determinazione degli eventuali scostamenti degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4 e gli ulteriori eventuali elementi individuati con circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'impresa provvede al detto invio entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale e fino all'esercizio successivo a quello di regime del programma agevolato. Il dato relativo allo stato d'avanzamento è dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse.*

(a) Per il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, vedasi nelle note all'art. 4.

Art. 12.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le domande di agevolazioni presentate dopo il 20 agosto 1992 alla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ad uno degli enti istruttori convenzionati con la stessa o al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero quelle che sono state presentate antecedentemente a tale data ma che non sono state agevolate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, con la legge 7 aprile 1995, n. 104 *(a)*, tranne che per insussistenza delle condizioni

di ammissibilità, né ai sensi dell'articolo 1, comma 3-*bis,* del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, con la legge 19 dicembre 1992, n. 488 *(b)*, possono essere riproposte, nei termini di cui al comma 3 e con le modalità di cui al presente regolamento, restando a tutti gli effetti fermi, salvo quanto previsto al comma 2, i requisiti di ammissibilità e le ulteriori disposizioni previste nel regolamento stesso.

2. Per le domande di cui al comma 3 sono prese in considerazione tutte le spese di cui all'articolo 4 sostenute a partire dai due anni precedenti la data di presentazione delle domande originarie. Per le domande di cui al comma 1 il termine di ultimazione del programma di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *d)* si intende automaticamente prorogato di sei mesi.

3. Ai fini della formazione delle prime graduatorie di cui all'articolo 6, i termini di presentazione delle domande vengono fissati, in sede di prima applicazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(a) Si trascrive il testo dell'art. 4 del citato decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, con la legge 7 aprile 1995, n. 104:

«Art. 4 *(Disposizioni in materia di agevolazioni alle attività produttive)*. — 1. Ad eccezione delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a), del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,* convertito, con modificazioni, dalla legge *19 dicembre 1992, n. 488,* che restano attribuite alle competenze del Ministro del bilancio e della programmazione economica per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 3, lettere *b), c)* ed *e)*, dello stesso articolo che non sono state deliberate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alla data del 15 aprile 1993, gli istituti di credito e le società di locazione finanziaria convenzionati provvedono a comunicare, entro il 28 febbraio 1994, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i propri esiti istruttori, ovvero a confermare quelli già trasmessi all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. A tale comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione, sottoscritta in calce dal presidente del collegio sindacale qualora esistente, attestante la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, ivi comprese quelle relative al rispetto delle norme sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni, lo stato di esecuzione del progetto, l'ammontare delle spese sostenute alla data della dichiarazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, rapportato al costo complessivo del progetto, nonché la certificazione prevista dalla vigente normativa sulla lotta alla criminalità organizzata e quella attestante la vigenza dell'impresa richiedente i benefici. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente comma, qualora l'istante, nel corso dell'istruttoria della domanda di agevolazione, si rivolga, per la medesima iniziativa, ad altro istituto di credito abilitato o ad altra società convenzionata, resta valida la data di presentazione della domanda originaria.

2. Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni pervenute ai sensi del comma 1, forma un elenco delle domande di agevolazione, l'inserimento nel quale è determinato sulla base dei criteri indicati all'art. 1, comma 3, del *decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,* convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 1992, n. 488,* e il cui ordine è determinato sulla base dell'ammontare delle spese già sostenute, rapportate al costo complessivo del progetto come indicato nelle comunicazioni e dichiarazioni medesime e, a parità di rapporto, della data di presentazione della domanda di agevolazione. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la concessione delle agevolazioni sulla base dell'elenco previsto dal presente comma, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta delle imprese, dispone l'erogazione di un anticipo, nella misura massima del 50 per cento dell'importo del contributo in conto capitale spettante ai sensi della *legge 1º marzo 1986, n. 64,* nei limiti delle risorse finanziarie disponibili; il pagamento dell'anticipo è effettuato previa presentazione da parte dell'impresa, nei trenta giorni successivi alla concessione dell'anticipo medesimo, di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa. Per i progetti di investimento di importo inferiore a tre miliardi di lire, l'accertamento, a seguito dell'ultimazione del progetto, sulla realizzazione degli investimenti e sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione dei benefici consiste nell'esame delle risultanze istruttorie e della relazione finale degli istituti di credito e società di locazione finanziaria convenzionati, nonché nel riscontro della sussistenza delle dichiarazioni, rese con le modalità di cui al comma 1, attestanti gli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i progetti di investimento di importo superiore, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, ai sensi del comma settimo dell'art. 18 della legge *26 aprile 1983, n. 130,* alla nomina di apposite commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 6. Rimangono ferme le vigenti disposizioni sugli accertamenti per le operazioni già regolate dalle convenzioni sulla locazione finanziaria dei macchinari. Gli accertamenti finali sui progetti di investimento già ammessi ai benefici della *legge 1º marzo 1986, n. 64,* di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono parimenti effettuati con le modalità di cui al presente comma, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino già affidati gli incarichi di accertamento sulla realizzazione degli investimenti.

4. Ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione definitiva, l'ammontare degli investimenti ammissibili alle agevolazioni, di cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto dal *decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,* convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 1992, n. 488,* è determinato dalle risultanze delle relazioni finali di spesa, trasmesse dagli istituti di credito e dalle società di leasing convenzionati, e dagli accertamenti sulla realizzazione degli investimenti. Per le medesime finalità le certificazioni occorrenti ai fini dell'accertamento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione dei benefici possono essere acquisite dall'amministrazione, anche per le iniziative di importo superiore a 3 miliardi, nella forma delle dichiarazioni di cui al comma 3.

5. Qualora le agevolazioni, disposte sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 1, siano revocate per insussistenza delle condizioni previste dalla *legge 1º marzo 1986, n. 64,* così come integrata dal presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 4 volte l'importo dell'agevolazione indebitamente fruita. Chi rilascia o sottoscrive dichiarazioni di cui al comma 2, attestanti fatti materiali non rispondenti al vero, è punito con le pene previste dall'art. 13, comma 3, della *legge 5 ottobre 1991, n. 317.*

6. La quota del Fondo di cui al comma 5 dell'art. 19 del *decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,* come sostituito dall'art. 3, da assegnare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 5 del medesimo decreto legislativo, nonché le eventuali ulteriori risorse da attribuire per le finalità di cui al comma 1 dello stesso art. 5, affluiscono ad un'apposita sezione del Fondo di cui all'art. 14 della *legge 17 febbraio 1982, n. 46.* Sono a carico della medesima sezione gli oneri per i compensi, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per non più di cinque consulenti giuridici di cui tre avvocati dello Stato da utilizzare per la definizione del contenzioso in relazione agli interventi agevolativi, nonché a quelli di cui all'art. 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con *decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.*

7. Le somme derivanti per effetto delle revoche disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione ad agevolazioni in favore delle attività produttive concesse ai sensi del testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,* e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 5, comma 1, del *decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,* sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere rispettivamente riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernenti le assegnazioni in favore della sezione del Fondo di cui al comma 6.

8. Le disponibilità esistenti sul conto di tesoreria e sulla contabilità speciale da utilizzare per l'attuazione degli interventi, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con *decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76,* sono versate ad un'apposita sezione del Fondo di cui all'art. 14 della *legge 17 febbraio 1982, n. 46*, che provvede ai pagamenti relativi agli interventi stessi. Le somme esistenti presso conti correnti bancari già intestati alla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risultino versate sul conto di tesoreria e sulla contabilità speciale citati e quelle derivanti dalla revoca delle agevolazioni, o comunque dalla restituzione di somme erogate nel settore delle attività produttive ai sensi del predetto testo unico, approvato con *decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76,* sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il successivo versamento alla sezione del Fondo di cui al presente comma. Sul medesimo capitolo sono iscritte le ulteriori somme da assegnare per l'attuazione dei citati interventi.

9. Al comma 2 dell'art. 74 del citato testo unico, approvato con *decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76,* dopo le parole: "comprese quelle di infrastrutturazione" sono inserite le seguenti: "e di gestione delle aree industriali ed opere connesse fino alla consegna definitiva agli enti destinatari".

10. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2 del *decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26.*

11. I mutui di cui all'art. 1, comma 8, del *decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,* convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 1992, n. 488,* possono essere utilizzati anche per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo.

(b) Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 3-*bis*, del citato decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, con la legge 19 dicembre 1992, n. 488:

«3-*bis*. Gli interventi richiesti con domanda acquisita dagli istituti abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto--legge 14 agosto 1992, n. 363, che non rientrano in quelli di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* del comma 3, sono regolati dalle norme di cui al comma 2».

00A5189

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 24 maggio 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9098
Yen giapponese	97,58
Dracma greca	336,97
Corona danese	7,4574
Corona svedese	8,3320
Sterlina	0,61650
Corona norvegese	8,2745
Corona ceca	36,322
Lira cipriota	0,57290
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	259,65
Zloty polacco	4,1023
Tallero sloveno	205,2551
Franco svizzero	1,5641
Dollaro canadese	1,3714
Dollaro australiano	1,5908
Dollaro neozelandese	2,0097
Rand sudafricano	6,4346

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A5835

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Corleto Perticara, società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, in Corleto Perticara, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 18 aprile 2000, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Corleto Perticara, società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con sede nel comune di Corleto Perticara (Potenza) — posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 13 aprile 2000, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia — il dott. Giuseppe Tammaccaro è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato testo unico.

00A5767

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 176 del 28 gennaio 2000 del Ministero della sanità recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Cefok"». (Estratto del decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 45, prima colonna, alla voce «Produttore», dove è scritto: "... sito in Pomezia - Roma (Italia), via Campobello, 15 (*probuzione* completa).", leggasi: "... sito in Pomezia - Roma (Italia), via Campobello, 15 (*produzione* completa).";

alla medesima pagina e colonna, alla voce "Composizione: 1 flaconcino:", dove è scritto: "principio attivo: *cefonicib* bisodico 1,081 g pari a *cefonicib* 1g.", leggasi: "principio attivo: *cefonicid* bisodico 1,081 g pari a *cefonicid* 1g.".

00A5814

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 216 del 28 gennaio 2000 del Ministero della sanità recante: «Modificazioni di autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano». (Estratto del decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2000).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 74, seconda colonna, all'ottavo rigo, dove è scritto: «... sito in Francia, Reims - Cedex (confezionamento primario e secondario) ...», leggasi: «... sito in Francia, Reims - Cedex (*controllo*, confezionamento primario e secondario) ...»;

alla medesima pagina e colonna, alla voce «classe», dove è scritto: "«*C* - Nota: 37 e 71-bis»", leggasi: "«*A* - Nota: 37 e 71-bis»".

00A5813

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.